Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO XI FASC. II

# Archivio di Studi Corporativi

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE ROMA
21 LUG 1940
RIVISTE

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1940 - XVIII

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E. 260 Per. 11: 965

ANNO XI FASC. II

# Archivio
## di
# Studi Corporativi

BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EM. ROMA
21 LUG 1940
* RIVISTE *

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1940 - XVIII

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

# SOMMARIO DEL FASCICOLO

## *Articoli*

Carlo Alberto Biggini — Sui principî generali dell'ordinamento costituzionale fascista.

Alberto Breglia — Finanza e struttura economica.

Giuseppe Bruguier Pacini — Problemi metodologici nell'economia politica corporativa.

G. B. Funaioli — La sanità della stirpe e il matrimonio.

Corrado Gini — I rapporti tra autorità ed individuo nei diversi stadi di evoluzione delle nazioni.

## *Polemiche*

Armando Carlini — Mistica Fascista.

Manlio Resta — Il finalismo nell'economia.

## *Rassegne*

Luisa Riva Sanseverino — Rassegna di diritto del lavoro.

## *Recensioni*

*Opere di:* Confederazione Fascista degli Agricoltori *(G. B. F.)*; Agostino Savelli *(V. B.)*; Scipione Gemma *(E. Massart)*; Confederazione Fascista degli Industriali *(e. mt.)*; R. Università di Cagliari.

## *Opere pervenute alla Direzione*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO XI FASC. II

# Archivio di Studi Corporativi

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1940 - XVIII

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

# Sui principî generali dell' ordinamento costituzionale fascista

## I.

Le vaste e profonde riforme compiute dalla Rivoluzione Fascista nell'ordine costituzionale dello Stato, i principî posti a fondamento della nuova concezione e realtà dello Stato, la posizione e le finalità dei nuovi organi costituzionali, gli sviluppi dell'ordinamento sindacale-corporativo, e nello stesso tempo il sussistere e il coesistere di principî e di istituti, anche se modificati e diversamente orientati, del precedente ordinamento costituzionale e della stessa carta fondamentale, dello Statuto, inducono ad intraprendere con criteri sistematici e scientifici una esauriente indagine diretta a determinare la struttura politico-giuridica di questa nuova concezione statuale e, quindi, di questo nuovo sistema proprio dello Stato Corporativo Fascista.

Indagine che dovrà, volendo essere possibilmente esauriente e scientificamente fondata, cercare di delineare e precisare le linee della nuova costituzione, quale, secondo i principî politici fascisti e secondo una positiva logica giuridica, scaturisce dai numerosi testi costituzionali, non ancora organicamente sistemati, che si sono venuti ad aggiungere a quelli preesistenti e allo Statuto.

Il diritto pubblico in genere, e quello costituzionale in particolare, sono senza dubbio in uno stato di profonda trasformazione e, per conseguenza, di laboriosa sistemazione scientifica. Lo svolgimento della Rivoluzione Fascista nella creazione del nuovo ordinamento dello Stato ed una più ampia e diversa disciplina giuridica dei rapporti della vita sociale hanno dato vita ad una

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



importante serie di leggi costituzionali e ad una grande mole di disposizioni normative, non sempre precise e non sempre atte a dare unità giuridica al sistema. La dottrina ha ampiamente studiato gl'istituti nati da questa trasformazione costituzionale e dalle relative leggi: si sono formate numerose teorie, fondate sulle più disparate interpretazioni, circa la determinazione dei nuovi istituti e dei nuovi indirizzi della politica e della scienza del diritto, ma alcuni dei più autorevoli giuristi hanno cercato di esaurire e di costringere le nuove forme, i nuovi istituti, il nuovo ordinamento entro gli schemi preesitenti, ossia di incasellare le riforme uscite dalla rivoluzione nei quadri del vecchio ordinamento statuale.

Di qui la necessità di elaborare e sistemare scientificamente e, quindi, sotto l'aspetto giuridico, questo processo di trasformazione costituzionale dello Stato italiano: sotto l'aspetto giuridico, poichè il diritto, nella cui rigida e precisa norma è contenuto sempre tutto il processo di elaborazione sociale di una determinata epoca storica, non può non essere la comprensione e l'attuazione formale delle nuove esigenze, non solo spirituali e politiche, ma anche scientifiche e metodologiche.

E questa elaborazione sarà veramente scientifica solo se così intesa e se capace di risalire ai principî criticando molti aspetti e fondamenti dell'attuale scienza giuridica, la quale avendo ricondotto nei suoi schemi tradizionali i nuovi istituti ha finito per svuotarli del loro spirito, del loro valore storico e, quindi, anche della loro vera e reale natura giuridica.

La progressiva e creatrice realtà storica della nostra epoca non può essere intesa ed indifferentemente posata entro le vecchie forme. Il nuovo ordinamento statuale, il nuovo organismo istituzionale, espressione di nuove e più alte concezioni politiche e condizioni sociali, va inteso ed elaborato secondo nuovi schemi e forme giuridiche: ma questa elaborazione sarà vuota di senso se non si baserà sopra una concreta consapevolezza della nuova realtà storico-politica, per attingere appunto da essa il nuovo diritto.

Perciò prima di passare alla ricostruzione dei varî istituti fondamentali del nostro diritto costituzionale e, quindi, delineare

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



nei suoi principî ed aspetti il nuovo ordinamento costituzionale, cercheremo anzitutto di chiarire alcune questioni metodologiche e, implicitamente e limitatamente all'oggetto del nostro studio, il problema del metodo nella scienza giuridica, di precisare il rapporto tra Stato ed ordinamento costituzionale.

E questa ricostruzione dell'ordinamento costituzionale dello Stato Corporativo Fascista ci darà modo di vedere come deve impostarsi il problema della fissazione dei principî generali dell'ordinamento giuridico fascista, anche perchè la riforma degli organi rappresentativi legislativi, la creazione, cioè, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, investendo ed intaccando profondamente lo Statuto in uno degli organi costitutivi del sistema, ed aggiungendosi a tutte le precedenti riforme e modificazioni costituzionali, implica, per esigenze politiche e scientifiche, la necessità di una unità del nuovo ordinamento giuridico dello Stato anche da un punto di vista formale.

Ma tutto ciò non sarà possibile se non risalendo continuamente ai principî per ogni singolo istituto, che si voglia connettere e saldare nell'unità del nuovo ordinamento statale: difatti ogni istituto, e unitariamente tutto l'ordinamento, non può essere sistemato senza essere inteso e non può intendersi se non riconnettendolo a quelle concezioni ideali, di cui è espressione, e che a loro volta sorgono da reali aspetti della vita sociale, da nuove condizioni storiche.

## II.

Esigenza pienamente intesa, anche in relazione alla nuova codificazione, da Dino Grandi quando nel discorso pronunziato il 31 gennaio di quest'anno, in occasione del rapporto tenuto dal Duce alle commissioni per la riforma dei Codici, ha, tra l'altro, affermato che in un tempo successivo « saranno portati all'esame e all'approvazione del supremo organo del Regime, cioè del Gran Consiglio, i *principi generali dell'ordinamento giuridico fascista* » [1].

---

[1] D. Grandi, *Tradizione e Rivoluzione nei Codici Mussoliniani*, Roma, 1940, pag. 7.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



Arduo e complesso problema, che doveva essere impostato e che dovrà essere risolto, perchè veramente fondamentale.

Difatti, ha precisato GRANDI, la codificazione non è un problema di mera tecnica legislativa, ma un problema squisitamente politico, un problema di sistema. Un popolo e una Nazione che non giungano a divenire uno Stato non acquistano vita e personalità storica; così una Rivoluzione e un Regime che non sappiano fissare in un sistema giuridico la forza della propria ideologia non durano nella storia.

Onde l'esigenza di creare un sistema organico di norme intese a raccogliere e coordinare l'eredità vitale della tradizione colla nuova realtà sociale, economica, politica e colla nuova coscienza giuridica di un'epoca.

Ma prima di chiarire la grande importanza ai fini della civiltà fascista di questa impostazione, prima di precisare il contenuto politico e spirituale di detti principî e la loro traduzione in linguaggio giuridico positivo, vogliamo richiamare un altro aspetto del problema, che riteniamo essere la prima delle finalità della Codificazione Mussoliniana, il necessario e logico presupposto di essa.

Quando GRANDI si è richiamato, con felice sintesi, ad un diritto *romano italico,* cioè « al diritto vivente dello Stato romano autoritario gerarchico espansionista », quando ha opposto al concetto di *latinità* l'idea della *romanità,* che porta il segno fatale e inconfondibile della nostra razza primogenita di fronte alle razze civilizzate da Roma, egli ha inteso porre, a fondamento della codificazione e della politica legislativa, il principio dell'autarchia. Ossia l'esigenza di acquistare precisa coscienza di quello che è stato ed è il nostro diritto, di liberarci da tutto quello che nel diritto positivo non è frutto della nostra esperienza storica e delle aspirazioni ed esigenze etiche e politiche della nostra razza.

Si è così finalmente lasciato da parte il luogo comune della « civiltà latina », si è opportunamente posta una pietra su quel progetto italo-francese del libro sulle obbligazioni e i contratti, che ha avuto il solo merito di mostrare come anche sul terreno concreto degli istituti e dei rapporti giuridici enorme distanza

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



separi le tendenze politico-legislative della democrazia francese dagli ideali del Fascismo.

« Abbiamo atteso ad un lavoro giuridico senza curarci di politica », rispose il più autorevole degli autori italiani del progetto alle prime critiche che furono mosse, mentre un altro giurista si meravigliava che si pretendesse « vedere in un'opera essenzialmente tecnica e strettamente giuridica un prodotto politico ».

Falsa concezione del diritto e della politica, non coscienza della loro intima e profonda unità, che, consapevolmente od inconsapevolmente, opprime la mente di molti giuristi.

Il giurista deve rendersi esatto conto delle esigenze politiche della società cui appartiene ed essere quindi pienamente consapevole dell'indirizzo politico generale, che segna esigenze e necessità da soddisfare.

La legislazione di uno Stato è sempre dominata nei grandi momenti storici da un unico spirito: la stessa codificazione per essere organicamente coerente nelle sue parti, deve costituire un tutto organico, informato ad un unico spirito.

Ecco perchè il diritto esprime sempre l'indole nazionale, la struttura economica e sociale, la cultura, le tradizioni, gli ideali, le concezioni politiche di un popolo: se così non fosse la lettera della legge sarebbe lettera morta.

Il diritto riflettendo le particolari concezioni politiche di un periodo storico, penetrando nelle intime fibre della struttura sociale, dando la soluzione dei delicati problemi della convivenza, esprime nel modo più caratteristico il genio nazionale di un popolo: lo esprime meglio del costume, della letteratura, dell'arte, delle altre forme di vita.

Il Fascismo con l'attuare una diversa e più ampia disciplina giuridica dei rapporti della vita sociale ha dato vita a nuovi principi e a nuovi istituti, a tutta una nuova concezione dello Stato e del diritto.

Oggi questa verità non può essere negata neppure da coloro che, non avendo avuto il grande alimento della fede, non avendo inteso — ed intendere significa superare il passato — l'intimo senso storico della Rivoluzione Mussoliniana, li abbiamo visti

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



compiere l'inutile tentativo di voler esaurire, costringere, incasellare i nuovi istituti entro gli schemi del vecchio ordinamento giuridico.

Per fare dell'autarchia giuridica, per acquistare precisa coscienza del nostro diritto, del diritto fascista, occorre, anzitutto, sentire i nuovi ideali, determinare le nuove forme, che, in corrispondenza a questi ideali, si sono andate disegnando, intendere e cogliere la nuova realtà, tradurre in termini riflessi e logici le linee di tale realtà.

Ricondurre i nuovi istituti entro i vecchi schemi giuridici significa svuotarli del loro spirito e del loro valore rivoluzionario: rifarsi al concetto concreto del diritto significa fissarne il processo creativo in quella realtà storico-politica, dalla quale nasce e si sviluppa.

Ma, sopratutto, significa dare veramente vita ad un diritto nazionale nel suo più alto e profondo significato, far conquistare all'Italia la sua piena autonomia anche nel campo dei problemi e degli istituti giuridici.

Tuttavia il solo annunzio di voler fissare in un documento solenne i principî generali dell'ordinamento giuridico fascista ha turbato il tranquillo sonno di qualche giurista, che ha detto subito di preferire vedere applicare caso per caso, istituto per istituto, i principî fascisti attraverso l'interpretazione di essi come principî dell'ordinamento giuridico, anzichè vederli fissati in una norma astratta. Ragionamento che svela l'enorme contraddizione propria di questa critica: il preferire il dubbio della sostanza al dubbio della forma, ammesso che la forma debba essere necessariamente dubbia, il preferire l' incertezza sui principî alla formulazione di essi.

Il diritto esiste per regolare in un dato modo, con determinati istituti, i rapporti fondamentali della vita di un popolo ed affinchè tali rapporti possano svolgersi secondo certi principî di ordine etico-politico. Donde la necessità di cogliere e fissare in norme positive quei principî che hanno presieduto alla formazione del diritto fascista, che lo sostengono e lo sviluppano, che hanno trovato profonda elaborazione dottrinale, e che oggi appariscono come il risultato di una esperienza graduale e

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



meditata, come espressione della nuova coscienza giuridica.

Tutte le grandi rivoluzioni hanno conosciuto il problema dei principî generali del diritto positivo, ch'è problema diverso dai principî generali del diritto in senso filosofico: lo hanno conosciuto come una esigenza inderogabile ora di ordine sistematico, ora di ordine programmatico e politico ([1]). Difatti si tratta non di pure dichiarazioni di principî, ma di vere e proprie norme di diritto positivo, le quali siano tali non solo formalmente ma anche sostanzialmente: si tratta, posto il fine della condotta umana, come debba e possa da questo derivarsi una determinata disciplina giuridica attraverso la posizione di relativi principî, contenuti in un complesso di norme, riassuntive di una visione e valutazione della vita fascista.

Sono le linee direttive dell'ordinamento giuridico che precedono e chiariscono, come sintesi della disciplina statuale della vita di relazione, la regolamentazione analitica degli istituti e dei rapporti.

E' una posizione storico-politica e come tale necessaria, sia perchè soddisfa alle esigenze dello spirito, sia perchè esprime coerentemente il sistema giuridico. Lo dimostra l'attività legislativa, la quale si svolge come interpretazione di principî generali, che possono essere impliciti ma possono anche, sia pure con difficoltà, rendersi espliciti.

Il diritto realizza una convivenza ordinata, ma secondo principî e fini di una società storica, ossia secondo principî e fini portati come valori ed affermati in norme fondamentali dell'ordinamento.

Il profondo rivolgimento operato dal Fascismo ha culminato nella trasformazione dell'astratta formula dell'eguaglianza in una concreta realtà formatasi lentamente attraverso nuovi istituti, in una realtà in cui la concezione del lavoro come diritto e come dovere etico-politico ha operato in modo decisivo: al concetto unitario della produzione ha corrisposto il concetto

---

([1]) Questi concetti sono stati molto bene precisati da G. PERTICONE: vedi il suo scritto *Sui principi generali del diritto positivo* in Archivio Giuridico, 1940.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



organico della solidarietà, alla solidarietà la responsabilità di fronte allo Stato.

Il problema del potere, delle funzioni, delle fonti del diritto, il rapporto fra diritto obbiettivo e diritto soggettivo, le linee principali degli istituti giuridici dovranno trovar posto soluzione e definizione in questo solenne documento costituzionale.

Si è sempre parlato di princìpi fascisti, di princìpi dell'ordine fascista, di princìpi della rivoluzione: e man mano che l'esperienza legislativa si fà più larga, si manifesta più imperiosa l'esigenza che i princìpi possano articolarsi in proposizioni normative, che investano tutto l'ordinamento giuridico (1).

Per la parte propriamente costituzionale la fissazione dei princìpi non dovrebbe presentare grande difficoltà neppure dal punto di vista tecnico. La trasformazione costituzionale dal vecchio al nuovo ordinamento può dirsi compiuta con la riforma degli organi rappresentativi legislativi: ora si tratta di coordinare i princìpi e gli istituti, ossia si tratta di dare unità al nuovo ordinamento giuridico dello Stato anche dal punto di vista formale.

Ma si dovranno pure determinare le varie fonti di produzione del diritto, la loro posizione e i loro rapporti: esigenza questa sempre più vivamente sentita da tutti, anche indipendentemente dal problema della fissazione dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico fascista.

Si dovrà determinare poi la posizione dell'individuo e del gruppo nel sistema unitario dello Stato, la disciplina delle forme di vita economica, secondo le dichiarazioni della Carta del Lavoro e secondo la legge del 3 aprile 1926, ossia tradurre le dichiarazioni astratte di principio in norme più imperative, in princìpi generali, cui dovranno sempre ispirarsi le leggi speciali e uniformarsi le norme regolanti i particolari istituti.

Difatti il controllo della produzione e la responsabilità dei produttori, i doveri del capitale e del lavoro, la disciplina dei

---

(1) Vedi PERTICONE op. cit. in tale senso.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



rapporti collettivi, sul piano del riconoscimento e della tutela dell'impresa privata e della proprietà individuale subordinatamente agli interessi collettivi e ai fini autarchici dello Stato, dovranno trovare la loro precisa formulazione giuridica quale logicamente discende dai principî che il Duce ha posto a fondamento ed originalità della Rivoluzione e che la dottrina e la prassi sono andate elaborando sul terreno della politica, della economia e del diritto.

E dovranno infine trovarvi posto i principî generali fascisti sulla famiglia, la proprietà, l'eredità, il patrimonio famigliare, l'istruzione, l'educazione e preparazione dei giovani, la scuola, quale è concepita dalla dichiarazione prima della Carta.

Certamente il problema impostato da DINO GRANDI, con quel coraggio che contraddistingue gli uomini animati da grande fede e sorretti da vasta dottrina, è un problema grosso, come si usa dire, ma che il Fascismo risolverà. I principî della Rivoluzione Fascista sono vivi solo in quanto, articolandosi nell'ordinamento giuridico statuale, si possa ad essi sempre facilmente e chiaramente ricorrere: ad essi ricorrendo si riaffermano ogni volta quei fini e quei valori che vogliamo affidati alle leggi, ai codici, alle norme, appunto perchè siano realizzati.

## III.

L'indagine sui principî che regolano e presiedono ad un particolare rapporto giuridico, ad un singolo istituto, ad un determinato ordinamento giuridico, la costruzione di questi rapporti ed istituti, la creazione dell'intero ed unitario sistema, non sarebbero che parole prive di significato se l'interpretazione della norma dovesse essere contenuta entro le strettoie di una sistematica giuridica formale e di un tipico ed immobile tecnicismo giuridico.

Mentre per lo stesso JHERING la dommatica consiste in uno sviluppo ed in un superamento delle norme giuridiche, le quali, se sono punti salienti pratici esteriori del diritto, non ne possono mai esaurire il suo contenuto reale, nè in estensione nè in

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



intensità (1), ossia mentre per JHERING la realtà e la positività del diritto vanno oltre la norma, come la vita si svolge oltre il rigido schema, invece per i moderni dommatici non solo dalla norma dovrebbe trarsi tutta la vita del diritto, ma anche ogni istituto dovrebbe farsi rientrare in quegli schemi tecnico-formali, che la scienza giuridica è venuta man mano elaborando.

E sotto il metodo giuridico dommatico, mediante il quale è stato elaborato il moderno diritto privato, si è voluto ridurre il diritto pubblico, specie in questi ultimi sessanta anni, durante i quali si è avuto, non si può negare, il grande sviluppo degli studi di diritto pubblico. Quando il LABAND (2) applicò al diritto pubblico, attraverso una elaborazione critica, le categorie del diritto privato, tale metodo fu seguito con originali sviluppi dall'ORLANDO prima (3), e poi da altri, come il ROMANO (4), il DONATI (5) e il ROSSI (6): a tale metodo, seguito da tutta una organica sistemazione del diritto pubblico, non mancarono sin d'allora critiche, ma tuttavia non si può disconoscere quanto abbia contribuito all'affermazione del diritto pubblico come scienza e come unitario sistema giuridico (7).

Difatti se a tale metodo si devono e si possono muovere critiche proprio per una più ampia e rigorosa conoscenza scientifica del fenomeno giuridico, e vedremo poi in quale senso, tuttavia si deve sin d'ora escludere ogni empirica confusione tra or-

---

(1) JHERING, *Geist des römischen Rechts*, I, § 3 e segg.; IV § 16 e segg.

(2) Vedi *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, II, § 26.

(3) Vedi *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico* in Archivio Giuridico, 1889 e *Introduzione al primo trattato completo di diritto amministrativo*, Milano, 1900.

(4) Vedi *Il diritto costituzionale e le altre scienze giuridiche* in Archivio di Dir. Pubblico, 1902 e pure *Nozione e natura degli organi costituzionali dello Stato*, Palermo, 1898.

(5) Vedi *Il problema delle lacune nell'ordinamento giuridico*, Milano, 1910.

(6) Vedi *La moderna scienza del diritto costituzionale nelle nazioni latine* in Riv. Ital. per le Scienze Giuridiche, vol. 31°, p. 228.

(7) Per l'esposizione e la critica di tale indirizzo dottrinale vedi CARISTIA, *Degli odierni indirizzi di diritto costituzionale italiano* in Riv. di Dir. Pubblico, 1913, p. 52 e segg. e per l'affermazione di un diverso metodo le critiche del CHIMIENTI in *Saggi di diritto costituzionale e politica*, Napoli, 1915.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



dine politico ed ordine giuridico, propria di tutti i periodi di trasformazioni costituzionali, quando da un lato premono i problemi pratici e contingenti e dall'altro si vorrebbe indagare su le cause intime e determinanti di quelle trasformazioni.

Spesso una parte della nuova dottrina per reagire al puro metodo giuridico pone a fondamento dei propri tentativi di interpretazione e di sistemazione delle riforme costituzionali fasciste, principî e concetti delle più disparate discipline filosofiche, storiche, politiche, sociologiche ed economiche, ma ciò facendo non tiene conto dell'evoluzione della scienza giuspubblicistica, la quale verrebbe ad essere fatalmente ricondotta a quel superato orientamento seguito alla rivoluzione francese e alle rivoluzioni liberali del secolo XIX, e non porta, perseverando in un atteggiamento empiristico e in una mentalità refrattaria alla vera indagine scientifica, alcun serio e concreto contributo a quella sistemazione del nuovo ordinamento dello Stato, ch'è pure nel proprio fine.

Essa viene a trovarsi in quella posizione primordiale dell'interprete, come è stato giustamente osservato dal CROSA [1], quando il fattore politico domina per la sua novità nei momenti successivi a rivolgimenti, che segnano una svolta in quello che fu l'indirizzo tradizionale di un determinato Stato.

Così se la dottrina tradizionale, riconducendo i nuovi istituti entro i vecchi schemi giuridici, attraverso una pura interpretazione formale, li svuota del loro spirito e del loro concreto valore, quest'ultima, procedendo empiricamente e confondendo ordini e discipline diverse, non riesce a dare al nuovo ordinamento dello Stato organica sistemazione scientifica e più solido fondamento.

Del resto la stessa dottrina tradizionale prima di trovarsi di fronte alla trasformazione costituzionale fascista non aveva mancato di avvertire la inopportunità di applicare al diritto pubblico, che ha superato la sua iniziale fase costruttiva, le ca-

---

[1] Vedi *Il fattore politico e le costituzioni* estr. dagli Annali di Scienze Politiche di Pavia, 1930, p. 29.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tegorie del diritto privato e di condannare come erronea la rinunzia allo studio di talune forme della vita politica solo perchè quelle categorie sono ad esse inapplicabili (1), ed aveva anche esplicitamente affermata la necessità di non separarsi dall'ordine politico se non si volevano ottenere risultati vuoti di senso (2).

Ma il problema, per il processo di revisione critica della dommatica giuridica e per la stessa costruzione scientifica del nuovo ordinamento statuale, va impostato diversamente: non si tratta di una semplicistica confusione tra diritto e politica o di una loro riunione che non sia confusione, e tanto meno di una loro rigida separazione (3).

Ossia tanto la concezione dommatico-ideologica quanto quella empirica della politica e del diritto non possono condurre a concrete e precise costruzioni giuridiche, poichè il fondamento del rapporto tra politica e diritto non è ideologico o empirico, ma storico (4).

---

(1) ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico: contributo alla storia del diritto pubblico italiano nell'ultimo quarantennio*, Modena, 1925, in cui, ripubblicando il suo lavoro del 1889, ha premesso una interessantissima *Nota*.

(2) Vedi JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*, I, 3ª ed., p. 16 e segg.; THOMA, *Gegenstand*, *Methode*, *Literatur* in Handbuch des Deutschen Staatsrechts, 1929, vol. I, p. 5 e segg. sia pure tenendo presenti i limiti rispettivi tra diritto e politica.

(3) Infinite sarebbero le citazioni degli autori che impostano empiricamente il problema. Una evidente confusione tra diritto e politica si ritrova nell'opera del DUBOIS-RICHARD, *L'organisation technique de l'État*, Paris, 1930 e in DE LA BIGNE DE VILLENEUVE, *Traité général de l'Etat*, Paris, 1929, che designa una teoria realistica del diritto come politica. Per i vari metodi giuridici vedi SALEILLES, *Les méthodes juridiques*, Paris, 1911. Tale confusione è pure evidente, per quanto non manchino spunti originali, in COSTAMAGNA, *Diritto pubblico fascista*, Torino, 1934.

(4) Per una concezione del diritto e dello Stato come formazioni storiche, vedi CHIMIENTI, *Diritto Stato Sovranità* estr. dall'Archivio Giuridico, 1927, p. 6 e segg. e p. 9, sebbene poi sostenga, secondo noi erroneamente, che con l'affermazione della statalità del diritto, diritto e Stato si riducono a fenomeni che cominciano e finiscono in sè stessi. Il problema del metodo in rapporto alla riforma costituzionale fascista è invece dal CHIMIENTI più sistematicamente impostato in *L'organizzazione nazionale fascista nel diritto pubblico italiano*, Torino, 1928, parte I e per alcuni particolari accenni, *Diritto costituzionale e regime fascista* in Bibliografia fa-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



La scienza giuridica, dovendo determinare, attraverso un processo logico e astratto, la forma di una concreta realtà storica e politica, è la pura caratterizzazione formale dell'ordinamento dello Stato nella sua unità, nei suoi elementi, nei suoi organi: ma appunto perchè struttura esteriore della vita sociale nella sua spiritualità e concretezza storica, appunto perchè è di quella forma esteriore la determinazione astrattiva, che essa implica ed esige come condizione assoluta dell'esser suo la consapevolezza riflessa della realtà effettuale.

Solo nel suo riflesso ed immanente rapporto con la politica e con la storia la giurisprudenza si costruisce e si distingue, come scienza positiva ed autonoma.

La forma, come caratterizzazione e determinazione giuridica di una concreta realtà storico-politica, non può non corrispondere, se vuole essere vera e precisa costruzione giuridica, alla sostanza, ossia non può non essere interpretazione ed elaborazione, conformemente al loro spirito, delle istituzioni reali: se questa sostanza storico-politica muta e la forma vuole rimanere quella precedente o sotto questa forma si vogliono ricondurre ed in essa costringere i nuovi istituti, il nuovo ordinamento, tale forma sarà assolutamente incapace di esprimere, interpretare e costruire giuridicamente la nuova realtà.

Ad una nuova realtà una nuova astrazione, ossia una unitaria e concreta costruzione giuridica: diversamente quella forma sarà un dommatico ed immobile tecnicismo giuridico, ma non sarà la struttura giuridica di un concreto ordinamento storico-politico, ossia tale ordinamento non solo risulterà svuotato del suo spirito e del suo reale valore, ma anche negato nella sua forma giuridica.

La scienza giuridica non può essere una combinazione o un gioco di schemi astratti senza riferimento alla realtà concreta:

---

scista, 1930, p. 183. Vedi pure Falchi, *La realtà dello Stato* estr. Atti della Società Ligustica di Scienze e Lettere, 1932, ove il problema è esaminato da un punto di vista comprensivo e collegato alla stessa natura e realtà dello Stato, e Volpicelli, *Corporativismo e scienza del diritto*, Firenze, 1934, p. 3-7.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



non può essere logica dell'astratto, ossia del pensiero fissato nella sua astrazione dall'essere (1), ma logica del concreto, ossia del pensiero come sintesi viva e reale di sè stesso e dell'essere.

Con ciò non si vuole negare che il diritto come scienza possa fare a meno di un sistema logico-formale, di un sistema di concetti e di categorie, ma si vuole, come si è precisato, che tale formalismo sia espressione di un realismo vivo e concreto, che tale sistema sia non chiuso ma aperto, affinchè la vita storico-politica vi fluisca e rifluisca per conformare a se stessa le costruzioni giuridiche e per assecondare il divenire del diritto.

La stessa interpretazione delle norme che regolano i vari istituti dell'ordinamento giuridico non può non tener conto che esse parlano solo mediante concetti generali e astratti, i quali sono sempre imperfetti tentativi di rappresentare una massa di fenomeni non delimitata nè delimitabile con precisione; sì che anche per applicare in modo corretto esse norme e per renderle effettive occorre da parte del giurista un'attività creatrice integrativa (2), la quale deve tener conto di quella realtà storico-politica, dalla quale gl'istituti sono sorti.

E ciò indipendentemente dalla soluzione che si voglia dare al problema se esistano o no lacune nell'ordinamento giuridico e come debba intendersi dal punto di vista della interpretazione delle norme la completezza di esso ordinamento (3).

---

(1) A meno che della logica non si abbia altra nozione se non quella tradizionale o aristotelica.

(2) In tale senso ZITELMANN, *Die Gefahren des bürgerlinchen Gesetzbuches für die Rechtswissenschaft*, Bonn, 1896, p. 15-16 e segg. Vedi pure dello ZITELMANN quanto scrive in *Lücken im Recht*, Leipzig, 1903 p. 8 e segg., p. 18-19, p. 24 e segg. a proposito dell'impostazione e soluzione da lui data al problema delle lacune nell'ordinamento giuridico in rapporto all'interpretazione della legge.

(3) Una profonda differenza divide in ordine a questo problema la concezione dello ZITELMANN (vedi *Lücken im Recht* cit.) da quella del DONATI, *Il problema delle lacune nell'ordinamento giuridico*, 1910, specie p. 41-44 in ordine alla interpretazione, per quanto non si sia mancato, per mero equivoco, di accoppiarla. Lo stesso DEL VECCHIO, *Sui principi generali del diritto*, a p. 31, § 6, n. 1 ne rileva la non identità, ma non ne scorge la differenza essenziale. Per una critica della concezione del DONATI vedi specialmente ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, I, § 47,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



La norma giuridica che noi vediamo formulata come un comando, l'organizzazione giuridica di un istituto nel complesso delle norme che lo reggono, l'ordinamento giuridico statuale nella unità e interezza delle sue norme sono termini di un processo, di quel processo che ha condotto alla loro formulazione: fermarsi ad essi, cioè ai termini del processo, significa non vedere il processo di produzione del diritto, che cade di là dalla norma.

Perciò quando si voglia spiegare come sorgano le concrete istituzioni giuridiche e si voglia dare ad esse corrispondente forma giuridica, la categoria della norma è insufficiente.

E ciò spiega perchè contro determinate categorie formali si levi spesso, denunciandone l'insufficienza, lo studioso di diritto pubblico, il quale si trova in presenza di nuove forme di vita sociale, politica, e quindi di vita giuridica, le quali non possono ricondursi sotto quelle determinate categorie.

L'esistenza delle norme giuridiche nel campo del diritto pubblico non spiega la potestà che nelle norme si esprime, e tanto meno la volontà dello Stato, il quale sorge ed esiste appunto in quanto si afferma come volere, e, quindi, in quanto dà vita alle pubbliche potestà e in quanto crea il proprio diritto.

Rifarsi a questo concetto concreto del diritto, e non ad uno dei suoi momenti, cioè al concetto astratto, significa poi non solo vedere il processo giuridico dell'ordinamento statuale realizzarsi unitariamente in un mondo di soggetti, di enti, di istituzioni, ma anche fissare questo processo creativo in quella realtà storico-politica, dalla quale nasce e si sviluppa.

Inoltre nell'ordinamento statuale vi sono norme di spontanea formazione che sogliono chiamarsi di convenienza o di correttezza costituzionale (1), vi sono concetti e problemi dottrinali di evidente valore giuridico (2) e questioni riguardanti partico-

---

p. 182 e segg. e BRUNETTI, *Il dogma della completezza dell'ordinamento giuridico*, 1924, p. 41-47 e 51-53 e seg. Vedi pure del ROMANO, *Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento statale*, Modena, 1925.

(1) Vedi ROMANO, *Diritto e correttezza costituzionale* in Riv. di Dir. Pubblico, 1909.

(2) Per es. Stato giuridico, Stato fascista, Stato corporativo, libertà, autorità, società e Stato, sentimento dello Stato, etc.: numerosissima la dottrina, che man

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



lari istituti positivi operanti nella realtà politica (1), i quali non possono essere chiariti da un punto di vista rigorosamente giuridico e tanto meno essere intesi secondo determinati schemi e dogmi giuridici: la loro intima natura giuridica è solo nella possibilità di saldarli all'ordinamento costituzionale dello Stato, purchè tale ordinamento nel complesso delle sue norme e dei suoi istituti sia inteso conformemente a quella concezione, che abbiamo cercato di determinare.

Un ordinamento costituzionale non è qualche cosa che possa essere considerato in sè e per sè, poichè esiste per un dato scopo, per adempiere a determinate funzioni storico-politiche, e non si può pretendere che esso riesca a contenere in norme rigide ed univoche tutti i complessi rapporti della vita sociale come vita statuale.

Una costituzione esiste sempre per regolare in un dato modo, con determinati istituti e determinati mezzi, i rapporti fondamentali della vita storica di un popolo ordinato a Stato, e affinchè tali rapporti possano svolgersi secondo certi principî. Questo è lo scopo intimo di ogni ordinamento costituzionale, il quale ha poi bisogno di essere attuato ed applicato, ossia di realizzare sempre giuridicamente la propria volontà.

---

mano vedremo nel suo valore, intorno a questi argomenti e per ora vedi PANUNZIO, *Lo Stato di diritto*, 1921, I, parte 1ª e 2ª; *Il sentimento dello Stato*, 1929 con l'analisi critica fatta dal LIUZZI, *Sui caratteri fondamentali del diritto pubblico* in Foro Amministrativo, 1929, n. 8-10; *Popolo Nazione e Stato*, 1933; A. ROCCO, *La trasformazione dello Stato*, 1927, specie p. 15-18; AMBROSINI, *Le riforme costituzionali della XXVII legislatura e le caratteristiche del regime fascista* in Educazione Fascista, 1929 e le cit. opere del CHIMIENTI, COSTAMAGNA, VOLPICELLI, etc.

(1) Per es. la ricerca sul fondamento del regime parlamentare in Italia, il governo di gabinetto, la natura della Carta del Lavoro, la posizione e la natura del Partito Nazionale Fascista, etc.; vedi CARISTIA, *Contributo alla dottrina intorno alla natura e al fondamento del governo parlamentare* in Studi Sassaresi, 1921 e bibl. ivi citata; D. DONATI, *L'efficacia costituzionale della Carta del Lavoro* in Studi in onore di Cammeo, 1932 e CHIARELLI, *Il valore giuridico della Carta del Lavoro*, in Studi di Dir. Pubblico e Corporativo, I.; AMBROSINI, *Il Partito Fascista e lo Stato*, Roma, 1934.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



## IV.

La vita giuridico-costituzionale di un popolo, come vita riflessa della sua vita storico-politica, non è, quindi, un sistema rigido, un meccanismo per sè stante, che non si sappia da quali forze sia retto e per quali esigenze esista.

Perciò ogni costruzione giuridica non può non avere ad oggetto l'ordinamento giuridico costituzionale per esaminare i varî istituti nella loro particolarità e nella loro organica connessione, non può non determinare e caratterizzare sistematicamente i modi onde sono regolati i rapporti sociali nello Stato. Ma ciò può fare soltanto sul fondamento e nell'ambito di una consapevolezza concreta della realtà storico-politica, ossia di quelle condizioni storiche e di quei principî politico-spirituali, che hanno presieduto alla formazione dell'ordinamento statuale, che lo sostengono e lo fanno vivere ed agire: condizioni e principî che nell'ordinamento giuridico statuale si esprimono e si incarnano.

Ha recentemente posto bene in luce il De Francisci [1] come le rivoluzioni politiche e il variare delle concezioni intorno al mondo e alla vita agiscano profondamente sul pensiero giuridico. Mutato l'atteggiamento spirituale è mutato completamente anche il modo di considerare, di valutare, di sentire il diritto: laddove regnavano il formalismo, l'astrattismo, il concettualismo dominano ora il realismo, la concretezza, la valutazione storica.

E difatti abbiamo una serie di dottrine, che sarebbe lungo passare in rassegna, le quali sia elaborando il diritto positivo, sia costruendo teorie generali del diritto e dello Stato, hanno abbandonato, specie in Italia e in Germania, le vecchie concezioni formalistiche: ad esse si deve, indipendentemente dal realismo e dal finalismo che ispirano le loro concezioni, l'aver posto in rilievo la relazione fra il diritto e l'organismo collettivo, di cui esso è espressione, e l'aver affermato che il diritto è un fe-

---

(1) Vedi P. De Francisci, «*Idee per un rinnovamento della scienza del diritto*», estratto dalla Riv. del Lavoro Commerciale, 1939, specialmente p. 7-10.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



nomeno di volontà del popolo o dello Stato in vista di un determinato fine. E ciò non solo in quanto la formulazione positiva del diritto implica un atto di volontà, ma in quanto è riferibile ad un atto di volontà anche la sua attuazione (1).

Ho precedentemente detto che intendere significa superare il passato, che un ordinamento giuridico non s'intende, se non rintracciando almeno gli essenziali fra gli innumerevoli fili che legano le idee, i principî, gli istituti giuridici alle altre forze concrete ed operanti dello spirito di un popolo, di una Nazione. De Francisci parla di capire (2) e che capire non è un puro e semplice conoscere: ed opportunamente precisa che per capire non basta ritrovare le linee fondamentali e ricostruire il disegno di un sistema giuridico. Bisogna penetrarne l'intimità, scoprire le ragioni per cui la legislazione si è posta certi fini e non altri, i motivi per cui i principî hanno assunto una determinata direzione e non altra, i moventi varî per cui i rapporti e gli istituti sono stati ordinati in quel modo e non in altro, comprendere insomma lo spirito dell'ordinamento giuridico in quanto esso è espressione parziale di una più vasta e complessa totalità storica.

Questo spiega perchè le vecchie idee e le vecchie istituzioni, costitutive della vita giuridica, sulle quali ed intorno alle quali lavorarono i giuristi dalla seconda metà del secolo XIX all'avvento del Fascismo, restano nel nome, ma profondamente alterate nella sostanza: ordine pubblico e privato, diritto soggettivo, norma giuridica, libertà, Stato, individuo, società, acquistano un nuovo significato, aprono nuovamente il problema del diritto e dello Stato negli aspetti fondamentali.

I problemi della scienza del diritto sono oggi gli stessi, nella mutata sostanza delle concezioni e delle istituzioni, che si presentarono ai filosofi e giuristi quando la rivoluzione francese alla fine del secolo XVIII e ai principî del secolo XIX alterò

---

(1) Vedi fra i pubblicisti tedeschi il pensiero di Schmitt, di Smend, di Heller, di Larenz, di Jerusalem e tra i pubblicisti italiani Panunzio, Maggiore, Cesarini Sforza, Volpicelli, De Francisci.

(2) De Francisci, op. cit. p. 11.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tutte le basi dell'assetto giuridico della vita: oggi è dall'Italia che il problema del diritto e dello Stato s'impone al filosofo e al giurista.

E' la concezione statuale fascista che ci dà la coscienza della profonda frattura tra la cultura del secolo scorso e la nostra, tra quella concezione politica e giuridica della vita e la nostra.

La vecchia scienza costituzionalista prese ad oggetto della sua interpretazione e sistemazione, come ho avuto modo di rilevare in altro mio scritto (1), istituti costituzionali e pubblici che necessariamente si fondavano sopra dei presupposti politici: presupposti politici che i giuristi di quel tempo non ebbero il compito di elaborare essendo identificati nel già costituito e formato ordinamento statuale. Difatti furono accettati quelli propri della Stato liberale scambiandoli come propri non soltanto di tutte le forme di Stato moderno, ma di qualsiasi forma possibile di Stato moderno, cioè come presupposti assoluti dello Stato moderno.

Ma i concetti giuridici, concetti categorici, ai quali si riportano tutti gli altri concetti secondari e relativi al contenuto dei diritti vigenti, che la dogmatica è andata elaborando, quale valore hanno come concetti base? Hanno essi valore conoscitivo, valore di verità o hanno un valore di utilità, un valore strumentale, cioè sono relativi ai movimenti e agli assetti storici e temporanei dell'esperienza?

Questo problema è sempre immanente alla scienza del diritto, ma vi sono epoche in cui esso non appare: sono epoche, osserva CAPOGRASSI (2), che ha colto acutamente questo aspetto, in cui il nesso profondo tra concetto e struttura ed esigenze della vita non si vede, in cui cessa di apparire, non perchè non ci sia, ma proprio perchè c'è, profondamente radicato e come incarnato nella concreta vita storica.

---

(1) *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel nuovo ordinamento costituzionale* pagg. 4-5 dell' estratto dagli Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Cedam, 1939.

(2) G. CAPOGRASSI «*Leggendo la metodologia di Carnelutti*» in Riv. Intern. di Filosofia del Diritto, 1940, p. 34.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Quando tra la vita e le certezze profonde della scienza c'è unisono, chiarisce CAPOGRASSI, quando la storia è conforme a quelli che sono i concetti fondamentali e categorici della scienza, il lavoro della scienza sembra semplice, spontaneo, senza scelte o dilemmi o problemi. Ma quando l'unisono non c'è, quando il contrasto nasce, allora nasce la vera questione della scienza.

Come sorge il contrasto? egli si chiede. Nel modo più terribilmente semplice: la storia stessa, per uno di quei colpi di novità per cui la storia è storia, si mette a fare la critica di questi concetti, e nel modo più radicale con cui un concetto può criticarsi, sopprimendo la realtà che vi corrisponde, abolendo per così dire ogni sistema a cui potessero fare riferimento.

E il CAPOGRASSI, che intorno al problema della scienza del diritto sta scrivendo cose fra le più profonde che da tempo mi sia accaduto di leggere (1), osserva che, di fronte a una realtà di esperienze storiche radicalmente trasformate nelle loro radici economiche, nei loro assetti politici e giuridici ed anche nei loro sistemi ideali, la nostra scienza del diritto si trova in un momento quasi si direbbe di trepida incertezza. C'è una parte di essa che si volge ancora ai dogmi positivi desunti da assetti non più in atto e cerca di mettere il vino nuovo nell'otre vecchia; c'è una parte che si abbandona ai nuovi assetti, puramente trascrivendoli, senza la sufficiente elaborazione autonoma di pensiero che è proprio il lavoro della scienza; c'è una terza parte che quasi atterrita dal contrasto tra otre vecchia e vino nuovo si impone la dura e coraggiosa legge del formalismo, si rinchiude in una specie di ascetismo di fronte alla realtà e si muove in un sistema di puri concetti, purificati per quanto è possibile da ogni considerazione di contenuti concreti, sistema che può vivere solo in aria rarefatta dove il moto della realtà non arriva (2).

Abbiamo anche noi, e non da oggi, cercato d'individuare (3) queste varie correnti o tendenze; abbiamo combattuto, sentendo

---

(1) Vedi del CAPOGRASSI anche « *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici* » in Riv. Intern. di Filosofia del Diritto, 1939, p. 9.

(2) CAPOGRASSI, *Leggendo* etc., op. cit. p. 43.

(3) Vedi anche prima parte questo lavoro.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tutta l'attualità della realtà storica ancora in divenire ma che può essere colta e tradotta in termini riflessi e logici, coloro che si appoggiano ai vecchi dogmi o alla forma, vuota di contenuto, anche se ferma nella sua logica; sentiamo come una esigenza, che nasce dal nostro interno più che da una semplice esterna constatazione di fatti, che passato e presente, il passato che è vivo solo « nelle sue parti vive », il presente ancora non interamente fissato anche se tutto dispiegato nella realtà attuale, devono trovare in nuove forme di esperienza giuridica la loro unitaria sintesi e fusione.

Riconosco con Capograssi (1) che quello che c' è di comune in queste varie correnti è la passione nascosta e centrale che agita tutti e cioè il desiderio e il bisogno di qualche cosa di solido e di certo su cui fondare le proprie costruzioni: ma tutte le menti sono aperte alla realtà nuova, sono veramente sgombre da pregiudizi? Il primo fondamento solido e certo è di capire, d'intendere la grande esperienza storica di questa epoca rivoluzionaria, nei suoi ideali, più profondamente umani di quanto non si creda, nei suoi ordinamenti politici e giuridici, nelle sue formazioni economiche.

Le epoche rivoluzionarie come la presente sono benedette, scrive giustamente Capograssi (2), poichè la caratteristica di queste epoche, la loro vera superiorità etica sulle altre è la loro assoluta sincerità, perchè il mondo pratico si vede in queste epoche nella sua struttura, nelle sue vere finalità, nei suoi meccanismi, come fosse smontato pezzo per pezzo.

Ma una epoca rivoluzionaria come la presente non basta osservarla, bisogna intenderla, non basta conoscerla, bisogna capirla e per intenderla e capirla non basta liberarci da vecchi sistemi dottrinali: occorre il grande alimento della fede poichè questa epoca non l'abbiamo trovata radicata e incarnata in una concreta vita storica, ma è nata da noi e con noi, dalle nostre passioni e dalle nostre idealità, dal nostro spirito, l'abbiamo vista drammaticamente formarsi.

---

(1) Capograssi, op. cit. p. 44.
(2) Capograssi, op. cit. p. 46.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Ecco perchè è difficilissimo il compito della odierna nostra scienza del diritto costituzionale: non avendo ancora colto l'intimo punto dell'esperienza in cui vecchio e nuovo si uniscono, pecca inevitabilmente di eccletismo, non è arrivata all'unità.

L'esperienza giuridica assorbe i significati umani, cioè le affermazioni e posizioni politiche, che, per conseguenza, influiscono sul diritto. Il pensiero deve approfondire, osserva CAPOGRASSI proprio in ordine al diritto costituzionale (1), i *significati* della realtà politica e cogliere il nascere da essi delle istituzioni: difatti il rapporto corre tra diritto e *significato* delle affermazioni e realizzazioni politiche.

Cogliendo questi *significati*, ch'è poi il problema della nuova scienza del diritto costituzionale, si contribuisce anche alla precisazione e fissazione dei *principî generali* dell'ordinamento giuridico fascista.

I quali principî generali potranno essere precisati e fissati solo pensando interamente la realtà che ci sta di fronte e che costituisce l'oggetto della nostra speculazione scientifica, solo elaborando quei concetti che costituiscono nella loro logica la profonda struttura dell'esperienza.

## V.

Il concetto di costituzione, intendendo tale parola nel suo vero significato e non già in quello empiricamente politico e ristretto che serve a designare una speciale forma di governo, il governo costituzionale, non ha ancora avuto una precisa determinazione di contenuto anche perchè la dottrina con il termine « costituzione » suole esprimere più concetti (2).

---

(1) CAPOGRASSI, op. cit. p. 45 nota 1.

(2) Per la dottrina precedente il nostro ordinamento costituzionale vedi P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel;* ROMAGNOSI, *Scienza delle costituzioni*, 1849, vol. II, parte I. Vedi poi BRUNIALTI, *Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni*, 1896, I, p. 9; ARCOLEO, *Diritto costituzionale: dottrina e storia*, 1907, p. 47; ROMANO voce *Costituente* in Dig. Ital., parte 4ª, vol. VIII, p. 352 e *Corso di diritto costituzionale*, op. cit.; MICELI, *Stato e Nazione*, 1890 e *Principi di diritto*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Se per ordinamento costituzionale si deve intendere quel sistema di rapporti e quel complesso di istituzioni che sono fondamentali ed essenziali per l'esistenza di un determinato ordinamento statuale, inteso come unità oggettiva e concreta, tali rapporti e tali istituzioni devono essere quelli che direttamente e immediatamente ricevono dallo Stato una particolare configurazione giuridica; e costituzionale dovrebbe, quindi, essere, indipendentemente dal contenuto che si vuol dare all'idea di sovranità, il sistema dei rapporti inerenti alla sovranità dello Stato e l'organizzazione della sovranità stessa (1).

La sovranità intesa, conformemente ad un concetto unitario, come una qualità oggettiva immanente allo Stato, come un attributo della personalità dello Stato e del suo ordinamento giuridico: ossia posizione di assoluta indipendenza e di supremazia rispetto alle istituzioni e agli ordinamenti tutti che integrano l'organizzazione dello Stato e rispetto ai soggetti tutti, singoli e collettivi, che dal diritto statuale ricevono giuridica personalità (2).

La sovranità, divenuta elemento costitutivo dello Stato, è,

---

*costituzionale generale*, 1913; ORLANDO, *Principî di dir. costituzionale*, 1917 e *Lezioni di diritto costituzionale: diritto pubblico generale*, anno accademico 1927-28; DONATI, *Elementi di diritto costituzionale*, Padova, 1930; RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, ultima edizione; CHIMIENTI, op. cit. e *Manuale di diritto costituzionale*, Roma, 1918-20; CROSA, op. cit.; PRESUTTI, *Ist. di dir. costituzionale*, Napoli, 1920; ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di dir. costituzionale italiano*, Torino, 1913; MOSCA, *Appunti di dir. costituzionale*, Milano, 1921; PERASSI, *Ist. di dir. pubblico*, Napoli, 1921, etc.

(1) Vedi dottrina precedentemente cit. e particolarmente KELSEN, *Allgemeine Staatslehre*, 1925, p. 248 e segg.; *Hauptprobleme der Staatrechtslehre*, 1923, 2ª ed., p. 268 e segg. e 360 e segg.: *Zur Lehre vom öffentlichen Rechtsgeschäft* in Archiv. des öffentlichen Rechtes, 1923, p. 53 e segg. e 190 e segg. e *Das problem der Souveränitat und die Theorie des Volkerrechtes*, 1920; WALDEKER, *Thèorie generale de l'Etat*, 1920-22, vol. I, p. 60 e segg., vol. II, p. 486 e segg. e 568 e segg.; ESMEIN, *Eléments de droit constitutionnel francais et comparè*, 1927-28, vol. I, p. 447 e segg e 603 e segg.; HAURIOU, *Précis de droit constitutionnel*, 1929, p. 215 e segg.; NÉZARD, *Eléments de droit public*. 1931, p. 3 e segg.; RANELLETTI, *Principî di diritto amministrativo*, 1912, p. 171-172 e CROSA, *Il fattore politico e le costituzioni*, cit.

(2) In tal senso vedi pure ROMANO, *Corso* etc., cit., 1932, p. 53-57.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



come tale, una qualificazione dell'attività, del volere giuridico dello Stato, ad esso sempre inerente, qualunque possa essere il suo contenuto sostanziale (1). Difatti la scienza del diritto costituzionale non si occupa della sostanza intrinseca di tale potestà, ma ne considera esclusivamente l'aspetto formale, ossia le manifestazioni esteriori (2): ma in un momento di profonda rielaborazione della nostra scienza non sarà irrilevante lo studio del contenuto intrinseco della potestà dello Stato, delle materie che sono oggetto della potestà di esso, anche perchè non bisogna dimenticare ch'è nell'ambito politico che il concetto di sovranità ha avuto i più imponenti sviluppi in relazione al processo formativo dello Stato moderno.

Svuotata la sovranità di ogni contenuto e ridotta a pura forma si è potuto facilmente concludere che se il diritto pubblico in generale, il diritto costituzionale in modo particolare, è un complesso di relazioni giuridiche, secondo certe norme, il punto d'incontro di queste relazioni, l'unità delle norme che alle relazioni presiedono, è appunto la sovranità: ma l'esperienza ci ha pure insegnato che questa sovranità formale, vuota di contenuto, stava per frantumarsi di fronte alle forze politiche e sociali nuove in cerca di forme statali capaci, appunto, di dare un nuovo contenuto alla sovranità dello Stato.

Certo se lo Stato è il centro dell'ordinamento giuridico, se lo Stato come tale è il soggetto dell'ordinamento, se lo Stato è subbietto di diritto e la sovranità è la sua capacità, come ha detto il GERBER (3) e come ha svolto l'ORLANDO (4), la sovranità si presenta sì intimamente legata alla personalità che le due nozioni sembrano una sola: onde sovranità è una cosa sola con

---

(1) Vedi, oltre autori citati, CARRÈ DE MALBERG op. cit. vol. I, p. 69 e segg.; HAURIOU op. cit. p. 85 e segg.; CROSA, *Il principio della sovranità dello Stato nel diritto italiano* in Archivio Giuridico, 1933, pagg. 145-171 e *Diritto Costituzionale*, Torino, 1937, p. 56 e segg.; HÄNEL, *Deutsches Staatsrecht*, Lipsia, 1892, p. 15.

(2) Vedi CROSA, *Diritto Costituzionale*, cit. p. 56.

(3) GERBER, *Grundzüge des deutschen Staatsrechts*, Lipsia, 1880, p. 7, p. 19 e seg.

(4) ORLANDO, op. cit. *Principi*, p. 45. Per il nesso tra personalità e sovranità dello Stato vedi MICELI, op. cit. p. 115 e segg. e p. 133.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



lo Stato, sovranità vuol dire Stato, il quale è, e non può non essere che sovrano.

Così pure per le dottrine giuridiche che identificano lo Stato con l'ordinamento giuridico, sia che questo con il ROMANO si intenda come istituzione o col KELSEN come complesso di norme, la sovranità, come attributo dello Stato, è propria dell'ordinamento giuridico.

E' quindi all'essenza dello Stato che bisogna avere riguardo specie se sovranità vuol dire statualità in ordine alla nostra scienza: sovranità come capacità e potere, come attributo del pieno volere, sovranità assoluta che non vuol dire arbitraria [1]. E studiare l'essenza dello Stato, il contenuto della sua sovranità, della sovranità come suo attributo esclusivo, significa cogliere la sovranità nel concreto ordinamento giuridico statuale, nella sua validità positiva, nella sua posizione storica anche in relazione agli altri concreti ordinamenti giuridici e alla loro validità positiva [2].

Difatti il volere dello Stato si è storicamente posto eminente su tutti i voleri, subordinandoli, accogliendoli, riducendoli; la sua capacità ha disciplinato le altrui capacità, la sua potestà ha ridotto o soppresso le altrui capacità, la sua sovranità si è posta sulle sovranità inferiori.

Lo Stato è sovrano non per il solo fatto che attua il diritto, ma anche perchè lo emana o lo ammette. E lo Stato attua il diritto emanato da altri enti, perchè tale diritto è stato da esso fatto suo, riconosciuto, ammesso; ossia perchè lo Stato ha innalzato nel proprio ordinamento unitario i molteplici ordinamenti del mondo sociale.

Si è parlato e si parla di autonomia come potere, riconosciuto dalla costituzione o dalle leggi a persone giuridiche diverse dallo Stato, di dettare norme destinate a far parte dell'or-

---

(1) BATTAGLIA, *La sovranità e i suoi limiti*, estratto dagli Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 1939, p. 23 e segg. e p. 28.

(2) In questo senso vedi le acute osservazioni di BATTAGLIA, op. cit. p. 29 e 30.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



dinamento giuridico statuale, ma questa autonomia è sempre effetto di una creazione o attribuzione dello Stato [1].

L'unità dello Stato moderno non è data soltanto dall'unità politica, ma anche dall'unità giuridica: l'unità politica dello Stato non può assolutamente prescindere dall'unità giuridica, e l'ordinamento giuridico, che ci appare come un complesso, presuppone necessariamente lo Stato, il quale sta ad attestare che solo lui può adempiere alla funzione di ridurre ad unità il diritto.

L'essenza dello Stato Fascista, il contenuto dato dal Fascismo alla sovranità dello Stato, è nella funzione di soddisfare in modo totalitario a quella ch'è l'intima profonda vocazione di ogni Stato: realizzare, realizzare nel modo più pieno, sopra i molteplici singoli ordinamenti giuridici, il proprio unitario ordinamento, ricondurre all'unità gli ordinamenti giuridici che ha in sè, per poi meglio estrinsecare la sua volontà in ordine agli ordinamenti giuridici che ha dinanzi a sè e fuori di sè.

In questo senso, scrive acutamente il Capograssi, può dirsi che lo Stato non crea nulla nell'esperienza giuridica e insieme crea tutto [2]. Non crea nulla, egli precisa, perchè riconosce gli ordinamenti esistenti: solo li fa suoi, li avvera, li convalida, li autorizza, vale a dire li completa, svolgendoli nella loro esigenza, portandoli a quella totale verità che hanno in sè e della cui esplicazione hanno bisogno. E intanto il diritto dello Stato si può porre come preminente ed esclusivo, in quanto facendo suoi, riconoscendo, cogliendo o respingendo i varî ordianamenti dell'esperienza, può dirsi che riassume incorpora e sintetizza tutti i diritti della esperienza ricondotti a un principio unitario. E crea tutto, perchè esplicando l'ordinamento unitario, implicito in tutti gli ordinamenti, viene a dare vita a tutta una nuova esperienza nella quale i singoli ordinamenti, mantenendosi come tali, entrano come parti integranti nel tutto

---

(1) In tal senso tutta la nostra migliore dottrina: vedi Romano, Zanobini, Raggi.

(2) Capograssi, *Note sulla molteplicità*, op. cit., p. 32.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



dell'esperienza. E questo è, scrive CAPOGRASSI, il vero motivo del quasi invincibile convincimento specie dei giuristi che il solo diritto è il diritto statale: non perchè solo lo Stato sia il portatore della sanzione e della coazione o simili, ma perchè solo lo Stato riesce a soddisfare in uno dei modi più pieni quella esigenza di universalità e totalità che è nella intrinseca essenza e nella vita stessa costitutiva dell'esperienza giuridica (1).

Lo Stato non crea nulla perchè riconosce e poi crea tutto, ossia crea anche gli altri ordinamenti: ma allora che cosa sono questi altri ordinamenti? Possono dirsi tali?

La risposta è nella rigorosa logica del CAPOGRASSI: ma noi vogliamo cogliere l'aspetto statualistico, proprio per quell' invincibile convincimento.

Lo Stato è sovrano, è dotato di sovranità, è in una posizione di sovranità, « è un culmine dell'esperienza giuridica », come scrive CAPOGRASSI, non per il solo fatto che attua il diritto, ma sopratutto perchè, sia che lo riconosca sia che lo crei, è il solo ente capace di *dichiararlo* integralmente, ossia di dare al diritto tutti quei caratteri formali e sostanziali senza dei quali il diritto non esiste.

Lo Stato dichiara il diritto ogni qualvolta manifesta la propria volontà. Manifestazione di volontà politicamente e giuridicamente suprema, perchè se per attuarsi la volontà ha bisogno dell'azione, la volontà possiede pur sempre una priorità logica rispetto all'azione: è la volontà che impronta l'azione di rilevanza giuridica.

Difatti nel processo dell'attività statuale la volizione precede l'attuazione, la legislazione l'esecuzione, onde il momento primo, predominante, tipico dell'attività statale è il volere, il volere unitario, il volere per tutta la collettività, che in esso si impersona e che sostanzialmente. lo costituisce.

Al momento della normatività deve congiungersi il momento del potere, cioè della tutela del contenuto proprio degli altri ordinamenti da parte dello Stato. Onde momento specifico dello

---

(1) CAPOGRASSI, op. cit., p. 32.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Stato nella sua realtà concreta, oltre il diritto, il potere: momento specifico del diritto, oltre lo Stato, la normatività [1].

La giuridicità è forma immanente in ogni volizione statale, ha affermato FALCHI [2], e nessun ordinamento può dirsi extragiuridico o antigiuridico, sempre che sia voluto dallo Stato, in quanto esso Stato non può volere fuori del diritto. Ed esaminando il problema se lo Stato possa dirsi al di fuori ed al di sopra del diritto, egli precisa che se lo Stato può dirsi tale in rapporto ad un *determinato diritto,* perchè non gli si può opporre la giuridicità di un ordinamento passato e non più voluto, che non solo non è più il suo ordinamento, ma non è più diritto, non può mai dirsi in nessun momento fuori del *diritto in genere*: ossia lo Stato non è pensabile nè al di sopra nè al di fuori del diritto, poichè se la volontà è elemento essenziale della sua realtà, esso non può in nessun momento non essere volontà, non realizzarsi cioè attraverso atti volitivi, ossia attraverso il diritto [3].

Da questa affermazione ne deriva, secondo noi, non solo che la giuridicità è immanente in ogni volizione statale, ma che solo la norma giuridica statale è vera norma giuridica, in quanto ogni regola per entrare nella sfera giuridica deve ricondursi entro l'ambito della volontà dello Stato, ed in quanto solo questa riconduzione rappresenta il momento decisivo del processo differenziatore di quello che è diritto da quello che non lo è, l'elemento caratterizzatore vero e proprio del diritto, che è dato da una sua più energica ingiunzione rispetto ad ogni altra regola, ossia dalla sopraggiunta volontà dello Stato: donde la statualità del diritto.

L'attuazione storica dello Stato Fascista è di tradurre la materia normativa individuale e sociale nella forma giuridica di una propria unitaria volizione e con ciò arricchire la propria

---

(1) Vedi in questo senso, come già abbiamo avuto modo di rilevare, DE FRANCISCI, op. cit. p. 9.

(2) A. FALCHI, *La giuridicità della volizione statale e il concetto del diritto* in Riv. Lo Stato, 1931, p. 85.

(3) A. FALCHI, op. cit. p. 91-92.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



sovranità di un nuovo contenuto. Maggiore è il potere sovrano, restaurata, come si usa dire, è l'autorità dello Stato, perchè più larga è la sua attività; più vasto e complesso è l'ordinamento giuridico, perchè più vasti e varî sono i fini da raggiungere.

Lo Stato prima di legiferare, amministrare, giudicare, è sè stesso, cioè è potere politico, ha un pensiero ed una volontà diretti a porre e a determinare in modo concreto le direttive generali della sua azione e del suo indirizzo politico.

Unica ed indivisibile è la potestà statuale: una è logicamente l'attività statuale, mentre diverse sono le forme di essa, ossia le sue funzioni, i suoi poteri.

## VI.

Quindi è materia costituzionale non solo quanto concerne la formazione, la competenza, i rapporti e le modificazioni degli organi supremi dello Stato, ma anche, e anzitutto, l'ordinamento dello Stato nella sua unità e nei suoi principî fondamentali, ossia gli organi supremi e le relative funzioni, la posizione dei cittadini e delle istituzioni, sul fondamento storico-politico di quella determinata forma ed organizzazione statuale.

L'ordinamento costituzionale, come tutte le altre costruzioni giuridiche, si può elaborare formalmente e concettualmente, ma questa forma e concezione astratta dell'ordinamento e, quindi, dello Stato, presuppone un'intima e continua aderenza alla sostanza, al contenuto, alle cause storico-politiche, ai principî che esprimono, formano e danno vita giuridicamente all'ordinamento; e questo, in modo originale, nell'ordinamento dello Stato Corporativo Fascista, per quella identità, che in esso si realizza, tra società e Stato.

Lo Stato è un istituto permanente ed eterno, ma le sue forme sono mutevoli e varie [1]; e come la sua struttura è propria di un determinato momento storico, e perciò stesso coincidente

---

[1] Vedi intorno a questo punto argomenti svolti più ampiamente nel mio lavoro « *La realtà dello Stato e i suoi organi* », Sassari, 1935.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



col concreto ordinamento statale, così ogni mutamento della struttura è solo un mutamento, maggiore o minore, della sua forma, del suo ordinamento costituzionale.

Se muta il concetto fondamentale dell'autorità e delle condizioni inerenti ai rapporti sociali, mutano anche gli organi del potere statuale, le facoltà dei singoli e le norme giuridiche colle quali agiscono e nelle quali s'incontrano le varie sfere di attività dello Stato: ossia muta tutto l'ordinamento costituzionale nei suoi principî, organi ed istituti fondamentali.

Cambiando i principî fondamentali, espressione di una determinata realtà storico-politica, cambiano necessariamente anche tutti gl'istituti dello Stato: ossia quando un ordinamento costituzionale viene sostituito da un altro, è tutto un nuovo sisteam di diritto pubblico che prende il posto del primo.

Lo Stato è storicamente sempre un ordinamento giuridico unitario e permanente, ossia è, anche da un punto di vista formale, un vero e proprio organismo stabile, e non già un mero aggregato meccanico di forze in perpetua condizione d'instabilità.

Un popolo, scriveva il GERBER (1), non è la somma dei singoli uomini viventi in un dato momento, ma è un tutto unito spiritualmente in una comunità storica, che nella generazione vivente trova soltanto la manifestazione del momento.

Manifestazione che dà sostanza e forma all'ordinamento dello Stato, che fissa quell'ordine giuridico conformemente al quale deve esplicarsi l'attività dello Stato, che determina gli organi statuali secondo la natura giuridica delle loro rispettive funzioni: manifestazione che sorge e trova il proprio fondamento nella realtà storico-politica, ossia che questa realtà traduce in una corrispondente forma di ordinamento e organizzazione dello Stato.

Quindi ogni atto dello Stato è espressione giuridica della sua volontà quando sia attuato dagli organi competenti, e la suprema potestà pubblica è solo quella che emana dagli organi co

---

(1) GERBER, *Grundzüge des deutschen Staatsrechts*, 3ª ed., Lipsia, 1880, p. 126.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



stituzionali dello Stato, nel rispettivo e coordinato esercizio delle loro funzioni.

Ed organi costituzionali sono quegli organi cui è affidata l'attività immediata e diretta dello Stato e che godono, nei limiti del diritto obbiettivo, che li coordina fra loro, ma non li subordina l'uno all'altro, d'una completa indipendenza reciproca (1); ma, dal punto di vista giuridico più comprensivo, sono, tali organi, costituzionali non tanto per le funzioni loro proprie, quanto per la particolare posizione che assumono nell'ordinamento statale. Posizione che li fa essere organi istituzionali dello Stato, ossia necessari per individualizzare esso Stato in un dato momento storico, per dargli effettiva e concreta esistenza, per ridurlo da una semplice astrazione alla sua vera forma di organizzazione giuridica e alla sua vera sostanza di ente politico capace di organizzarsi per il raggiungimento dei suoi fini.

Ciascun organo dello Stato ha finalità e scopi specificatamente suoi: in modo particolare gli organi costituzionali.

I fini di ciascun organo non possono essere, da un punto di vista strettamente giuridico, fini propri dell'organo, poichè sono quegli stessi fini, e soltanto quelli, che lo Stato si propone appunto di raggiungere attraverso gli organi (2).

Gli organi hanno i fini che ad essi impone lo Stato: non sono mai gli organi, in senso rigoroso, che determinano a quali fini debba tendere lo Stato. Non è lo Stato che ha i fini degli organi, ma gli organi che hanno i fini dello Stato: lo Stato i fini li determina liberamente ed autonomamente, da sè stesso ed in sè stesso, con la sua sovranità, con la sua libera volontà, solo che per svolgerli e realizzarli ha bisogno degli organi.

In genere la dottrina nega giustamente una soggettività e personalità agli organi sul fondamento di una rigorosa identificazione tra Stato ed organo (3): noi crediamo invece che per

---

(1) ROMANO, *Nozione e natura degli organi costituzionali dello Stato*, 1898, p. 27: conforme tutta la dottrina.

(2) In senso contrario ESPOSITO, *Organo, ufficio e soggettività dell'ufficio*, Padova, 1932, p. 41 e vedere tutta la sua interessante costruzione.

(3) Vedi per tutti ROMANO, *Nozione e natura degli organi costituzionali dello Stato*, 1898, p. 43 e segg. e RANELLETTI, *Principî* cit., p. 174 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



meglio negare la soggettività si debba accogliere una distinzione, di puro carattere logico, come abbiamo svolto in precedente scritto (¹), tra Stato ed organi.

Ma senza esaminare ora questo problema dottrinale, è certo che non si può mettere sopra uno stesso piano giuridico il fine limitato dell'organo con il fine proprio dello Stato: il fine dell'organo è limitato da una volontà che non è mai la sua, il fine dello Stato è limitato, se di limite deve parlarsi, solo dalla sua stessa volontà.

Questo spiega perchè lo Stato e non l'organo abbia fini propri, perchè l'organo non possa concepirsi come soggetto giuridico: difatti per essere soggetto giuridico non basta che l'organo persegua solo i fini dello Stato, ma bisogna che abbia in sè stesso, come lo Stato, il proprio fine.

Ogni discussione sui fini dello Stato, che ogni tanto si sente sollevare, è giuridicamente oziosa, poichè i fini propri dello Stato, lungi dell'essere limitati, sono, per la natura stessa dello Stato, illimitati: lo Stato non ha limiti nella scelta dei propri fini ed uno Stato limitato nei propri fini sarebbe giuridicamente un assurdo. Lo Stato è potenza politica, è volontà di potenza: se muta il contenuto del suo volere sovrano, la sua volontà non può non dirigersi verso altri fini.

Uno Stato limitato nei propri fini non sarebbe uno Stato, poichè la scienza costituzionalista non può ammettere uno Stato limitato nella sua sovranità, nella sua libera autonoma volontà: quando uno Stato non vuole sovranamente, e nega quindi la proria intima profonda eterna natura, è uno Stato che non sente la propria volontà di potenza, è uno Stato che rinunzia a vivere e si avvia a morire.

Quindi non solo l'organo non ha, come lo Stato, un fine proprio (relativamente ai diversi momenti della vita politica e storica dello Stato), ma non ha neppure un fine illimitato, perchè non ha una propria ed indipendente volontà, ma la volontà dello Stato, perchè non ha un proprio e distinto potere, ma il po-

---

(¹) Vedi mio *La realtà dello Stato e i suoi organi*, estratto da Studi Sassaresi, 1935.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tere dello Stato, che nell'organo diventa attribuzione o sfera di competenza.

Che la costituzione fondamentale dello Stato, in base alla quale agiscono sia gli organi costituenti che quelli costituzionali, vada riferita in modo immediato e diretto allo Stato non può mettersi in dubbio. Ma se con tale ragionamento si vuol dimostrare che essa sia esclusivamente e soltanto attività dello Stato s'imposta male il problema, poichè lo stessò ragionamento dovrebbe altrimenti valere per ogni altra attività dello Stato, che realizzandosi attraverso gli organi non può non riferirsi sempre allo Stato.

Gli organi costituenti e costituzionali agiscono in base alla costituzione fondamentale dello Stato, ma questa stessa costituzione è opera dello Stato, come realtà ed unità, solo da un punto di vista logico, mentre in concreto è opera dello Stato solo ed in quanto abbia dato contemporaneamente vita ad organi costituenti.

Difatti in concreto è sempre possibile farla giuridicamente risalire all'organo che l'ha generata, poichè sempre, e necessariamente, ogni attività costituente o costituzionale o ordinaria dello Stato è attività dei suoi organi e non vi è attività dello Stato che non sia attività di un suo organo.

Gli stessi organi costituenti, che in un determinato momento storico della vita dello Stato pongon mano alla costituzione fondamentale e le danno vita forma forza giuridica, ripetono la loro origine da organi che, nel momento originario o rivoluzionario, hanno espresso la volontà dello Stato assumendo natura di organi.

Se una rivoluzione trasforma l'organizzazione fondamentale delo Stato, continua a sussistere lo stesso Stato con organi diversi, e, quindi, non sorge uno Stato nuovo: nuovo nelle idee politiche e nella struttura sociale, negli ordinamenti economici e giuridici, ma un mutamento della sua struttura e dei suoi organi è solo un mutamento maggiore o minore della sua forma, della sua costituziione, ossia perchè lo Stato, sia pure mutando politicamente la sua volontà, non perde mai la sua identità.

Ossia bisogna distinguere, come altra volta abbiamo det-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



to (1) e come ha accolto e sviluppato, anche recentemente, con grande acume, il PANUNZIO (2), la persona formale da quella sostanziale o meglio ideale dello Stato, se personalità dello Stato vuol dire non solo unità, ma anche continuità dell'unità di esso.

Le forme temporali dello Stato mutano e cambiano: lo Stato nella sua sostanza ideale, lo Stato in sè, è continuo ed eterno. Ed ecco perchè la stessa rivoluzione lungi dall'essere un fenomeno fuori o contro lo Stato, è un fenomeno dello Stato e nello Stato, un episodio della eterna ed immanente fenomenologia dello Stato.

L'unità del sistema statale esiste solo alla condizione che la sua volontà, come volontà dell'organica connessione e interdipendenza di tutte le forze sociali in esso operanti, si realizzi e si attui, e che ogni organo ed ogni elemento istituzionale operi al fine di unità e totalità nella misura e nel grado della sua competenza.

## VII.

Vedremo poi come questi concetti di Stato ed ordinamento costituzionale rispondano, e in quale senso e con quali estensioni o limitazioni, all'ordinamento positivo dello Stato Corporativo Fascista. Per ora vogliamo precisare che lo Stato Corporativo Fascista in quanto ordinamento costituzionale è Stato giuridico, purchè con tale denominazione s'intenda uno Stato il quale compie i suoi atti sulla base dell'ordinamento giuridico e non un ordinamento statuale di contenuto specifico o uno Stato limitato dal diritto.

Se per Stato giuridico si vuole intendere un ordinamento statuale di contenuto specifico, ossia uno Stato con determina-

---

(1) BIGGINI, *La realtà dello Stato e i suoi organi*, op. cit. p. 28 e pure *Alcune osservazioni intorno alla instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e alla sua legittimazione*, estratto da Scritti in onore di Mancaleoni, Sassari, 1938, p. 12 e segg.

(2) PANUNZIO, *Teoria generale dello Stato Fascista*, 2ª ed., Padova, 1939, pagg. 562-563.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



te istituzioni giuridiche, come forme democratiche di legislazione, diritti di libertà dei sudditi atomisticamente concepiti, divisione dei poteri, onnipotenza parlamentare, vincolo degli atti esecutivi del capo dello Stato alla controfirma di ministri responsabili, governo di gabinetto, indipendenza della magistratura, giurisdizione amministrativa etc., noi avremo uno Stato giuridico espressione di una determinata concezione storico-politica, ed erroneamente assunto come forma giuridico-dommatica capace di corrispondere a qualsiasi diversa sostanza istituzionale; ossia uno Stato giuridico in senso tecnico e non uno Stato giuridico solo ed in quanto attua la propria volontà e compie i propri atti conformemente all'ordinamento giuridico.

Ogni Stato non può non essere Stato giuridico in senso formale, in quanto appunto ogni Stato deve necessariamente essere un certo qualsiasi ordinamento giuridico (1): e l'erroneità della moderna dottrina della Stato giuridico infatti non consiste nell'affermazione che lo Stato non può non essere giuridico, ma nel concepire il diritto come un compito materialmente circoscrivibile dello Stato, mentre è la forma coessenziale di tutta l'attività statuale.

Se poi per Stato giuridico si vuole intendere uno Stato limitato dal diritto per spiegare concretamente il modo della sottoposizione al diritto vigente dello stesso Stato, al quale si fa risalire la posizione e la dichiarazione del diritto medesimo, fondandosi o sul concetto di autolimitazione o sulla teoria dei diritti pubblici subbiettivi o su quella dell'ordinamento giuridico (2), avremo una teorica senza vero fondamento scientifico: ar-

---

(1) Vedi KELSEN, *Hauptprobleme der Staatrechtslehre*, cit., p. 268 segg. e 630 segg. e *Zur Lehre vom öffentlichen Rechtsgeschäft* in Archiv. des öffentlichen Rechtes, 1923, p. 53 e segg. e 190 segg.: nel senso però di giungere alla formulazione di quella concezione normativistica, che noi abbiamo respinto.

(2) Per una più ampia critica della concezione dello Stato limitato dal diritto rimandiamo al nostro *Fondamento dei limiti all'attività dello Stato*, 1931 e alla bibliografia ivi citata con le varie critiche e ricostruzioni. Intorno all'evoluzione del concetto di Stato di diritto vedi l'importante studio del RAGGI, studio ancora attuale, su « *La parabola di un concetto* ». Per una distinzione fra la qualifica di Stato di diritto e quella di Stato giuridico vedi BALZARINI, *Teoria generale dello Stato e del diritto*, Roma, 1934, p. 291.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



bitraria e, quindi, non criticamente sostenibile sia dal punto di vista della scienza giuridica giuspubblicistica, sia dal punto di vista formale, per quanto attiene alla stessa costruzione giuridica elaborata in base al principio determinativo della Stato individualistico liberale, sostanzialmente assurda poi rispetto ad un ordinamento statuale fondato sopra diversi ed opposti principî determinativi e sopra una nuova concezione dello Stato, quale quella corporativa fascista.

Che lo Stato debba determinare in modo esatto e assicurare nella forma del diritto le vie e i limiti del suo operare, ch'è poi l'esigenza prima della concezione dello Stato giuridico espressa dallo Sthal (1), e che tutto il diritto pubblico venga riconosciuto quale diritto nel suo pieno significato, cioè, sopratutto, con la garanzia della tutela giurisdizionale (2), non significa opporre all'attività dello Stato un limite giuridico consistente o in diritti originari che lo Stato non potrebbe travolgere e annullare nel divenire della propria vita storico-politica o in obblighi che, derivando da precedenti manifestazioni della sua volontà, dovrebbe osservare anche se superati da una diversa e mutata manifestazione di volontà, ma bensì significa solo affermare, conformemente alla natura stessa dello Stato, che esso Stato non può non essere ordinato giuridicamente, ossia secondo regole che esprimono la sua volontà di organizzazione.

Del resto, a parte quel significato specifico che l'espressione « Stato di diritto » ebbe nel pensiero dei pubblicisti di orientamento individualista quali il Bähr, l'Humblodt e il Gneist (3), coloro che affermano il principio della subordinazione dello Stato al diritto in virtù della teoria dell'autolimitazione, come gli stessi Jhering (4) e Jellinek (5), non solo, non distin-

---

(1) Stahl, *Philosophie des Rechts*, Freiburg, 1847, vol. II, parte II, p. 137.

(2) Vedi il famoso articolo del Gierke nella Zeitschrift für die gesamten Staatswissenschaften, Tubinga, 1874, vol. XXX, p. 184.

(3) Vedi pensiero e critica di questi autori nel nostro *Fondamento dei limiti*, cit.

(4) Jhering, *Der Zweck im Recht*, p. 313, 366 segg.

(5) Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*, p. 302 segg. e 323 segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



guendo lo Stato dai suoi organi [1], pongono un limite giuridico allo Stato volendolo tuttavia porre all'arbitrio dell'autorità o al l'illegalità degli organi, ma anche escludono implicitamente la giuridica limitabilità dello Stato nell'esercizio dell'attività legislativa [2].

La verità è che nessun limite giuridico può opporsi all'attività dello Stato in quanto la giuridicità è immanente in ogni volizione statale e in quanto lo Stato col diritto obbiettivo pone solo una norma a sè stesso, la quale può mutare sia per il diverso atteggiarsi di opinioni, di necessità e di esigenze storico politiche, sia per il trasformarsi, conformemente a queste opinioni ed esigenze, di determinati rapporti e convinzioni: diversamente sarebbe inconcepibile un atteggiamento volitivo autonomo dello Stato e sarebbe assurda la concezione della sua sovranità assoluta [3].

La giuridicità dello Stato implica l'esistenza di proprie norme, come contenuto della propria volontà, ma queste norme valgono come limite rispetto ai suoi organi, in tutto subordinati e soggetti al suo volere, rispetto agl'individui, agli enti, alle organizzazioni che vivono nello Stato, non rispetto allo Stato stesso.

Quindi lo Stato Corporativo Fascista è Stato giuridico non come ordinamento statuale di contenuto specifico o come Stato li-

---

[1] Vedi per questa distinzione e per le teorie relative il nostro *La realtà dello Stato e i suoi organi* e la bibliografia ivi citata.

[2] Il RANELLETTI, *Polizia di sicurezza*, 1904, p. 250 scrive che l'enumerazione dei diritti fondamentali di libertà nelle carte costituzionali ebbe uno scopo di garanzia contro il potere legislativo e che queste dichiarazioni di diritti dovevano costituire dei limiti per la volontà dello Stato, non solo nelle funzioni amministrativa e giudiziaria, ma anche nella sua funzione legislativa, inquantochè con esse talvolta s'intendeva proibito al legislatore di emanare norme, che importassero nuovi limiti per questi diritti, tal altra s'intendeva fatto obbligo ad esso di seguire nella legislazione ulteriore alcuni principî determinati, ma tuttavia deve riconoscere e constatare l'inanità giuridica di questi intendimenti, dato che la legge ha sempre con sè la presunzione assoluta d'essere pura espressione del diritto. In questo senso una estesa dottrina che, per brevità, non citiamo, anche perchè nota.

[3] Per alcuni rilievi in ordine a questo punto vedi CROSA. *Il principio della sovranità dello Stato nel diritto italiano* in Archivio Giuridico, 1933.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



mitato dal diritto, ma perchè lo Stato è volontà e in quanto tale crea e dichiara il proprio diritto (1), perchè lo Stato è per sua natura giuridico, cioè regolato dalle proprie norme, qualunque sia il contenuto di esse, qualunque possa esserne la durata, perchè, infine, il diritto non è lo scopo dello Stato, ma la forma della sua attività, ossia la forma coessenziale di tutta la sua attività.

A qualunque scopo può dirigersi l'attività dello Stato, senza che venga mai ad alterarsi la forma e la natura giuridica di esso. E lo Stato italiano, trasformando il proprio ordinamento costituzionale e assumendo la struttura corporativa, non ha cessato di essere Stato giuridico, limitatamente a quel senso da noi precisato, ch'è poi il solo scientificamente legittimo, in quanto riguarda lo Stato nella sua forma universalmente giuridica.

## VIII.

Crediamo opportuno delineare brevemente le trasformazioni costituzionali operate dalla Rivoluzione Fascista in alcuni dei loro essenziali aspetti: aspetti che dovrebbero essere studiati ampiamente quando dovessimo esaminare i singoli istituti del nuovo ordinamento costituzionale.

E parliamo di trasformazione perchè se le istituzioni mutano, è vero mutamento solo quello che trasforma il vecchio ordinamento, che crea l'ordinamento dello Stato nuovo. Gli altri mutamenti, come avvertiva JELLINEK, sono svolgimenti, ossia sono mutamenti che dal semplice menano al complesso (2).

Le riforme costituzionali fasciste attraverso le leggi del 24 dicembre 1925, n. 2263 sulle attribuzioni e prerogative del Primo

---

(1) Per alcune importanti considerazioni PANUNZIO, *Lo Stato di diritto*, cit. e *L'unità dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, estratto, Modena, 1931: vedi per alcune critiche la mia nota *Unità politica e unità giuridica dello Stato* in Riv. Lo Stato, 1933.

Vedi anche CARISTIA, *Ventura e avventure di una formula* in Riv. Div. Pubblico, 1934, p. 388; BODDA, *Lo Stato di diritto*, Milano, 1925, p. 7 e segg. e PERGOLESI, *Sullo Stato di diritto*, Padova, 1930.

(2) JELLINEK, *Dottrina generale dello Stato*, pagg. 108-109.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Ministro, del 31 gennaio 1926, n. 100 sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, del 9 dicembre 1928, n. 2693 sull'ordinamento ed attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e del 19 gennaio 1939, n. 129 su la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, attraverso le molteplici leggi riguardanti la creazione dell'ordinamento sindacale-corporativo, il Partito Nazionale Fascista e molti altri aspetti ed istituti dello Stato, attraverso l'affermazione e la precisazione di principî politici e spirituali, attraverso le dichiarazioni della Carta del Lavoro, non hanno certamente lasciato integro nelle sue linee fondamentali, contrariamente a quel limite pregiudiziale che nel 1925 aveva imposto ai suoi lavori la Commissione dei Diciotto per lo studio delle riforme costituzionali [1], il precedente ordinamento dello Stato.

Gli sviluppi e la continuità della rivoluzione nell'ordine costituzionale corporativo e, sopratutto, nell'ordine politico e sociale, hanno dato al Fascismo un fondamento sempre più preciso e concreto, mentre le riforme sono apparse nel loro spirito e nella loro sostanza dirette non ad integrare ed a correggere gli istituti esistenti, ma a creare un nuovo unitario ordinamento costituzionale sulla base di tutta una nuova concezione e dottrina dello Stato.

Il Fascismo ha tutto toccato, tutto ha modificato: il mondo così ricco della vita associata nelle sue varie formazioni, lo Stato con i suoi problemi di funzioni, di struttura, di organizzazione, l'individuo con le sue esigenze.

Il Fascismo, come movimento e come concezione della vita e dello Stato, è opera di un solo Uomo, al cui pensiero bisogna sempre rifarsi, anche perchè nessuno prima di Lui concepì lo Stato come forza totalitaria, lo Stato-Popolo.

Ma a parte i principî politici contenuti nel pensiero di BENITO MUSSOLINI ed espressi nei nuovi istituti fondamentali dello Stato, a parte le condizioni storico-politiche che hanno dato vita

---

[1] Vedi *Relazioni e proposte della Commissione per lo studio delle riforme costituzionali*, Firenze, 1932, p. 9.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



al nuovo ordinamento costituzionale, è certo che la trasformazione operata dal Fascismo ha mirato non solo a contenere effettivamente nell'unità dello Stato tutte le forze spirituali e produttive della Nazione, ma anche a fare aderire lo Stàto alla società, di cui esso è forma e da cui non può astrarre e separarsi senza perdere, come lo Stato liberale, la sua base reale e insieme con essa la propria forza organica e la propria capacità organizzativa.

Ecco perchè una delle principali caratteristiche, forsa la più importante, dell'ordinamento costituzionale attuale è determinata dall'identificazione, che in esso si realizza, tra società e Stato.

L'importanza del problema dell'unificazione di tutta la vita sociale nello Stato è stata sempre compresa ed affermata da coloro che hanno avuto coscienza della necessità storica dello Stato, come forma del vivere sociale, e della sua missione politica: ossia la società intesa non come molteplicità disorganica o coesistenza esteriore, ma come originariamente organizzata ed unificata, ossia come Stato.

L'ordinamento costituzionale fascista non solo riconosce il valore sociale e pubblico dei fini perseguiti dalle associazioni sindacali, ma afferma anche la necessità politica che tali istituzioni diventino parti ineliminabili della complessa struttura sociale, ossia realizza l'unità sociale nello Stato assumendo queste istituzioni nella sua stessa organizzazione.

Quindi i fini dell'ordinamento costituzionale si estendono e lo Stato prende posizione di fronte a una quantità di fini sociali, cui lo Stato liberale era rimasto estraneo, come l'incremento demografico e l'educazione fisica, la razza, l'educazione morale e religiosa, la vita politica e la vita economica nella loro unità e in tutti i loro varî aspetti. Ossia lo Stato sempre più si arricchisce di funzioni sociali, incide e penetra nel tessuto della vita collettiva: e l'ordinamento si completa così di istituzioni professionali ed economiche, culturali e politiche.

Quanto maggiore è il potere e quanto più larga è l'attività dello Stato, tanto più vasto e complesso è l'ordinamento giuridico, perchè più vasti e varî sono i fini da raggiungere, come già abbiamo detto.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



Ma questi varî aspetti della vita sociale come vita statuale e le molteplici istituzioni vengono ricondotte nell'unità dello Stato per lo stesso principio affermato dalla Dich. I della Carta del Lavoro che « la nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui, divisi o raggruppati, che la compongono », e che tale « unità morale, politica ed economica si realizza integralmente nello Stato fascista ».

L'identità politica e giuridica tra Stato e Nazione, il principio dell'unità politica e dell'unità economica dello Stato, che si realizza attraverso il sistema corporativo, tendono non solo a valorizzare le forze di solidarietà morale contenute nella società nazionale, ma anche a subordinare i fini particolari degli individui ai fini superiori e generali della Nazione: solidarietà e subordinazione che difficilmente potrebbero ottenersi senza quella eticità dello Stato, che scaturisce dalla concezione fascista.

Quindi lo Stato non è soltanto un'unità morale e nazionale, ma anche un'unità politica ed un'unità economica.

Il Partito Nazionale Fascista, che realizza l'unità politica, si differenzia profondamente dai partiti intesi in senso tradizionale: elevato ad istituzione statuale, ed in quanto partito unico, fenomeno nuovo nella storia costituzionale (1), adempie ad una

---

(1) Vedi da un punto di vista critico e costruttivo l'importante lavoro sistematico dell'AMBROSINI, *Il Partito Fascista e lo Stato*, cit., p. 10 e segg. Vedi pure per diversità d'interpretazioni LIUZZI, *Il Partito Nazionale Fascista nel diritto pubblico italiano*, 1930, p. 75 e segg.; JEMOLO, *Natura giuridica del Partito Nazionale Fascista* in Riv. Diritto Pubbl., 1929, p. 550 e segg.; FERRACCIU, *La figura costituzionale del Gran Consiglio* in Riv. di Dir. Pubbl., 1929, p. 211; RANELLETTI, *Istituz. di diritto pubblico*, cit., p. 208; GIROLA, *Il Partito Nazionale Fascista* in Studi Urbinati, 1930, p. 1 e segg.; SALEMI, *Studi di diritto corporativo*, 1929, p. 9, *Lezioni di diritto corporativo*, 1930, vol. I, p. 149 e segg. e *Il Partito Nazionale Fascista e il suo diritto*, in *Il Diritto del Lavoro*, 1930, I, p. 240 e segg., per i quali il Partito è semplice persona giuridica non di diritto pubblico o organo costituzionale dello Stato o entità politica priva di personalità anche di diritto privato o persona giuridica di diritto pubblico con fini costituzionali. Per il DONATI, *Appunti di diritto costituzionale - Appendice*, 1929, p. 116, il Partito sarebbe inquadrato nella organizzazione dello Stato, come istituzione pubblica con propria funzione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



funzione fondamentale nella vita dello Stato fascista e nella continuità della rivoluzione.

Ed il partito unico sta anche a rappresentare, proprio da un punto di vista costituzionale, la negazione del sistema parlamentare, che presuppone il giuoco dei partiti politici che si contendono il potere per l'attuazione dei loro programmi (1).

Le categorie e i gruppi economici, i fattori in genere della produzione, subordinando i loro particolari interessi, organizzati nelle associazioni professionali legalmente riconosciute e nelle corporazioni, all'interesse generale, inteso come benessere e potenza produttiva della Nazione, vengono ad immedesimarsi con lo Stato dando concretezza economico-sociale all'unità politica (2).

La partecipazione dell'individuo allo Stato diventa intima viva e continua in quanto tale partecipazione riposa non sul concetto astratto ed atomistico di cittadino, ma in quello effettivo e concreto di cittadino produttore, ossia d'individuo membro di or-

---

(1) Vedi KOELLREUTTER, *Die politischen Partein in modernen Staats*, 1926, p. 71 e p. 86; MIRKINE-GUETZEVITCH, *Les nouvelles tendances du droit constitutionnel* in Revue de droit public, 1930, p. 517. Per l'importanza dei partiti politici nelle elezioni a sistema proporzionale vedi AMBROSINI, *Le trasformazioni del regime parlamentare e del governo di Gabinetto* in Riv. Dir. Pubblico, 1922, I, p. 186.

(2) Vedremo in modo esauriente a momento opportuno, negli aspetti e problemi di rilevanza costituzionale, l'ordinamento sindacale-corporativo: dell'ampia dottrina che si è venuta man mano creando terremo sopratutto conto BARASSI, *Diritto sindacale e corporativo*, 2a ed., Milano, 1934; CESARINI SFORZA, *Corso di diritto corporativo*, 3a ed., Padova, 1934; CARNELUTTI, *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, Padova 1928; COSTAMAGNA, *Diritto corporativo italiano*, Torino, 1929; PERGOLESI, *Istituzioni di diritto corporativo*, Torino, 1934; NAVARRA, *Introduzione al diritto corporativo*, Milano, 1929 e *La organizzazione sindacale e corporativa*, Napoli, 1935; PANUNZIO, *Il diritto sindacale e corporativo: programma, concetto, metodo*, Perugia, 1930; CHIARELLI, *Il diritto corporativo e le sue fonti*, Perugia 1930; TREVES, *Il regolamento intersindacale dei rapporti di lavoro*, Torino, 1931; MAZZONI, *L'ordinamento corporativo*, Padova, 1934. Di BOTTAI, oltre ai numerosi studi in riviste, *Il Consiglio nazionale delle corporazioni*, Milano, 1932 e *La Corporazione*, Firenze, 1933. Di VOLPICELLI e SPIRITO, gli studi comparsi dal 1928 in *Nuovi Studi di Dir. Ec. e Politica* e in questa Rivista. Inoltre le numerose monografie, note e discussioni in riviste e periodici e le importanti relazioni, comunicazioni e discussioni contenute negli *Atti del primo e del secondo congresso di studi sindacali e corporativi*, voll. 5, Roma, 1930 e 1932.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



ganismi nazionali, professionali ed economici, e, quindi, dell'unitario ordinamento politico dello Stato. Posizione, come vedremo, di rilevanza costituzionale [1], poichè giuridicamente muta lo stesso concetto di cittadinanza non solo dal punto di vista teorico ma anche da quello giuridico-positivo.

L'ordinamento costituzionale dello Stato fascista è, quindi, corporativo, non solo perchè lo Stato assume il sistema sindacale-corporativo per realizzare i fini economici e sociali della Nazione, ma anche in riguardo ad altri fini e in stretta relazione con numerosi organi costituzionali ed amministrativi. Ma, sopratutto, corporativo perchè tale è il principio fondamentale, ispiratore ed organizzativo dello Stato.

Però lo Stato corporativo, così inteso, non si risolve soltanto nella sua organizzazione costituzionale e diretta, ma anche in molte istituzioni, nelle quali si concentrano determinati interessi, dalla cui soddisfazione ne deriva per lo Stato il conseguimento di fini generali. Come e quanto sia rilevante questo problema nell'ordine costituzionale si vedrà determinando il valore giuridico dell'ordinamento corporativo propriamente detto e la soluzione da dare ad alcuni problemi particolari, che a questo valore direttamente si collegano.

A parte ogni discussione sulla natura e caratteri del diritto corporativo, è certo che il diritto costituzionale deve tener conto del principio corporativo, sia perchè esso influisce su molte parti dell'ordinamento costituzionale, sia perchè principî tradizionalmente costituzionali e quelli introdotti dalle riforme fasciste vengono ad esserne direttamente influenzati, sia, infine, perchè degli stessi istituti più caratteristici e fondamentali dell'ordinamento corporativo propriamente detto deve segnarne le linee e i caratteri generali.

---

(1) Da alcune recenti leggi, riguardanti l'organizzazione militare della nazione e l'istruzione militare dei cittadini, si è affermata l'inscindibilità di cittadino e soldato: così che si può sin d'ora rilevare che l'*affectio societatis*, che deriva dall'appartenenza del cittadino allo Stato, si accresce con la partecipazione ad altre istituzioni pubbliche e si concreta in una qualità positiva del cittadino in quanto produttore e soldato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Del resto per l'art. 12 della legge sul Gran Consiglio del Fascismo del 9 dicembre 1928, n. 2693, col quale è stata introdotta nel nostro diritto costituzionale la distinzione fra leggi costituzionali e leggi ordinarie ed è stata fissata, per le leggi costituzionali una procedura particolare, consistente nella obbligatorietà del preventivo parere del Gran Consiglio del Fascismo ([1]), si devono annoverare fra le leggi d'importanza costituzionale, e che tali sempre devono ritenersi, quelle concernenti l'ordinamento sindacale e corporativo. E. nonostante la genericità della formula, è certo che essa deve essere interpretata con riferimento ai soli principî fondamentali dell'ordinamento, non potendosi certo attribuire carattere costituzionale ad ogni particolare elemento di esso: principî fondamentali che non sono soltanto quelli contenuti nella Carta del Lavoro ma anche in altre leggi.

Sono quindi costituzionali, a parte la Carta del Lavoro, della cui natura giuridica ed efficacia costituzionale ancora in dottrina si discute ([2]), le leggi 13 dicembre 1928, n. 2632, con la quale il governo fu autorizzato ad emanare provvedimenti aventi forza di legge per la completa attuazione della Carta del Lavoro; 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro; 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni e 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle corporazioni. Difatti, a parte quella diretta ad attuare i principî della Carta del Lavoro, la legge del 3 aprile 1926 rappresenta l'atto istitutivo dell'ordinamento, in quanto

---

([1]) Per tutti i problemi relativi a questa distinzione e questa procedura vedi il nostro lavoro *La legislazione costituzionale nel nuovo diritto pubblico italiano,* Ravenna, 1931. Vedi anche ORIGONE, *Sulle leggi costituzionali,* Roma, 1937.

([2]) Vedi DONATI, *L'efficacia costituzionale della Carta del Lavoro,* cit. e la bibl. ivi ricordata. Discuteremo poi, per alcuni particolari punti, la tesi sostenuta dal Donati. Per ora rileviamo, da un punto di vista rigorosamente giuridico, il quale però non dà alla Carta del Lavoro il suo intrinseco valore costituzionale, che la recezione, operata dal decreto legislativo 13 dicembre 1928, n. 2632, non può intendersi in senso materiale, cioè nel senso che la legge abbia trasformato la Carta del Lavoro in atto legislativo, ma in senso formale in quanto essa avrebbe dichiarata obbligatoria la Carta per la futura legislazione nella materia corporativa.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



contiene i principî essenziali del sindacalismo fascista, i caratteri e le forme giuridiche dell'ordinamento e le prime linee del sistema corporativo, e le altre due determinano lo sviluppo del sistema stesso, specie in riguardo alla formazione e all'azione degli organi corporativi.

Perciò sono costituzionali non solo queste leggi, ma anche qualunque legge con la quale vengano modificate le parti costituzionali della Carta del Lavoro o delle altre leggi fondamentali del sistema (1), o vengano introdotti in esso principî nuovi: le quali leggi devono essere precedute dal parere obbligatorio del Gran Consiglio, secondo la stessa nuova formula di promulgazione, la quale deve attestare che tale parere è stato espresso (2).

## IX.

Si chiamano in genere costituzionali quelle leggi che hanno un contenuto attinente agli organi ed alle funzioni fondamentali dello Stato, che sono, cioè, intimamente connesse alla sua vita.

La costituzione di uno Stato è data, infatti, dall'insieme delle norme giuridiche che regolano l'ordinamento fondamentale dello Stato, ne istituiscono gli organi costituzionali, e di questi regolano la formazione e la competenza.

Ma non tutta la costituzione di uno Stato è, se così si può dire, nella costituzione, cioè nella costituzione originaria, che sorge con lo stesso ordinarsi di un popolo a Stato, poichè, col tempo, necessariamente, altre leggi di natura costituzionale completano, integrano, modificano, trasformano la costituzione originaria.

Appare, quindi, chiaro che le norme costituzionali, nel loro complesso, sono suscettibili di una distinzione, a seconda che ci si riferisca alla costituzione originaria dello Stato o alle norme successive, colle quali si sono introdotte integrazioni o modifica-

---

(1) Dico parti fondamentali o costituzionali poichè in ciascuno di essi testi legislativi, e nella stessa Carta del Lavoro, vi sono norme che, per la loro portata particolare, possono essere modificate senza che ciò importi un cambiamento nei principî generali dell'ordinamento.

(2) Vedi art. 1 legge 24 settembre 1931, n. 1256.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



zioni nella costituzione originaria o colle quali si sono, addirittura, trasformati aspetti fondamentali di essa costituzione originaria.

Le norme costituzionali successive presuppongono, come le norme legislative ordinarie, una procedura che disciplini l'attività legislativa, e se tale procedura sarà la stessa, sia per l'attività legislativa costituzionale che per l'attività legislativa ordinaria, le norme costituzionali saranno sullo stesso piano giuridico di quelle ordinarie. Cioè formalmente non potranno distinguersi, anche se si potrà tenerle distinte, per il loro contenuto, da quelle ordinarie.

Ogni nuova norma di carattere costituzionale viene ad aggiungersi al complesso delle altre norme costituzionali, acquista, inquadrandosi in tale complesso, lo stesso valore giuridico di queste, ma ogni distinzione tra legge costituzionale e legge ordinaria non può avere alcuna rilevanza giuridica formale.

In concreto mancherà l'elemento positivo capace di differenziare una legge costituzionale da una legge ordinaria, a parte la considerazione che la fisionomia, che può assumere un determinato testo di legge nel complesso delle sue disposizioni, non è mai ben delimitata, tanto è vero che vi sono delle leggi, che, pur rientrando nel sistema di altri rami del diritto, contengono delle norme giuridiche d'indole essenzialmente costituzionale.

In un ordinamento costituzionale, che non introduce formali positive distinzione fra le diverse categorie di legislazione, ogni parziale raggruppamento di leggi, che tenga conto o della materia o della efficacia o dell'ambito o della fonte di queste leggi, sarà utile da un punto di vista sistematico, ma non avrà alcuna rilevanza giuridico-costituzionale, poichè questi raggruppamenti, che potranno variare all'infinito, secondo i diversi punti di vista, non trovano alcun criterio obbiettivo differenziale in dottrina ed alcuna norma in diritto positivo.

Anche il criterio che volesse indicare come costituzionali in siffatto ordinamento quelle leggi cui spetta propriamente di precisare i punti fondamentali ed essenziali di tutto l'ordinamento giuridico, cioè le competenze originarie degli organi pubblici e le capacità elementari dei cittadini, o, più precisamente, le leggi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



che segnano le linee entro le quali si deve muovere ogni iniziativa pubblica e privata, sarebbe un criterio non scientifico, non obbiettivo, poichè spazierebbe in tutto il vasto campo dell'ordinaria attività legislativa dello Stato per differenziare, con una valutazione dscrezionalissima, le norme costituzionali da quelle che tali non devono ritenersi.

Per ammettere, quindi, questa categoria di legislazione nel sistema del diritto costituzionale, occorre una norma positiva che la distinzione fra legge costituzionale e legge ordinaria introduca, esplicitamente dicendo quali materie si debbano sempre ritenere di natura costituzionale: ossia che fra legge costituzionale e legge ordinaria, sulla base di un diverso procedimento di formazione, sulla base, cioè, di più rigorose forme, si specifichi un contenuto e si stabilisca, in tal modo, una gerarchia di ordine giuridico tra le due categorie di norme.

La essenziale caratteristica giuridica capace di differenziare le leggi costituzionali da quelle ordinarie deve, difatti, riporsi esclusivamente nella più elevata forza formale inerente alle prime, nelle speciali e più rigorose forme contemplate nell'ordinamento costituzionale per la loro formazione e modificazione.

Ed, appunto, in difetto di norme positive e di organi o procedimenti speciali, la più autorevole dottrina italiana ha sempre affermato la non esistenza di vere caratteristiche giuridiche capaci di differenziare le leggi costituzionali da quello ordinarie, e, per conseguenza, il principio della derogabilità delle prime attraverso leggi ordinarie, ossia attraverso gli ordinari organi legislativi.

Leggi formalmente ordinarie e riguardanti materie sostanzialmente costituzionali, non potevano certamente assicurare alle norme costituzionali quel grado superiore che, nella gerarchia delle norme giuridiche, gli si voleva assegnare almeno dal lato sostanziale.

Solo con la legge sul Gran Consiglio, colla quale si è inteso, fra l'altro, di circondare con particolari cautele la modificazione degli ordinamenti fondamentali dello Stato, la distinzione fra legge costituzionale e legge ordinaria è venuta, come già abbiamo detto, ad acquistare rilevanza giuridica. Con una norma, che di-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



sciplina la procedura che si deve seguire per tutte le modificazioni alle leggi di carattere costituzionale, all'ordinamento costituzionale in genere, si è introdotto il concetto di legge costituzionale e si è dichiarato esplicitamente quali materie devono sempre considerarsi di carattere costituzionale [1].

## X.

Ma il Fascismo, com'è noto, non si è limitato ad introdurre una distinzione tra legge costituzionale e legge ordinaria: ha rivoluzionato tutto il sistema delle fonti del diritto sia per la posizione ch'è venuta acquistando la figura del Capo del Governo anche in ordine alla funzione legislativa, sia per la legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche e per la legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e per le varie leggi sindacali corporative, già ricordate.

Vi sono leggi formali, approvate dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dal Senato, separtamente riuniti in assemblea, e sono quelle indicate nella prima parte dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, e leggi formali approvate, invece, per ciascuna delle due Camere, dalle rispettive commissioni legislative, di cui agli art. 12 e 13 di detta legge.

Ferma, poi, restando la potestà regolamentare del Governo, disciplinata dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, nonchè la potestà legislativa nel caso di delegazione legislativa, secondo l'art. 3 n. 1 di detta legge, la potestà normativa del Governo non si esercita più nella forma straordinaria del decreto legge, il quale, per l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, resta li-

---

(1) Per tutte le questioni sorte in dottrina intorno al valore di tale distinzione, alla procedura e ai limiti degli organi legislativi, al valore della elencazione contenuta nell'art. 12 della legge sul Gran Consiglio, alla possibilità di un controllo di costituzionalità e al carattere rigido o flessibile della nostra costituzione, vedi il mio lavoro su *La legislazione costituzionale nel nuovo diritto pubblico italiano*, Ravenna, 1931 e per la dottrina successiva ORIGONE, op. cit.; ESPOSITO, *La validità delle leggi*, Padova, 1934 ed anche ROSSI, *La elasticità dello Statuto italiano* estratto dagli Scritti per Romano, Padova, 1939 e MARCHI, *Sul carattere rigido o flessibile della costituzione italiana* in Scritti per Vacchelli, Milano, 1938.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



mitato ai casi di necessità per causa di guerra, alle urgenti misure di carattere finanziario e a quei progetti di legge per i quali le commissioni legislative competenti per materia delle Camere non vi abbiano adempiuto nel termine prescritto.

Competenza normativa del Governo quest'ultima certamente più larga, come ho rilevato in altro scritto (1), di quella preveduta dal n. 2 dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926 perchè demanda all'apprezzamento discrezionale del Capo del Governo di decidere il ricorso alla forma del decreto legge quando le commissioni non abbiano adempiuto nel termine prescritto alla loro funzione o entro quel maggior termine concesso, come proroga, dal Capo del Governo. E siccome siamo nelle materie devolute in linea generale alla competenza delle commissioni, si vede quanto ampia diventi, sia pure ristrettamente a tale ipotesi, la competenza normativa del Governo.

Infine per l'art. 19 della legge costituzionale n. 129 le norme corporative e gli accordi economici collettivi, quando stabiliscano contributi, sotto qualsiasi forma o denominazione, a carico degli appartenenti alle categorie cui si riferiscono, possono essere presentati, a giudizio del Duce del Fascismo, Capo del Governo, dopo l'esame del Comitato Corporativo Centrale, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, perchè siano sottoposti all'esame ed alla approvazione della commissione legislativa competente, o, se occorra, di più commissioni riunite. Nel caso in cui la commissione o le commissioni riunite propongano emendamenti al testo elaborato dalle Corporazioni, l'approvazione deve essere deferita all'assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Il testo definitivo è poi trasmesso dal Presidente della Camera al Duce del Fascismo, Capo del Governo, che lo promulga con proprio decreto.

Ossia s'introduce una nuova specie di leggi economiche, emanate dal concorso delle Corporazioni, del Comitato Corporativo Centrale, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, del

(1) Vedi mio lavoro su *Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel nuovo ordinamento costituzionale*, cit. p. 20.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



Capo del Governo, con esclusione, anche formale, del Senato e della Corona.

Abbiamo poi le molteplici forme di norme giuridiche di competenza degli organi corporativi e delle associazioni professionali legalmente riconosciute, ossia le fonti corporative che continuano a restare imprecisate nella loro corrispettiva efficacia e in confronto alle competenze legislative proprie della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato.

Il problema delle fonti del diritto, problema importantissimo, che non poteva qui che essere accennato, dovrà trovare la sua soluzione e sistemazione nei principî generali dell' ordinamento giuridico fascista: non solo per instaurare ed assicurare un vero e proprio ordine obbiettivo della legalità, ma anche per definire il carattere di attribuzione costituzionale di competenza ad emanare norme giuridiche, affinchè le fonti sostanzialmente diverse l'una dall'altra rimangano graduate in un rapporto gerarchico determinato dalla loro natura giuridica.

Questo problema nell'ordinamento costituzionale fascista è certamente il più complesso, poichè si dovrà stabilire la materia propria delle varie categorie di norme e i procedimenti di formazione, ossia i diversi modi di manifestarsi dell'attività normativa, e implicitamente risolvere se alla legge formale si debba riconoscere ancora o no quella particolare efficacia, ossia da un lato l'insindacabilità e l'inderogabilità da parte di ogni altro organo dello Stato, dall'altro lato la sua virtù abrogatrice di ogni precedente legge, formale o sostanziale, che sia con essa incompatibile.

Bisogna tener presente che con la creazione dell Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono rientrate nella competenza degli organi legislativi materie già attribuite precedentemente al Governo, che si è resa più agile la produzione legislativa, trasformando, insieme alla struttura, le funzioni della Camera, che l'attività legislativa è venuta ad assumere aspetti e forme di esercizio profondamente diversi da quelli del passato, che la Camera e il Senato sono organi di collaborazione con il Governo nella formazione delle leggi: sono quindi venute a cadere le critiche rivolte in passato all'onnipotenza legislativa del Parlamento, il quale era tutto politicamente e giuridicamente, non

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



perchè facesse le leggi, ma perchè deteneva sostanzialmente il potere di governo, perchè determinava l'indirizzo politico, perchè comandava e dirigeva gli altri organi costituzionali.

La funzione direttiva politica assorbiva la funzione legislativa: di qui l'accresciuta attività normativa dei governi, degli altri organi dello Stato, di qui il formarsi di nuove attività normative.

Bisogna inoltre ricordare lo spirito dell'art. 19 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e l'art. 20 che prevede una consulenza pre-legislativa da parte delle Corporazioni.

Allora anche le norme corporative e gli accordi economici collettivi troveranno il loro definitivo assetto tra le fonti del diritto: nell'organo legislativo, nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni, si incontrano e si unificano il Partito e le Corporazioni, da tale organo emana la legge, come volontà generale ed unitaria, come volontà istituzionalmente e gerarchicamente costituita.

## XI.

Un altro dei principî, che troverà posto tra i principî generali dell'ordinamento giuridico fascista, sarà quello per cui l'organo legislativo si costituisce e si rinnova direttamente e perennemente secondo la logica del nuovo sistema costituzionale attraverso le due istituzioni, Partito e Corporazione, sostanzialmente popolari, formalmente statuali.

I due Consigli Nazionali, del Partito e delle Corporazioni, che sono le istituzioni popolari statualmente più rilevanti, confluiscono immediatamente nell'organo legislativo attraverso i loro stessi dirigenti, che emergono dal seno della viva vita di tali istituzioni.

Nuova concezione e nuova struttura della rappresentanza che stanno ad indicare come il principio costituzionale fascista sia un diverso e più compiuto modo di intendere ed organizzare la sovranità dello Stato, ossia la sovranità che si realizza direttamente e compiutamente in quanto il popolo non è fuori o prima dello Stato, non è un corpo intermedio, come nello Stato par-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



lamentare, ma è, bensì, permanentemente tutto organizzato nello Stato, in istituzioni statali, sì che Stato e popolo sono una perfetta identità.

Anche la posizione e le attribuzioni del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e quindi i suoi rapporti con il Capo dello Stato e con i Ministri, dovranno trovare posto tra i principî generali dell'ordinamento giuridico fascista; la figura del Duce del Fascismo, Capo del Governo, costituisce uno di quei principî istituzionali positivi, che serve a caratterizzare un dato ordinamento costituzionale.

Se il motivo politico dominante della legge del 31 gennaio 1926 fu quello di dare al Governo una potestà normativa per affermare e realizzare, rompendo la vecchia tradizione di un perpetuo antagonismo tra Parlamento e Governo, il principio di una collaborazione fra organi di governo ed organi parlamentari nel processo di formazione delle leggi, la legge del 24 dicembre 1925 assegnando la somma dei poteri e delle responsabilità nel Capo del Governo rafforzò la funzione esecutiva, la rese omogenea, unitaria, svincolò il Governo dalle Camere, precisò la preminenza della funzione di Governo intesa come direttiva e coordinatrice di ogni altra attività dello Stato.

Le successive leggi costituzionali e la legge del 19 gennaio 1939 hanno sempre meglio precisata la figura del Capo del Governo, come titolare di una propria generale potestà, la potestà di Governo.

Di qui il passaggio della direzione del Governo da un organo collegiale, il Gabinetto, ad un organo individuale, il Capo del Governo e la posizione d'indipendenza sua e dei suoi Ministri rispetto alle Camere.

Di qui la concezione del Parlamento, organo d'integrazione del Governo, non organo che ne condiziona l'esistenza o la creazione o l'attività.

Difatti i caratteri e i limiti della funzione legislativa secondo il nuovo sistema non si possono intendere se non partendo dal presupposto costituzionale che la funzione di governo è superiore e prima della funzione legislativa e diversa dalla semplice funzione esecutiva.

Ecco perchè la Camera dei Fasci e delle Corporazioni e il

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



Senato del Regno sono organi di collaborazione col Governo nella formazione delle leggi, o, più esattamente, col nuovo organo supremo complesso Corona-Capo del Governo.

Ciò che spiega e giustifica perchè gli organi legislativi non possono manifestare volontà e direttive diverse da quelle determinate dagli organi supremi dello Stato secondo i principî fondomentali della dottrina politica fascista: principî fissati, svolti, interpretati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo e dall'azione del Partito.

La trasformazione costituzionale operata dal Fascismo non riguarda, quindi, soltanto alcuni particolari organi costituzionali del precedente ordinamento o la creazione di nuovi organi, ossia non si esaurisce in alcuni particolari istituti e principî, per lasciare integro nel proprio fondamento il vecchio ordine costituzionale, ma bensì riguarda tutto l'ordinamento statuale per trasformarlo nei suoi istituti e nei suoi principî.

Le affermzazioni fondamentali della Carta del Lavoro, il partito unico, l'organizzazione corporativa dello Stato, le nuove istituzioni di ordine politico, sociale ed economico, i presupposti della concezione fascista, i principî storico-politici che sostengono ed informano di sè il nuovo ordinamento costituzionale, stanno ad attestare come profonda sia la trasformazione rivoluzionaria fascista e come investendo il vecchio ordine abbia diversamente determinata, nella sostanza e nella forma, tutta l'organizzazione dello Stato.

Ossia la trasformazione costituzionale fascista non si risolve in alcune e specifiche istituzioni giuridiche, capaci di coesistere con altre informate ad altri principî, ma è un principio unitario storico-politico che realizza un nuovo ed unitario ordinamento costituzionale.

• • •

In un prossimo articolo vedremo, più concretamente, gli aspetti fondamentali di ciascun organo ed istituto costituzionale: faremo seguire uno schema di carta costituzionale, ossia dei principî generali dell'ordinamento giuridico fascista.

**Carlo Alberto Biggini**

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

## Finanza e struttura economica *

SOMMARIO: 1. Accentramento dell'economia sociale. — 2. Vita di ciascun soggetto economico come circolo: afflusso di reddito - deflusso di reddito. — 3. Finanza come economia del soggetto stato. — 4. Due tipi di economia sociale: plurisoggettiva e unisoggettiva. — 5. Il reddito sociale, fenomeno fondamentale nell'uno e nell'altro tipo. — 6.-7. Finanza in economia sociale plurisoggettiva. — 8. Finanza in economia sociale unisoggettiva. — 9. Condizioni sufficienti perchè lo stato sia unico soggetto dell'economia sociale. — 10. Distribuzione delle ricchezze tra gli individui in economia sociale unisoggettiva. Possibilità di esistenza di pseudo-prezzi e di pseudo-tributi. — 11. Conseguenze negative e positive sulla vita individuale, e quindi sociale, dell'accentramento economico.

1. — Se si volessero cercare le circostanze che hanno determinato e via via determinano il sempre maggior accentramento della vita economica delle società politiche alle quali, come individui, apparteniamo, si risalirebbe e ci si arresterebbe infine a due fonti diverse, ed eterogenee, di tale storico svolgimento: prima fonte, ideale, dello spirito umano, il quale quanto più nei secoli è divenuto consapevole tanto più ha avvertito la repugnanza delle disparità individuali nell'uso e nel godimento delle ricchezze e tanto più quindi si è sforzato di attuare il principio dell'eguaglianza dei singoli di fronte ai beni della terra: e tale eguaglianza è consentita e può esser garantita appunto dall'accentramento; seconda fonte, tecnica, del mondo delle cose mosse dagli uomini, costituita dal noto fenomeno dell'amplia-

---

* Prolusione al corso ufficiale di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Pisa, per l'anno accademico 1939-40.

Questo scritto è un ideale seguito degli altri *Convenienza sociale ed economia vincolata* e *Moneta ed economia vincolata*, apparsi rispettivamente nei fascicoli dell'agosto 1937 e del marzo 1938 del « Giornale degli economisti », e *Capitale*, voce del « Dizionario enciclopedico bancario » (Sperling e Kupfer, Milano).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



mento delle imprese, il quale ha via via generato, direttamente e riflessamente, la costituzione di sempre nuovi quasi-monopolî e monopolî privati, e quindi la generica convenienza sociale e molto spesso la concreta necessità dell'ulteriore e definitivo accentramento di essi nell'ente giuridico nel quale la società politica, come un tutto, si esprime, cioè lo stato. E' fuori dubbio che l'attività della prima fonte, ideale, aspirazione degli uomini buoni di tutti i tempi, è stata ed è agevolata, anzi quasi resa concretamente possibile, dal provvidenziale manifestarsi, imprevisto e imprevedibile, dell'attività della seconda fonte, tecnica: è merito imperituro di Carlo Marx, qualunque sia il valore che oggi possiamo attribuire alle sue costruzioni teoriche e alle sue illazioni politiche, aver colto il nesso che congiungeva il fenomeno dell'ampliamento delle imprese all' attuazione di antichissime e degnissime aspirazioni dello spirito umano.

2. — Se dal concetto comune, e del resto assunto e teorizzato fin qui anche dalla scienza, di « impresa » estraiamo il più intimo e sostanziale concetto di « soggetto economico », ci accorgiamo che sono e possono chiamarsi « imprese » tutti gli enti umani soggetti appunto di vita economica, individuali o plurindividuali; e viceversa, e forse meglio dal punto di vista del comune discorso, ci accorgiamo di poter sostituire sempre all'espressione « imprese » l'espressione « soggetti economici », o semplicemente, perchè si sa che siamo nel campo dell'economia, l'espressione « soggetti ».

La vita di ciascun soggetto economico, o, che è lo stesso, l'economia di ciascun soggetto, consiste nella immissione di ricchezze entro la sfera della sua disponibilità e nella emissione, o con linguaggio più proprio nell'impiego, delle ricchezze stesse: un circolo vitale, dunque.

La immissione di ricchezze, in qualunque modo essa avvenga, è pel soggetto produzione; l'impiego può dirigersi o sboccare all'ottenimento di nuove ricchezze, e cioè pel soggetto a nuova produzione, e sarà impiego-capitale, o può esser voluto o risultare privo di ottenimento di nuove ricchezze e sarà impiego-consumo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



E' evidente che la vita del soggetto è tanto più efficiente, quanto maggiore è l'entità dell'impiego-capitale rispetto all'entità dell'impiego-consumo.

La produzione, e cioè la immissione di ricchezze, vista continuativamente nel tempo, si chiama reddito.

La vita di ciascun soggetto economico è tutta racchiusa quindi nel fenomeno del reddito e dell'impiego del reddito.

3. — L'ente giuridico nel quale la società come un tutto si esprime, cioè lo stato (ed insieme ed eventualmente altri enti giuridici minori analoghi, delegati o non delegati dallo stato), ha una sua vita economica, ha una sua economia: esso è soggetto di economia; e la sua vita economica, come quella di ciascun soggetto, si esplica entro il circolo produzione di ricchezze — impiego di ricchezze.

L'economia del soggetto stato si chiama finanza.

Studiare la finanza significa appunto studiare l'economia dello stato, inteso lo stato come soggetto economico precisamente distinto da tutti gli altri soggetti economici, piccoli o grandi, eventualmente conviventi.

Come avviene la produzione di ricchezze da parte dello stato? come cioè lo stato ottiene il suo reddito?

E come, da parte dello stato, avviene l' impiego di ricchezze, cioè l'impiego del suo reddito?

Rispondere significa cercar di comprendere i rapporti che intercedono tra finanza e struttura economica sociale, e comprendere che la finanza è un fenomeno direttamente dipendente appunto dalla struttura economica della società intera, che anzi la finanza è un lato, uno dei molti lati apparenti o appariscenti, del fenomeno unico e immannente dell'economia sociale.

4. — L'economia sociale può, strutturalmente, presentarsi orientata verso uno di due poli: può cioè presentarsi con una struttura plurisoggettiva o con una struttura, almeno nella sua significativa prevalenza, unisoggettiva.

La struttura plurisoggettiva è stata di gran lunga la più comune nei secoli e quella nella quale si è svolta la fervida a-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



scesa economica dell'umanità occidentale nell'êra moderna.

La struttura plurisoggettiva implica gli scambî tra i singoli soggetti; implica per gli scambî sistematicamente ripetuti la costituzione dei rami di scambio o, come anche si può dire e si dice, la costituzione dei mercati particolari (orientati a loro volta verso la concorrenza o il monopolio) onde risulta il mercato generale; implica l'espressione concreta del valore, cioè il prezzo, e quindi l'apparato obiettivo di relazione tra i singoli soggetti economici il quale è la moneta.

La struttura unisoggettiva evidentemente non implica e non conosce scambî, nè mercati, nè prezzi, nè moneta.

Entro ciascuna delle società politicamente costituite tende a prevalere, al nostro tempo, la struttura economica unisoggettiva; onde la struttura plurisoggettiva è veramente efficiente, al nostro tempo (tuttavia come può, data la scarsità dei soggetti), in quella super-società economica che è costituita dalle varie società politicamente costituite, cioè nel campo della economia, come la si chiama, internazionale, o, come oramai meglio la si chiamerebbe, interstatale.

5. — Una società economica unisoggettiva è, rigorosamente, un soggetto economico?

E' evidente che essa è un soggetto economico, anzi, entro l'ambito sociale, è *il* soggetto economico, con la sua vita ben definita di immissione, o afflusso, di reddito, e di emissione, o deflusso, o impiego di reddito.

Ed è soggetto economico una società economica plurisoggettiva?

No: soggetti sono i componenti, singolarmente costituiti, e nei singoli rapporti economici, da individui, o gruppi d'individui, o anche da enti astratti (come le fondazioni giuridiche); non è soggetto la società.

Tuttavia sempre che la mente umana si è elevata alla visione razionale dell' economia sociale come economia di società plurisoggettive, quali sono state le normali società fino al nostro tempo, essa è stata intimamente costretta a considerare la società come un *quid unicum*, risultante dalle convergenti o di-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



vergenti azioni e reazioni dei soggetti economici componenti: a considerare, con altre parole, la società come un sistema economico.

Dalla società unisoggettiva si trae quindi la visione di soggetto economico; da quella plurisogettiva la visione di sistema economico.

Ma sono poi così diverse queste due visioni ai fini sostanziali del problema economico della società considerata economicamente come un tutto? No: dire « società considerata economicamente come un tutto » significa appunto esprimere una esigenza che trova la sua soddisfazione piena, obiettiva e soprattutto *semplificata* nella società unisoggettiva; e soddisfazione egualmente piena, anche obiettiva ma di una obiettività da raggiungersi a traverso un certo sforzo subiettivo, e *complicata* nella società plurisoggettiva.

Il problema economico di una società considerata economicamente come un tutto è il solito problema economico di ogni soggetto: nel caso di società unisoggettiva il problema si rivolge ad un soggetto effettivo, nel caso di società plurisoggettiva ad un soggetto figurato. Ed il problema è: afflusso del reddito — deflusso o impiego del reddito; o con altre parole: produzione di ricchezze — impiego di ricchezze.

Il valore del reddito ottenuto e il valore del reddito impiegato da parte di un soggetto, convivente con altri soggetti in una società plurisoggettiva, possono esser misurati da quel metro economico che appunto scaturisce dallo stesso fenomeno dei rapporti intersoggettivi e che è la moneta; il valore del reddito ottenuto e il valore del reddito impiegato da parte di una società isolata considerata economicamente come un tutto, sia plurisoggettiva sia unisoggettiva, non possono esser misurati che da ciò in cui il reddito stesso, attivo o passivo, consiste e cioè dalla massa di ricchezze: o più analiticamente ancora, dalla massa di energie economiche, energie cioè atte a produrre, a ottenere nuove ricchezze; le quali energie economiche sono le energie personali e le energie extra-personali, cioè esse stesse ricchezze: prima e seconda classe di energie nella loro reciproca migliore combinazione produttiva. Quando la massa di energie

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



economiche ottenute entro il periodo che s'intende osservare è maggiore della massa di energie economiche impiegate entro il periodo stesso, la società come tale, sia unisoggettiva sia plurisoggettiva, ha risolto il suo problema economico, in quel periodo, positivamente. In tale periodo sarebbero stati anche possibili, senza danno emergente per la società come tale, impieghi improduttivi entro il limite del constatato supero di energie economiche: certo tale supero sarebbe diminuito tanto più quanto più fosse aumentata l'entità degli impieghi improduttivi.

6. — Si cerchi ora di comprendere come si svolge la essenziale vita economica dello stato in una società politica di struttura economica plurisoggettiva e in una società politica di struttura economica unisoggettiva.

Nel primo caso, che, si ripete, è stato storicamente di gran lunga il più comune fino ai nostri giorni, il soggetto stato, convivente con altri soggetti, trae il suo reddito ordinario da varie fonti: demanio privato, o fiscale, in significato proprio, diretto cioè solo a procurare un reddito al soggetto stato e la cui importanza, nel tempo, s'è via via ridotta; pubbliche imprese, alle quali può correttamente aggregarsi quel che può anche apparire quale demanio privato, ma si rivela poi non essere perchè non diretto solo e sostanzialmente a procurare un reddito al soggetto stato, ma soprattutto diretto a servire interessi sociali; pubblici istituti; e, massimamente avvolgente e sempre più vasto, il sistema dei tributi, intesa la parola « tributo » nello stretto, e proprio, significato di « imposta », quale sinonimo della parola « imposta ».

Dal demanio privato deriva allo stato un reddito che si forma a traverso lo stesso gioco dell'offerta da parte di un qualunque soggetto verso altri soggetti; dalle pubbliche imprese un reddito che da parte dello stato si è avuta tendenza a determinare non oltre l'entità della reintegazione degli specifici impieghi, cioè non oltre l'entità dello specifico costo; dai pubblici istituti un reddito — derivante dal pagamento di « tasse » — che lo stato ha determinato e determina in entità ancora minore, e cioè minore di quella che sarebbe necessaria almeno a

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



reintegrare lo specifico costo; dal sistema dei tributi finalmente, fonte sovrana di reddito ordinario dello stato moderno, ed al quale son da aggregarsi concettualmente parecchie apparenti e così denominate « tasse » e le privative fiscali, è derivato e deriva allo stato un reddito che dovrebbe normalmente reintegrare tutti i costi dell'attività statale, compresi quelli non reintegrati ai pubblici istituti dagli specifici redditi che ad essi sono proprî.

Lo stato, come la tipica impresa a costi congiunti nota fin dagli studî elementari di scienza economica e come del resto ogni soggetto che abbia fonti diverse di reddito, converge ad un sol fondo le sue entrate, ed è sulla presunta entità di tale fondo che esso stabilisce l'entità complessiva dei suoi impieghi diversi: s' intende che il problema economico dello stato si risolve se l'entità reale del fondo delle entrate non risulti poi minore dell'entità presunta, e quindi minore dell' entità degli impieghi.

E' da notare che lo stato in una società economica plurisoggettiva, come qualunque altro soggetto d' una siffatta società, può misurare e misura il suo reddito, attivo e passivo, col metro della moneta.

La massima parte del reddito ordinario dello stato in una società plurisoggettiva moderna è provenuta dai tributi. Si può senz' altro dire che l' economia statale, cioè la finanza, si fondava ordinariamente sui tributi; il lato attivo della finanza ordinaria consisteva nella percezione dei tributi.

E che cosa sono i tributi? Sono prelevamenti dai redditi degli altri singoli soggetti economici coi quali lo stato conviveva.

Molto semplice quindi, apparentemente, e di scarso pensiero la « produzione di ricchezze » da parte dello stato in così fatte condizioni!

Ma sostanzialmente la cosa si rivela più seria.

7. — I tributi consistono in moneta o segni rappresentativi di moneta; essi trasferiscono al soggetto stato una parte del potere d' acquisto di cui avrebbero disposto gli altri soggetti;

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



tale potere d' acquisto viene impiegato dallo stato nel « comperare » energie economiche, cioè lavoro o ricchezze, e nell'impiegare tali energie economiche verso determinati fini.

Se i fini sono di produzione dal punto di vista sociale, se cioè dall' impiego, dall'annullamento delle energie economiche da parte dello stato risultano alla società (non importa se appropriate dal soggetto stato o da altri soggetti) energie economiche di entità pari non solo, ma superiore all'entità delle energie economiche impiegate, l'azione dello stato, l'azione finanziaria s'inserisce nel complesso processo della produzione sociale e risulta vantaggiosa alla società stessa. Si tratta di valutare se per avventura quella frazione di reddito, prelevata da parte dello stato dai singoli altri soggetti, non sarebbe stata da questi, nel complesso, impiegata in maniera ancor più vantaggiosa per la società, se cioè l'entità delle energie economiche risultanti non sarebbe stata ancora maggiore (si direbbe, in linguaggio tecnico, se il saggio d'investimento non sarebbe stato più alto). Ma per molti specifici impieghi, necessarî al processo produttivo sociale, si può senz'altro assumere che il soggetto « impiegante » più efficiente sia appunto lo stato, e quindi quegli impieghi siano i più produttivi possibili. E' da presumere che quella frazione di reddito, lasciata a disposizione dei singoli altri soggetti, sarebbe stata da questi impiegata in maniera meno produttiva, o punto produttiva, per la società.

Se i fini, e comunque i risultati, degli impieghi dello stato non sono di produzione dal punto di vista sociale, o lo sono meno comparativamente a eventuali risultati di eventuali pari impieghi da parte di altri soggetti, ove fosse loro lasciata la disponibilità di quella frazione del proprio reddito prelevata come tributo, l' azione dello stato, l'azione finanziaria risulta un peso al processo produttivo sociale. Tale peso potrebbe crescere al punto che gli altri singoli soggetti, nel complesso, dovessero, per soddisfarlo, sottrarre qualcosa dagli stessi loro impieghi i quali risultavano produttivi per la società. Da questo punto in poi l' azione dello stato, l' azione finanziaria, diviene addirittura funesta per l' economia sociale, perchè questa regredisce. E da questa regressione evidentemente risulta una di-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



minuzione dello stesso reddito finanziario, a meno che lo stato non elevi ancora il peso relativo del complesso dei tributi (cioè quella che si chiama la pressione tributaria), rendendo la sua azione ancor più funesta per l'economia sociale e quindi per la sua stessa economia.

Economia dello stato, cioè finanza, ed economia sociale, in una società economica plurisoggettiva, risultano dunque collegate da rapporti particolarmente intimi, così che non è possibile meditare sulla finanza in tali condizioni senza rendersi conto del meraviglioso viluppo in cui ogni problema di siffatta finanza è avvolto con problemi della economia della intera società, che è quanto dire con problemi delle singole economie degli altri singoli soggetti componenti la società.

La meditazione sulla finanza in economia sociale plurisoggettiva è stata la fatica di intelletti alti e nobili, in gran parte, valga a nostro monito, italiani, e di generazioni ancora assai recenti. E' tale meditazione che si chiama, nel mondo accademico, scienza della finanza; è essa che già da discepoli ci si è parata dinnanzi come una costruzione divenuta addirittura splendida negli ultimi decennî.

Certo in economia sociale plurisoggettiva l' azione economica di ciascun soggetto non solo è condizionata, ma condiziona, cioè influisce l'economia degli altri soggetti e quindi della società. Si tratta di gradi, principiando dagli infimi. Il grado massimo, e di gran lunga distaccantesi anche dai gradi più alti, di influenza sulla economia sociale è tenuto in una società plurisoggettiva dal soggetto stato: non solo per la sua dimensione economica nel normale gioco dei mercati particolari, ma principalmente per la sua specifica forma di ottenimento del reddito: la forma coattiva.

Si può ripetere e fissare, oramai, che in società economica plurisoggettiva lo stato moderno ha tratto concretamente, e trae teoricamente, il suo ordinario, massimo, caratteristico reddito dai tributi; che la finanza moderna si è fondata concretamente, e si fonda teoricamente, sui tributi: è finanza di tributi.

E questo significa ancora (non tenendo conto di quella insignificante cosa che è divenuto il demanio privato) che tutti i

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



vari singoli soggetti, escluso lo stato, forniscono allo stato l'alimento della sua vita economica; alimento che esso cerca di meritare dirigendo la sua azione finanziaria a far ricadere un vantaggio di entità superiore, o almeno pari, sulla economia sociale, e cioè indivisamente o divisamente, per una più per un'altra meno o punto, sulle economie degli stessi singoli soggetti.

In economia plurisoggettiva il soggetto effettivo stato è, se così ci si può esprimere, quasi il gestore del soggetto figurato « società considerata economicamente come un tutto ».

E questo spiega anche l'apparente peculiarità del soggetto stato, in economia plurisoggettiva, di non perseguire scopi di guadagno nella sua azione finanziaria, di perseguire complessivamente solo la reintegrazione, e non il supero, dei suoi costi.

La verità è che lo stato, in economia plurisoggettiva, compila, coscientemente o incoscientemente, due bilanci: l'uno monetario, da intestarsi al suo stesso nome, dal quale non deve normalmente risultare alcun supero (che comunque sarebbe supero monetario); l'altro bilancio, in termini non monetarî ma direttamente di energie economiche, da intestarsi al soggetto figurato « società considerata economicamente come un tutto », e dal quale deve risultare normalmente il supero, il massimo supero, in termini appunto di energie economiche.

Lo stato moderno, in economia plurisoggettiva, e ben governato, ha considerato sempre più sostanziale e sempre più « suo » il secondo bilancio, quasi preparandosi al compito che gli sarebbe toccato nel passaggio all'economia unisoggettiva.

8. — Come si svolge la essenziale vita economica dello stato in una società politica di struttura economica unisoggettiva?

Il soggetto economico stato ha assorbito ciascun altro soggetto economico eventualmente prima vivente accanto ad esso: stato è divenuto sinonimo di società. Il reddito dello stato è il reddito sociale: cioè la « produzione di ricchezze » da parte dello stato è immediatamente e senza alcuna metafora la « produzione di ricchezze » dal punto di vista sociale; l'impiego del reddito da parte dello stato è l'impiego del reddito da parte della società. Economia sociale ed economia dello stato sono la

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



stessa cosa: sono la stessa cosa economia sociale e finanza. Non più rapporti intimi tra finanza ed economia sociale, quali si presentano in società economica pluisoggettiva; non più viluppi e collegamenti; ma identità.

La meditazione su tale finanza in economia unisoggettiva non è ancora approfondita; la scienza della finanza di questo tipo non è ancora spiegata. Si può dire tuttavia di più, se pure, sostanzialmente, lo stesso: non è ancora spiegata la scienza della economia di questo tipo. E l'economia nella quale viviamo è di questo tipo.

I computi della finanza non sono più computi in termini monetari, ma computi in termini di energie economiche: non più, se mai, due bilanci, da intestarsi dallo stato l'uno al proprio nome e l'altro a quello della società, ma il solo secondo bilancio e da intestarsi anche o solo al proprio nome: il gran circolo vitale della finanza, che è il gran circolo vitale dell'economia della società stessa, è dato dall'afflusso di energie economiche, dal deflusso di energie economiche.

E sono concretamente computabili le energie economiche tutte, cioè tutte le energie personali e tutte le energie extrapersonali, e nella loro ottima combinazione produttiva?

Non pare che esse siano concretamente computabili, nè è verosimile che lo divengano. Teoricamente sì; ma le difficoltà che si presentano in concreto sono forse insormontabili.

E' comunque già parecchio comprendere che le «poste» d'un bilancio finanziario (e sociale) così fatto consistono, correttamente, in somme di entità omogenee quali sono le «energie economiche»; ed è parecchio concepire tali stesse entità omogenee, delle quali si potrebbe concettualmente giungere a fissare anche una unità che servisse loro da misura.

Se il computo e la misura esatta delle energie economiche ai fini dell'economia sociale e dello stato non sono forse concretamente possibili, sono concretamente possibili le approssimazioni sensate, se pur difficili (come tante cose sensate). Che le energie personali crescano col crescere degli individui, delle persone, è molto semplice; che crescano inoltre tanto più quanto più le persone stesse son capaci di lavorare è anche semplice;

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



che alcune determinate energie extrapersonali, come i cibi o le vesti o le abitazioni che promuovono l'attività delle energie personali o come le macchine o come le altre energie extrapersonali che promuovono l'attività delle macchine stesse, crescano se crescono è anche molto semplice; meno semplice è fissare concretamente l'« ottima combinazione produttiva » tra le energie tutte (la quale a sua volta è la risultante di tante minori « ottime combinazioni produttive »), così che non vi sia troppo di alcune e troppo poco di altre, al fine non solo della reintegrazione delle energie impiegate, ma del *supero massimo* di energie nuove. Comunque è questo computo il compito preliminare e indispensabile del soggetto stato in una società economica in cui esso solo sia soggetto. (Il concetto di « ottima combinazione produttiva », si comprende, è un concetto di « equilibrio ».)

Una siffatta finanza non poggia evidentemente sui tributi; essa non può essere finanza di tributi, per l'assenza stessa di soggetti contribuenti; i tributi, in siffatta finanza, non esistono. Nè avrebbe significato ricercare analogie tra la fonte di reddito di questa finanza, che è il reddito stesso sociale, e altre fonti di reddito ordinario, oltre i tributi, d'una finanza in società plurisoggettiva: il demanio privato, cioè, o le pubbliche imprese, o i pubblici istituti. Non v'è analogia col demanio privato, perchè anche questo presuppone una società plurisoggettiva e precisamente presuppone soggetti acquirenti i beni che lo stato vende come un privato normale; non v'è analogia con le pubbliche imprese, e tanto meno coi pubblici istituti, se non per altro perchè quelle si propongono di chiudere in pareggio, questi addirittura in *deficit* i propri bilanci, mentre lo stato d'una società unisoggettiva si propone, come ogni autentico soggetto economico, di chiudere il proprio bilancio in avanzo, in supero (il quale, data la sua unisoggettività, non può essere che direttamente supero di energie economiche).

Se in economia plurisoggettiva sono i vari soggetti (individui, gruppi di individui, entità astratte come le fondazioni giuridiche a loro volta originate da individui) che forniscono allo stato, mediante i tributi, l'alimento della sua vita economica, in economia unisoggettiva è lo stato che fornisce agli in-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



dividui l'alimento non della vita economica, evidentemente, alla quale essi son chiusi, ma della vita fisica e psichica; e se in economia plurisoggettiva lo stato cerca di meritare l'alimento della sua vita economica dirigendo la sua azione finanziaria a far ricadere un vantaggio di entità superiore o almeno pari sulla economia della società tutta e quindi sulle economie dei varî soggetti, in economia unisoggetiva gli individui son tenuti a cercar di meritare l'alimento della loro vita fisica e psichica, dirigendo le loro energie a far ricadere sulla economia sociale o dello stato, e cioè sulla finanza, un vantaggio superiore o almeno pari allo svantaggio cui la finanza per essi va incontro: così operando gli individui rendono possibile l'incremento dello stesso alimento della loro vita fisica e psichica.

9. — Perchè lo stato (o, con larghezza, qualunque soggetto convivente con altri) giunga consciamente o, spinto dagli eventi del processo storico, inconsciamente a divenir l'unico soggetto d'una società economica, basta che esso giunga alla condizione di *dominus*, o monopolista, d'uno dei tre elementi essenziali costituenti il mercato, il fenomeno cioè appunto con cui si esplica e anzi s'identifica l'economia plurisoggettiva: *dominus* della richiesta, o dell'offerta, o dei mezzi di pagamento.

E gli stati concreti al nostro tempo hanno già largamente occupato il campo della richiesta, hanno già largamente occupato il campo della offerta, agendo in essi, per quanto riguarda la forma, sia direttamente sia indirettamente, e sono divenuti, come si può presumere, stabilmente e non più transitoriamente secondo la prassi già nota delle dichiarazioni di « corso forzoso », i creatori e regolatori e, se vogliano, annullatori dei mezzi di pagamento.

10. — Nella tradizione di studio della economia plurisoggettiva un gruppo importantissimo di problemi è stato osservato e meditato sotto la ben nota denominazione di problemi della « distribuzione » delle ricchezze.

In verità è stato ed è improprio parlare di distribuzione delle ricchezze in economia plurisoggettiva: in questa ciascun

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



soggetto produce per sè le sue ricchezze (e, continuativamente, il suo reddito), nelle relazioni di scambio, di mercato, che esso intrattiene con altri soggetti, e le produce con abbondanza maggiore o minore, con vantaggio maggiore o minore, dipendentemente dalla maggiore prossimità al punto di monopolio o al punto di concorrenza nella quale egli si trovi volta a volta come offerente, come venditore, o come richiedente, come compratore. L' espressione « distribuzione » delle ricchezze in economia plurisoggettiva è da intendersi figuratamente, e presuppone infatti il già ricordato soggetto figurato « società considerata economicamente come un tutto », il quale appunto produrrebbe e dal quale si distribuirebbero le ricchezze verso gli altri soggetti (che sono i soli effettivi). Nel gioco della produzione delle ricchezze dei singoli soggetti economici s' innesta la produzione delle ricchezze dello stato, la quale avviene, come si sa, a traverso i tributi.

La distribuzione reale, e non figurata, delle ricchezze ha luogo invece in economia unisoggettiva: l'unico soggetto economico, stato, che è l'unico produttore, distribuisce le ricchezze prodotte, e continuativamente il reddito, tra gli individui di cui la società consta, affinchè si alimenti la loro vita fisica e psichica. La distribuzione può essere eseguita con criterio di eguaglianza rispetto ai varî individui, o anche con criterio di non eguaglianza; ma, è evidente, anche in questo secondo caso, in cui non pare si possa parlare di società comunistica secondo la concezione più diffusa, la società sarebbe costituita in struttura economica unisoggettiva. La struttura economica unisoggettiva è dunque logicamente precedente e indipendente dai criterî di distribuzione delle ricchezze tra gli individui. Appunto si è detto, all'inizio, che l'eguaglianza dei singoli di fronte ai beni della terra « può » esser garantita dall'accentramento economico.

Quale che sia il criterio di distribuzione, questa può tecnicamente svolgersi lungo una delle seguenti quattro vie, o parzialmente lungo l' una e parzialmente lungo le altre.

Prima via. Appositi organi dello stato consegnano direttamente, materialmente agli individui le ricchezze dallo stato ritenute opportune.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Seconda via. Appositi organi dello stato consegnano agli individui certificati nominativi (cioè intrasferibili), atti a far prelevare presso altri organi dello stato singole determinate ricchezze.

Prima e seconda via consentono agli individui uno scambio ed un risparmio eventuali in natura.

Terza via. Appositi organi dello stato consegnano agli individui certificati al portatore (cioè trasferibili) atti a far prelevare presso altri organi dello stato singole determinate ricchezze.

Questa via consente eventualmente agli individui, nel tempo in cui i certificati hanno vigore, oltre ed anzi più agevolmente che lo scambio e il risparmio in natura, uno scambio di certificati con ricchezze, uno scambio di certificati con certificati, un risparmio consistente in certificati.

Quarta via. Lo stato considera globalmente le ricchezze tutte che si presumano disponibili dalla società in un certo periodo ed esprime tale considerazione e si può anche dire tale valore globale in un ammontare globale di certificati al portatore, dei quali ciascuno rappresenterà quindi una unità del valore globale.

Alle masse di ricchezze singole disponibili nel periodo (massa di grano, massa di lana, massa di carbone, ecc.) corrispondono ideali frazioni dell'ammontare dei certificati; a ciascuna unità delle singole ricchezze corrisponde un certificato o un dato numero di certificati o una frazione di certificato.

Computando la quantità di ricchezze determinate o di altre equivalenti al fine di alimentare la vita fisica e psichica dei singoli individui, appositi organi dello stato, quali organi di prima distribuzione, consegnano agli individui tanti corrispondenti certificati al portatore. Con tali certificati gli individui possono prelevare presso altri organi dello stato le ricchezze quali che siano, che essi preferiscano; ma poichè la vita fisica ha determinate esigenze fondamentali, essi adopereranno i certificati anzitutto per prelevare ricchezze capaci di soddisfare tali esigenze fondamentali e poi, se i certificati ad essi assegnati non saranno con tale uso esauriti, per prelevare altre ricchezze.

I certificati, in questa quarta via di distribuzione del red-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



dito sociale, si presentano quindi come una massa di generico potere d'acquisto; e sotto questo aspetto, importantissimo, essi si presentano addirittura simili, pur essendone radicalmente diversi, alle unità monetarie di una economia plurisoggettiva. Gli individui adoperano tali certificati, tali biglietti, così come adopererebbero, e come eventualmente adoperavano, biglietti rappresentativi di moneta in una circolazione fiduciaria di una economia plurisoggettiva. E i certificati, man mano che dagli individui ritornano allo stato, possono dallo stato, a traverso i suoi organi di prima distribuzione, esser riconsegnati immutati agli individui perchè questi se ne avvalgano pei prelevamenti di ricchezze in un periodo successivo; e così di seguito, in maniera che si determina una generale sensazione che i certificati stessi sono una entità praticamente stabile e immutabile.

Questa via consente eventualmente agli individui, nel tempo in cui i certificati hanno vigore, oltre uno scambio e un risparmio in natura, uno scambio di certificati con ricchezze e un risparmio consistente in certificati.

Le singole espressioni di valore in certificati, compiute dallo stato, appariranno quali « prezzi »; e se tra gli individui si manifesteranno scambî di certificati con ricchezze, queste poi avranno, in tali scambî, veri « prezzi » in certificati, e gli scambî stessi, a traverso il gioco dei proprî « prezzi », potranno influire perfino sui « prezzi » determinati o da deteminarsi dallo stato.

A traverso questa quarta via di distribuzione del reddito sociale, alla fondamentale, sostanziale economia unisoggettiva si sovrappone uno schermo, ed uno schermo che può divenire complesso, di economia plurisoggettiva; e gli occhi poco acuti possono arrestarsi allo schermo e non penetrare al fondo.

Questa quarta via di distribuzione del reddito sociale è la più agevole e, come appare, concretamente la più seguita nelle società economiche unisoggettive.

Dell'interessantissimo fenomeno, nel quale con diversi orientamenti e con diverse gradazioni in tutti i paesi oramai viviamo immersi, quel che particolarmente interessa notare qui è che da esso rimane illusoriamente illuminata la vita economica stessa dello stato, cioè la stessa finanza.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Come gli individui computano in termini di certificati quelle soddisfazioni che, se l'economia fosse plurisoggettiva, computerebbero in termini di moneta, così gli stessi singoli organi dello stato misurano in termini di certificati quella parte della vita economica sociale il cui svolgimento è ad essi affidata.

Vi sono organi dello stato i quali vengono provvisti dei certificati, atti a compensare l'attività economica che essi via via svolgono e che appunto misurano in termini di certificati, dagli stessi individui i quali affluiscono ad essi per prelevare, proprio mediante consegna di certificati, le ricchezze che desiderano; e vi sono altri organi dello stato, esclusi per la stessa natura della loro specifica attività dall'ottenere certificati grazie a « prezzi » da pagarsi da individui in cambio di ricchezze, i quali invece vengono provvisti di certificati mediante « tributi », s'intende in certificati, versati dagli individui per lo più genericamente allo stato.

Sembrano riapparire quindi i tributi.

Ma è chiaro che si tratta di pseudo-tributi; così come, per la prima di queste due categorie di organi dello stato, si tratta di pseudo-prezzi; e così come, relativamente al fondamento stesso del fenomeno, cioè i certificati, si tratta di pseudo-unità monetarie: si è nel mondo di quello che si è chiamato lo « schermo » d'una economia sociale così fatta, cioè in quella parvente economia plurisoggettiva, in quella pseudo-economia plurisoggettiva.

Lo stato, e vale a dire il suo governo, potrebbe fin dall'inizio, ma forse gli sarebbe meno agevole, ripartire la massa globale dei certificati tra i varî individui, così che ne conseguisse la riproduzione delle energie economiche sociali in quella misura che esso ritenesse ottima; preferisce invece che alcuni o molti individui ottengano singolamente in un momento iniziale un certo ammontare di certificati, e ne versino poi allo stato stesso sotto forma di « tributo » una parte, che lo stato a sua volta adopererà affinchè, a traverso suoi atti di « pagamento », pervengano corrispondenti disponibilità di ricchezze ad altri individui ancora dalla cui opera, e comunque dalla cui vita, si attende il perfezionamento di quella riproduzione delle energie economiche sociali ritenuta ottima.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Nell'intreccio di trasferimenti di certificati, che in una società economica così fatta si determina, avviene che « prezzi », s'intende pseudo-prezzi, e « tributi », s'intende pseudo-tributi, vengano, e in misura rilevante, perfino versati ad organi dello stato da altri organi dello stato: è chiaro che qui si è addirittura di fronte al fenomeno contabile delle partite di giro.

Si comprende infine facilmente che in una tale società economica e precisamente nel suo schermo plurisoggettivo possono operare non solo stato e individui come pseudo-soggetti separati, ma che dagli individui stessi possono originarsi altri pseudo-soggetti consistenti in gruppi d'individui o anche in entità astratte quali le fondazioni giuridiche.

Insomma la pseudo-economia plurisoggettiva può completare in tutti gli aspetti la imitazione della economia plurisoggettiva.

11. — L'accentramento della vita economica, che per convenienza di tutti deve essere accentramento statale, si amplifica dunque mentre e in quanto si riduce, e al limite estremo si annulla, la originale soggettività economica degli individui: e se mai, in regime di accentramento, agli indvidui appare lasciata una soggettività economica, questa, come si è visto, è una soggettività derivata, condizionata, una soggettività quasi di comodo per lo stato-società, una soggettività-mezzo e non una soggettività-fine: cioè, sostanzialmente, e come non potrebbe non essere, una non-soggettività.

Può intaccare siffatta *deminutio* degli individui nel mondo delle ricchezze le altre o altre disposizioni fondamentali degli individui in altri mondi della loro vitalità, disposizioni fondamentali che sono poi fondamento stesso del vivere sociale in qualsiasi regime economico, e quindi anche in regime di accentramento?

La risposta non può esser data con sicurezza.

E' possibile che la *deminutio* degli individui nel mondo delle ricchezze tenda a deprimere alcune altre disposizioni fondamentali e contemporaneamente tenda ad esaltarne alcune altre ancora.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Il fenomeno storico dell'accentramento economico è comunque quello che è, trova la sua origine nel moto di ampliamento delle imprese e la sua giustificazione nella convenienza economica sociale, è un dato, e da esso non si recede.

Ma è possibile, ed anzi probabile, che una delle spontanee reazioni positive, e forse la fondamentale reazione positiva, che provochi l'accentramento economico nella psicologia degli individui, sia il potenziamento del sentimento di solidarietà sociale, anzi addirittura il sentire se stessi oramai come società e la società oramai come se stessi. E se e quando si arrivi a questo punto altamente auspicabile per le sorti della vita sociale — e i governi degli stati a vita economica accentrata non faranno mai troppo per secondare e intelligentemente promuovere tale fondamentale reazione psicologica — il problema stesso è risolto, e risolto nel migliore dei modi, perchè è superato: gli individui, entro il mondo delle ricchezze, non si sentono privi della loro soggettività: in essi piuttosto che il sentimento triste della non-soggettività, possibile provocatore di altri fenomeni negativi nella vita individuale e sociale, agisce il sentimento luminoso della super-soggettività, generatore in ogni campo, in ogni mondo, della pienezza della vita individuale e insieme sociale.

**Alberto Breglia**

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

# Problemi metodologici nell' economia politica corporativa

1. — Iniziandosi presso la Scuola pisana di Scienze Corporative, nell'anno accademico 1931-32, accanto al tradizionale insegnamento di economia politica, il corso di « economia corporativa », UGO SPIRITO nella sua prelezione avvertiva: « Di fronte alla massima parte del mondo accademico e alla quasi totalità dei docenti di economia, questa cattedra ha ancora bisogno di dimostrare il suo diritto di esistenza » (1). Credo sia stato quello il primo insegnamento di economia corporativa nelle università italiane. Erano peraltro già comparse trattazioni di economia corporativa; anzi, l'esigenza di una scienza economica rinnovata, su premesse nuove, diversa dalla tradizionale dell'*homo oeconomicus* e del principio edonistico, era stata affermata, sin dal gennaio 1928, da GIUSEPPE BOTTAI in un discorso tenuto a Milano. Era questa del BOTTAI una istanza politica, è vero, ma anche un'istanza che traeva la sua ragione d'essere dallo sviluppo storico dei fatti. Dopo la legge sindacale del '26, limitata nelle sue finalità al settore del lavoro e agli interessi particolari delle categorie organizzate, ecco la Carta del Lavoro che afferma la unità morale politica ed economica della Nazione e l'unitarietà della produzione, subordinando l'interesse particolare all'interesse generale. Così la sfera del rinnovamento corporativo si estende

---

(1) Vedi U. SPIRITO, *Politica ed economia corporativa*, in « Archivio di St. Corp. » vol. III, 1932, p. 21.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



dal settore dell'organizzazione del lavoro a tutto il campo della produzione nazionale. Non basta; la logica delle cose porta ad ulteriori svolgimenti. Non è possibile infatti garantire l'attuazione delle finalità produttivistiche della Carta senza insieme disciplinare la produzione e le attività produttrici, non più allo scopo di risolvere i conflitti di classe, ma in vista del raggiungimento di interessi economici generali. Ed eccoci alla legge 20 marzo 1930, di cui all'articolo 12 — quell'articolo che MUSSOLINI definì «la chiave di volta di tutta la legge, che solo per quelle tre righe merita l'appellativo rivoluzionaria» — riconosce alle corporazioni la facoltà di emanare norme per il regolamento dei rapporti economici collettivi. Con tale disposizione viene stabilito il principio dell'intervento statale nell'economia; perchè è evidente che anche i rapporti economici individuali non possono più vivere se non nel quadro dei rapporti economici collettivi. Di lì a pochi anni una grande crisi, di vastità mondiale, mette in evidenza le intrinseche debolezze, le linee di frattura del sistema capitalistico. Il 16 ottobre 1932, nella grande riunione delle gerarchie del Regime, Mussolini pone la domanda: «la crisi è nel sistema o del sistema?» e un anno più tardi, il 14 novembre 1933, davanti all'Assemblea generale delle Corporazioni, Mussolini risponde: «la crisi è penetrata così profondamente nel sistema che è diventata una crisi del sistema». L'epoca, che vorrei dire eroica del capitalismo, del capitalismo cioè legato alla figura di un imprenditore artefice e condottiero della impresa, non ancora sopraffatto dalle ingigantite dimensioni di questa, è tramontata, e forse per sempre. Le mastodontiche imprese, i cartelli e i consorzi con la loro pesante burocrazia, i sindacati operai con la disciplina collettiva del lavoro, le banche e gli enti finanziatori con il loro controllo, ecco un sistema di forze economiche per il quale l'impresa individuale viene a sommergersi in un complesso congegno produttivo impersonale, che mette in giuoco gli interessi di centinaia e centinaia di persone. L'impresa diventa così un fatto sociale e lo Stato non può restarne assente, ignorandola in omaggio al canone del liberalismo, ma è giocoforza che intervenga a regolare e moderare, a dirigere e controllare, a finanziare e salvare. Aggiungi un'ulteriore necessità, avvertita in tutti i

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tempi ma in questi anni fattasi particolarmente acuta: la necessità di provvedere alla sicurezza militare del paese. Per logica concatenazione di cose giungiamo così all'autarchia, che deve garantire l'indipendenza politica ed economica della Nazione. Qui ancora troviamo lo Stato al timone, a reggere le leve di comando della produzione nazionale.

Si vengono in tal modo formando nella struttura dell'economia italiana due settori, l'uno dell'economia che più da vicino tocca interessi vitali della Nazione, per la massima parte statalizzato o pubblicizzato, l'altro, quello della media e piccola industria o degli interessi privati, che resta rimesso all'iniziativa e responsabilità individuale, sempre però « armonizzata in senso nazionale e sociale dalla autodisciplina corporativa » (1).

Chiedo venia di autocitarmi. Riassumendo in un mio scrittarello di un paio di anni fa, il cammino percorso dall'economia corporativa nel decennio successivo alla Carta del Lavoro, dopo aver posto in rilievo il costituirsi di questo duplice settore economico, mi domandavo: « Dobbiamo dunque concludere che l'economia italiana si svolge su due piani, distinti o sovrapposti? O possiamo noi teorici, preoccupati della sistematicità delle dottrine, proporci di ricondurre a una teoria unitaria questi varî aspetti della vita economica? » (2). La risposta a questi interrogativi si può efficacemente dare in un modo solo: elaborando addirittura questa teoria. E questa è l'ambiziosa pretesa — seppure non presumo troppo delle mie forze — del corso di economia che vado svolgendo in quest'anno. Oggi mi limiterò ad accennare al metodo con il quale il corso sarà condotto, e ai problemi che intorno al metodo fanno groppo. E non sembri oziosa questione, questa del metodo: perchè definire il metodo vuol dire anche definire i presupposti logici e i principî fondamentali della teoria economica.

---

(1) Così Mussolini nel discorso tenuto il 23 marzo 1936 dinanzi all'Assemblea generale delle Corporazioni.

(2) In *Dieci anni di dottrina economica corporativa*, in « Archivio di St. Corp. » vol. VIII, 1937, pag. 79.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



2. — L'esigenza della unità teorematica della scienza, cioè di un unico principio fondamentale dal quale deduttivamente discendono tuti i teoremi, è propria di qualunque scienza che miri a conseguire perfetta coerenza e rigore logico tra le sue varie parti. Deve pertanto ritenersi disdicevole al decoro scientifico dell'economia questa frattura in due sfere, l'una, autonoma, propria dei soggetti economici individuali, liberamente operanti sotto l'impulso dell'interesse personale, l'altra, eteronoma, propria del soggetto economico statale che regolamenta e disciplina l'attività individuale. Ma constatare la deficienza non vuol dire avervi posto rimedio. Invero il problema non è di oggi; sono decenni che, sotto questa o quella forma, travaglia gli economisti, e il lungo tormento ci dica la difficoltà ed insieme la sempre incalzante urgenza del problema.

Le soluzioni escogitate sono molteplici. La più spiccia è quella di negare addirittura dignità di scienza all'economia statale. Vera economia si ha soltanto in un regime individualista e di libera concorrenza; l'altra economia, coercitiva, rappresenta una deviazione, che può esser necessaria, ma è sempre dannosa, quindi da contenersi nella prassi entro i limiti più ristretti e da ignorarsi dalla scienza. Meno radicale, più sensibile alla realtà di tutti i giorni un'altra soluzione, che tuttavia muove dallo stesso fondamento ideologico della precedente, vale a dire la soluzione che distingue una scienza economica *pura* ed una scienza economica *applicata*; la prima che studia la condotta di un ipotetico [1] individuo edonista perfetto, libero di muoversi, quasi nel vuoto, senza attriti e in qualsiasi direzione; l'altra che dal bagaglio teorico dell'economia pura deduce le norme da applicarsi nella pratica quotidiana, dove bisogna tener conto di resistenze che l'ipotesi purista ignora. E' comune ad entrambe queste soluzioni un elemento fideistico, la fede cioè in un ordine naturale provvidenzialmente attuantesi nel libero gioco delle forze economiche, che

---

(¹) Scienza ipotetica è l' economia per il Mill e il Cairnes, nel senso cioè che le sue leggi sono vere nell'ambito dell'ipotesi. E qui d'accordo. Il problema non visto nè dal Mill nè dal Cairnes è quello della legittimità e della scelta della ipotesi.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



gli uomini guastano quando vi vogliano inserire, a piegare i fatti naturalmente svolgentisi, finalità etiche o politiche. Come e perchè questo elemento fideistico sia, nella storia delle dottrine economiche, comparso con i fisiocrati dopo la scuola del diritto naturale e l'esperienza mercantilista, come esso permei di sè la scienza economica tradizionale, anche se subdolamente nascosto ne è l'influsso, non è ora il caso di dire (1).

La seconda soluzione, che ha un larghissimo seguito, si modella sulle scienze naturali, fisiche e chimiche, che appunto presentano una teoria pura e una teoria applicata. La determinazione concettuale di fenomeni e relazioni *tipici* ci consente la conoscenza generale astratta (contrapposta cioè a individuale concreta) dei fenomeni e perviene alla formulazione di leggi « esatte » (2). E' nella economia teorica che ha i suoi fondamenti quella che il MENGER chiama « economia pratica », ossia « la scienza

---

(1) Vedi in proposito gli studi di J. MAZZEI pubblicati su Riv. intern. di sc. sociali, Economia, Riv. it. di sc. econ., e particolarmente il saggio *Premesse fisiocratiche e sementi liberali*, in Economia, marzo 1935; da consultare anche dallo stesso lo *Schema di una storia della politica economica internazionale nel pensiero dei secoli XVII, XVIII e XIX*, in Nuova Collana di Economisti, vol. III.

(2) Scrive il MENGER, « Perchè ciò si verifichi (vale a dire si pervenga alla formulazione di leggi esatte) l' indagine teoretica deve percorrere la seguente via che è essenzialmente diversa dalla induzione empirico-realistica di Bacone. Anzitutto ricercare gli elementi più semplici della realtà, i quali, appunto perchè i più semplici, devono esser pensati nel loro aspetto rigorosamente tipico. Devesi determinare questi elementi attraverso una analisi soltanto in parte empirico-realistica, non badando cioè se questi fenomeni si presentano nella realtà come fenomeni indipendenti, anzi, senza badare se, in genere, è possibile rappresentarli nella loro assoluta purezza. In tal modo si perviene mediante l' indagine teoretica a determinare qualitativamente forme fenomeniche rigorosamente tipiche, si perviene cioè a risultati che non debbono per certo essere esaminati alla stregua della piena realtà empirica, perchè siffatte forme fenomeniche (come, ad esempio, un acido carbonico, un alcool, un oro assolutamente puri, un uomo che assolutamente non persegua che fini economici ecc.) esistono soltanto nella nostra mente, e nondimeno corrispondono al compito specifico dell' indirizzo esatto, e sono la base e la premessa necessaria per arrivare a leggi esatte. Fine specifico di questo indirizzo è la determinazione, nei rapporti fra fenomeni, di regolarità che siano e diano la certezza di essere senza eccezioni. « MENGER, *Il metodo della scienza economica*. Collana degli Economisti italiani e stranieri, vol. IV, p. 43.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



giusta la quale le persone private possono organizzare la loro economia nel modo più conveniente » ([1]). Infatti, chiarisce lo stesso MENGER, « l'agente di cambio, il banchiere, lo speculatore in titoli o in grano ecc. basano le loro operazioni economico-private sulle dottrine del prezzo, dell'interesse, della rendita fondiaria ecc. — vale a dire su dottrine dell'economia teoretica — così come il politico dell'economia, oppure un organo dell'amministrazione finanziaria nella sua pubblica attività » ([2]). A conclusioni non molto diverse arriva il PARETO, muovendo da una concezione logico-sperimentale della scienza economica ([3]); anche per il PARETO l'economia applicata è la scienza che si avvale dei teoremi formulati ipoteticamente in sede di scienza pura per applicarli ai casi concreti della vita ([4]). Invero, come la teoria della caduta dei gravi nel vuoto vale per lo studio di un pallone che si

---

([1]) MENGER, *op. cit.*, p. 168.

([2]) MENGER, *op. cit.*, p. 169 in nota.

([3]) « La science dont nous entreprenons l'étude, così scrive il PARETO al principio del *Cours d'economie politique* (vol. I, p. 2), est une science naturelle ». L'osservazione ci mostra delle uniformità, cioè fenomeni che si ripetono regolarmente. Se si bandisce il concetto di causa, come entità metafisica, si ammettono successioni ordinate di fenomeni, covariazioni, interdipendenze, e si crede in un ordine naturale (« Natura non facit saltum ») che consente formulazione di leggi rigorose. Nè le leggi economiche e sociali, nè le altre leggi scientifiche patiscono propriamente eccezioni. Un'uniformità non uniforme non ha senso alcuno (*Manuale di Economia politica*, p. 7). Che nella logica scientifica, elaborata dal Mill Cairnes, ecc. si insinuino, ad onta di un preteso rigore sperimentale, dati metafisici, ha messo in luce il VEBLEN, *Ther place of Science in Moderne Civilisation*, p. 162 e 5).

([4]) « Non c'è un cambio », scrive altrove il PARETO (*Trattato di Sociologia generale*, 2. ed., vol. I, p. LXXIV-V), a proposito delle ondulazioni dei fenomeni economici, « ma infiniti cambi, talvolta un cambio differente per ogni contratto reale. Non c'è uno stato dei debiti e dei crediti; ma un'infinità di debiti e di crediti ed ogni momento se ne vede qualcuno nascere e scomparire. Dicono gli economisti che su uno stesso mercato, per la stessa merce, nello stesso tempo non potrebbero esistere prezzi diversi. Queste sono astrazioni, che talvolta si approssimano alla realtà, talvolta se ne allontanano e non possono rappresentarla che in modo molto imperfetto. Così pure l'offerta e la domanda di una merce su un dato mercato sono ancora astrazioni. In generale si può ripetere la stessa cosa per tutte le entità considerate dall'economia politica... ». Ma « noi non dobbiamo trascurare l'economia astratta, perchè studiamo l'economia concreta ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



innalza nell'atmosfera, così le leggi del cambio quali sono formulate dall'economia pura valgono per lo studio del cambio tra due dati paesi in un dato momento. Onde il noto principio metodologico paretiano delle « approssimazioni successive ».

E' facile peraltro accorgersi che, finquanto ad oggetto dell'indagine scientifica abbiamo gli stessi fenomeni, vuoi nella loro astratta generalità, vuoi nella loro individualità concreta, l'unità della scienza economica non è infranta, e nemmeno potrebbe infrangersi, perchè si muove nell'identico campo del reale. Ben potrebbe obiettarsi al MENGER e al PARETO il giusto insegnamento del Messedaglia: « Si parla talvolta di scienze pure e di scienze applicate, quasi fossero due ordini di discipline differenti e potessero tenersi fra loro disgiunte; e si ripete a questo proposito, con futile argomentazione, la vana antitesi di teoria e di pratica. Volgare abbaglio. Di scienza vera, ed anche praticamente efficace non ve n'è che una sola; la quale è pura od applicata secondo il momento a cui si considera e guai a scinderne l'integrità » (1). Viceversa, se prendiamo a considerare fenomeni economici che la scienza pura non ha studiati, perchè fuori del perimetro logico dei suoi presupposti e delle sue ipotesi, allora l'armamentario di leggi e teoremi di questa scienza pura non ci serve più, o ci serve, sì, per studiare gli effetti di questi fenomeni sul settore economico che pertiene ad essa scienza pura, ma non ci dà un giudizio di convenienza intorno a questi fenomeni. Si tratta di controllare i prezzi? Dieci anni fa non pensasse nè sperasse il poltico di aver lumi dagli economisti; se interrogati questi si sarebbero strinti nelle spalle e lo avrebbero lasciato nelle péste, pronti poi a malignare su le contraddizioni in cui egli fosse caduto (2). Oggi il politico troverebbe tra gli economisti volente-

---

(1) In *Delle Scienze dell' età nostra*, ora in *Opere scelte di Economia ed altri scritti* di A. M., Verona, 1920, vol. I, p. 21. Ricorre alla mente il noto aforisma di BACONE: *scientia eo magis pratica quam magis theoretica*. E il WHITEHEAD: the utmost abstractions are the true weapons with which to control our thought of concrete facts (in *Science and the modern world*, N. York, 1927, p. 78, citato da MORGENSTERN, in *Die Grenzen der Wirtschaftspolitik*, p. 6).

(2) Umberto Ricci, in una lettera diretta a Ugo Spirito (Vedi Nuovi Studi di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



rosi collaboratori, e le prevedibili conseguenze, e ripercussioni di un determinato controllo di prezzi sarebbero oggetto di indagine attenta e precisa; ma alla domanda: in questa data costellazione di forze economiche, conviene instaurare un controllo sui prezzi? gli economisti non sarebbero in grado di dare una risposta; e considererebbero tale domanda come di pertinenza del politico e non dell'economista.

Ancora: se il giudice, nel disaccordo delle parti interessate, deve determinare il salario, quale criterio dovrà seguire? Esiste « un principio chiaro e sicuro, in base al quale egli potrebbe decidere delle controversie del lavoro, senza lasciarsi menomamente trascinare dal proprio sentimento o dall'abilità superiore di una delle parti nel contrattare »? (1). Il DEMARIA, ad esempio,

---

diritto, economia e politica, 1928, fasc. III, e ripubblicata in *La Critica dell' Economia liberale*, p. 170 e segg.) elenca parecchi esempi di *facili contraddizioni* nelle quali incappano non di rado uomini di governo. Orbene, talune di queste contraddizioni sono veri e propri errori di logica e di buon senso; così ad esempio, quando i governanti « additano al pubblico disprezzo i commercianti, ne chiudono gli esercizi e pretendono che la distribuzione dei prodotti effettuata per i canali del commercio si svolga più facilmente e modicamente »; tal' altra invece sono contraddizioni tra due logiche, tra due sistemi economici che perseguono fini diversi; tale ad es. il caso di governanti che « sottraggono con imposte il risparmio da impieghi che dan lavoro agli operai, lo usano per sussidiare i disoccupati o per erigere opere pubbliche inutili, o meno utili delle opere private a cui han tolto l' alimento e credono con ciò di por freno alla disoccupazione ».

(1) La citazione è tratta da G. DEMARIA, *Il principio del benessere organico e il contratto collettivo*, in Annuario 1930-31 del R. Istituto Sup. di Sc. econ. e comm. di Bari. Esso ha dato lo spunto a una nota di L. EINAUDI, *Le premesse del salario dettate dal giudice*, in La Riforma Sociale, 1931, p. 311 e segg. E' qui da notare che l' Einaudi aderisce alla opinione, condivisa da molti ma che non pertanto poco mi persuade, essere cioè dimostrato teoricamente che il salario dell' ipotesi della libera concorrenza, e cioè il salario eguale alla produttività marginale del fattore lavoro, è ottimo. « O non hanno gli economisti dimostrato tante volte che la libera concorrenza perfetta dà le soluzioni ottime per l' universale? ». Mi sembra che l' Einaudi dia alle dimostrazioni della teoria economica un valore logico che esse non hanno: l' ottimo, o il massimo della teoria è tale solamente nell' ambito delle premesse, e non già per l' universale; e non bisogna dimenticare quanto ristretto sia il campo di validità di queste premesse. E questa è questione del tutto diversa dall' altra, se la libera concorrenza perfetta abbia o meno possibilità di pratica attuazione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



risponde di sì, e addita il principio del *benessere organico*; ma, obietta l'EINAUDI, come si definisce questo benessere? e la definizione che ne possono dare gli economisti, soddisfa alle aspirazioni e agli ideali di tutti? Non vi è chi pone il suo ideale in una vita ascetica, chi in una vita guerriera, chi in un apostolato religioso, e via dicendo? Ed anche se si va d'accordo sull'ideale e lo scopo della vita, e posto che questo sia economico e precisamente il maggior benessere, *come* attuarlo? Non potrebbe il giudice, anzichè fissare il salario dello schema teorico duopolista, fissare d'autorità quello dell'ipotesi della libera concorrenza? Una soluzione determinata non sembra dunque possibile.

Le difficoltà di applicazione della scienza pura diventano sempre più grandi quando si passi a considerare l'attività economica peculiare dello Stato, cioè l'attività finanziaria e quel complesso di attività economiche che la consuetudine designa col nome di « politica economica ».

Si è invero tentata una sistemazione scientifica dei fatti finanziari muovendo dalla valutazione subiettiva del sacrificio che arreca l'imposta in rapporto alla soddisfazione che deriva al contribuente dalla destinazione che lo Stato dà all'imposta stessa. Ma se di queste valutazioni subiettive è doveroso tener conto nella teoria del riparto individuale della spesa e dell'equilibrio individuale, non sembra possibile su di esse costruire una teoria della finanza pubblica, lo Stato avendo una sua propria ragione di imposizione che non si può dedurre da un criterio subiettivo (1). Tanto meno poi potrebbe siffatto criterio essere pratica

---

(1) Non occorre richiamare le gravi difficoltà in cui si sono trovati i teorici della finanza quando hanno dovuto definire i bisogni collettivi. Ricordo, uno per tutti, Lelio Gangemi che a questo problema ha dato un notevole contributo; di lui cito soltanto il saggio più recente, ove sono richiamati gli studi precedenti: *La gestione dei servizi pubblici nello Stato corporativo ed il metodo di studio dell' Economia finanziaria*, in Archivio di Studi corporativi, 1939, p. 188 e segg. Non sarebbe preferibile, come fa ora C. ARENA, nel suo *Corso di Scienza delle Finanze e diritto finanziario* (Napoli, 1939), abbandonare la nozione di bisogno collettivo, che attiene a una concezione individualista dell'economia, e muovere soltanto dalla nozione di « fini collettivi? ». Il che, naturalmente, non dispensa dalla definizione di questi fini.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



mente applicato dall'uomo di Stato che, poniamo, per necessità di bilancio debba escogitare nuovi tributi; come infatti arrivare a conoscere questo rapporto tra sacrificio e soddisfazione che si nasconde tra le più intime pieghe della psicologia individuale e come su di esso, che può essere diverso da individuo e individuo, calcolare un provvedimento che non può non essere eguale per tutti?

Che sia irrimediabilmente preclusa la via ad intendere quella che io direi la *ragione economica* dello Stato, ossia la logica delle sue scelte, ad una scienza che tende sempre più a divenire un astratto calcolo soggettivo di costi e soddisfazioni non abbisogna di ulteriore dimostrazione. La distinzione pertanto tra scienza pura e scienza applicata, quando sia intesa come distinzione tra economia teorica e politica economica, non può non risolversi in una insanabile opposizione. Quanto più la scienza economica doventa scienza di valutazioni soggettive, tanto meno è capace di definire i fini oggettivi di una politica economica statale; quanto più si erige a scienza dell'interesse individuale, tanto meno può darci ragione dell'interesse generale.

Scartata adunque la soluzione che per brevità diremo Paretiana [1], se non si vuole ignorare o espungere dalla scienza economica il complesso delle attività economiche statali e finire, ridicolmente, col fare dell'economia la scienza della serva che compra un cavolo sul mercato ma non, ad esempio, dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale che maneggia miliardi di capitali, bisogna escogitare un'altra soluzione. Ed eccoci ai tentativi di ridurre a categorie economiche i fatti della politica economica. Si è così cominciato a distinguere, nel vasto campo della politica economica, due settori, l'uno che potremmo dire prevalentemente economico, o di politica economica *stricto sensu*, l'altro prevalentemente politico; rientrano nel primo, per fissare le idee, i provvedimenti che non soltanto hanno direttamente

(1) Ma non si immagini che il Pareto sia stato il primo o l'unico a parlare di economia applicata! Dopo tutto, la distinzione tra scienza e arte dell'economia, che già troviamo nitidamente espressa in Senior e fu poi sviluppata dal Sidgwick non è molto lontana da questa, di scienza pura e applicata.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



un fine (1) economico, ma il cui fine economico converge coi fini economici della collettività; mentre nel secondo settore rientrano quei provvedimenti con i quali il governante mira ad attuare i suoi fini politici (2). Limitatamente a questo primo settore si è cercato di definire questa convergenza di fini riconducendola o a un comune postulato, o a strutture e forme economiche oggettivamente rilevabili. Si è ad esempio postulato un comune fine di *benessere* traducendo il benessere in termini oggettivi e in elementi di reddito, e si è ammesso, assiomaticamente, che una più eguale ripartizione della ricchezza accresce il benessere collettivo: metodo di indagine che, nelle mani di un consumato analista quale il PIGOU, cui è riuscito brillantemente di trattare con la tecnica marginalista problemi di economia sociale e di politica economica, si è dimostrato fecondo di risultati ed ha avuto numerosi seguaci.

Diversa, ma non meno feconda di risultati, è stata la via per la quale si sono messi taluni economisti corporativi italiani, e che consiste nell'inquadrare i fenomeni corporativi negli schemi dell'economia tradizionale, adoperati però come puri strumenti euristici, senza alcun riferimento ai presupposti individualisti o edonisti dell'economia tradizionale. Così si è spiegata la formazione dei consorzi e delle stesse corporazioni, definite quali complessi industriali, come raggiungimento di dimensioni ottime, in connessione con taluni caratteri insopprimibili della moderna tecnica industriale; così si è ricondotto il contratto collettivo allo schema del monopolio bilaterale, si è inter-

---

(1) In realtà, i provvedimenti di politica economica sono, se considerati in rapporto all'azione individuale, tutti *indiretti*, perchè essi non comandano di fare, ma pongono limiti, ostacoli o stimoli all'azione individuale. Vedi MONGENSTERN, *Die Grenzen der Wirtschaftspolitik*, Vienna, 1934, p. 7.

(2) Si vegga PIERSON, *Trattato di Economia politica* (Torino, vol. I, p. 4 e segg.): « Sotto la denominazione di politica economica è da intendere non una politica che influisce *indirettamente*, in certa misura, su interessi economici; ma una politica *direttamente* ed *esclusivamente* rivolta alla cura di tali interessi ». E qui adduce alcuni esempi tratti dalla economia monetaria e dal commercio estero. « Di politica economica non si deve parlare, se non quando s'intenda una politica, che abbia per mira *soltanto* il vantaggio del benessere materiale ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



pretata la progressiva sostituzione di funzioni dello Stato a funzioni private come assorbimento di spese specifiche in spese generali, si è estesa la categoria dei prezzi politici, riportandola sul terreno della teoria economica; e si è fatto anche non inutile ricorso a concetti più propriamente sociologici, quali le forze di coesione o le forze selettive operanti entro i gruppi sociali (1). E' questo il metodo che sinoggi si è dimostrato più efficace nello studio della politica economica per le elegantissime soluzioni cui ha portato e che credo potrà essere fecondo di risultati importanti anche in avvenire (2). Esso mi sembra differire dall'altro precedentemente ricordato, e che consiste nell'*applicare* la teoria pura ai casi concreti della vita economica (3); per-

---

(1) Per le diverse concezioni degli economisti italiani nei confronti del corporativismo rimando al mio saggio *Il Corporativismo e gli Economisti italiani,* in Archivio di Studi Corporativi, 1936. Posteriormente a quella data sono usciti, e sono da tener presenti: ARENA, *La Carta del Lavoro,* Milano, 1938; AMOROSO, *Principi di Economica Corporativa,* Bologna, 1938; SERPIERI, *Principi di Economia Politica Corporativa,* Firenze, 1938; VITO, *Economia Politica Corporativa,* Milano, 1939; G. DE FRANCISCI-GERBINO, *Economia Politica Corporativa,* Palermo, 1939, CARLI F., *Le basi storiche e dottrinali dell'economia corporativa,* Padova, 1938.

(2) Vorrei ricordare qui G. DEL VECCHIO che pone a fondamento formale della politica economica la coerenza delle azioni e dei fini, cioè un principio di non contraddizione, che tenga presente la interdipendenza di tutti i fenomeni economici; e sopratutto il compianto V. PORRI, con il suo bel *Corso di politica economica internazionale* (Torino, 1930) che pone al centro della sua sistemazione teorica la ricerca di « come prezzi, redditi e imposte siano connessi all'interno di ogni Stato, e si leghino a quelli di tutti gli altri paesi » vale a dire strutture di prezzi interni e internazionali, interdipendenti. Non molto diversa la concezione della S. BRAUN, nella sua *Theorie der staatlichen Wirtschaftspolitik* (Vienna, 1929), che definisce la politica economica come « quella disciplina che ci insegna fino a qual punto le misure adottate dagli enti pubblici per conseguire un dato fine, si rivelino idonee a conseguire questo fine ». E qui mi viene sotto la penna anche il nome dello S. HELANDER con le sue *Rationale Grundlagen der Wirtschaftspolitik,* Norimberga, 1933. Il Morgenstern *(op. cit.),* riconosciuta l'interdipendenza che lega tutti i provvedimenti di politica economica, affida alla teoria il compito di evitare contraddizioni (le famose contraddizioni di Umberto Ricci!): « das Prinzip der Widerspruchsfreiheit der Wirtschaftspolitik » ist das einzige wissenschaftlich - wirtschaftspolitische Prinzip, das sich ohne Fällung von Werturteilen aufstellen lässt ».

(3) Ciò deve esser sfuggito al Morgenstern, il quale inizia il suo saggio sui « Limiti della Politica economica » proprio con un capitolo intitolato *Das Anwendungsproblem.*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



chè, mentre una economia aplicata è possibile soltanto se i fatti concreti sono omogenei con la teoria (e quindi si tratta di passare da concetti generali a concetti particolari, ma sempre dello stesso ordine), in questo metodo che direi « degli schemi parziali » si tratta di ricondurre a figurazioni proprie dell'economia teorica fenomeni e situazioni economiche nuovi e diversi da quelli della teoria. Quindi si ha un vero ampliamento dell'orizzonte scientifico. Tuttavia, non è difficile constatare i limiti di questo metodo.

Essi sono stati posti in netto rilievo dal MORGENSTERN. La teoria ci può dire gli effetti diretti e indiretti (le *Nebenwirkungen* su cui ha insistito il MAX WEBER) di un provvedimento; ci può insegnare a trovare la linea che il MORGENSTERN chiama *geodetica*, cioè non quella assolutamente più breve tra due punti, ma più breve relativamente a tutte le condizioni del problema. Però la teoria non può formulare programmi, non consigliare soluzioni, non dare una valutazione dei fini che lo Stato persegue con la sua politica. I fini sono per l'economista dei *dati* e quindi non discutibili. Onde la conclusione del MORGENSTERN, che la politica economica in ultima analisi è politica e arte.

Dunque, per quanto ampliato, per quanto riavvicinato alla teoria pura dalla identità degli schemi logici, pur sempre il campo della politica economica presenta un margine irriducibile alla economia teorica, non solo, ma un margine che dovrebbe perpetuamente e inesorabilmente rimanere oltre i confini della scienza economica. Quindi, ridotta l'economia a scienza di mezzi e non di fini (¹), il problema dell'unità logica della scienza appare risolto, ma a prezzo dell'esclusione dal suo campo di un vasto settore di vita economica. Che questa soluzione di sì tormentoso problema sia stata dalla stragrande maggioranza degli economisti accolta favorevolmente, e quasi con senso di liberazione, non deve far meraviglia. Per molti di essi significava

(¹) Non farò citazioni, l'elenco risulterebbe troppo lungo. Dirò soltanto che la concezione dell'economia come scienza di mezzi è già nel CUNNINGHAM, che, in *Economics and Politics* (Londra, 1885), ravvisa nelle scienze economiche una scienza esclusivamente pratica, che studia i mezzi diretti al raggiungimento dal fine.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



uscirne pel rotto della cuffia e non pensarci più; per altri tale soluzione era anche criticamente accettabile poichè conforme alle conclusioni cui era giunto un profondo pensatore tedesco, il Max Weber, circa la non normatività della scienza sperimentale, e quindi l'assumere come dati i fini della politica significava rispettare il canone della *Wertfreiheit* del giudizio economico. Chi oggi osi contrastare a tale consenso di opinioni deve esser consapevole di mettersi contro a quasi tutti i più autorevoli economisti.

Eppure, mi sia concesso sommessamente di porre una domanda: facciamo l'ipotesi che il governante debba decidere tra un gruppo industriale che reclama un determinato dazio protettivo e gli agricoltori che vogliono invece piena libertà di consumo. In base a quale criterio deciderà il governante?

E' stato detto da qualche econmista, anche in sede teorica, che deciderà la forza, cioè prevarrà la volontà del più forte dei gruppi interessati. Ora ciò può anche accadere in pratica ma con questa risposta si elude, non si risolve il problema. Io mi domando se, qualunque sia il criterio che adotti il governante, questo criterio possa non essere un criterio economico, nel senso cioè che non si ispiri a una visione economica, a una intuizione delle necessità economiche della Nazione? E mi domando se questa visione o intuizione, anche se non traducibile in termini rigorosamente scientifici, non sia però di pertinenza della scienza economica; se cioè non vi sia un presupposto comune che unifichi scienza e intuizione, in cui ritrovare il fondamento di un pensiero unitario economico.

3. — Prima di rispondere, vogliamo brevemente esaminare un'altra — e sarà l'ultima — soluzione che può logicamente darsi al problema che ci siamo posti. Invece di ricondurre l'economia statale a quella individuale, la scelta eteronoma a quella autonoma, non potremmo sollevare l'individuo al piano statale? In altri termini, identificare l'individuo con lo Stato? E' questa, della identità tra individuo e Stato, la tesi che fu sostenuta un tempo della cosidetta Scuola pisana, cioè da Spirito e Volpicelli.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Essa muove dal concetto attuale di Stato, non più trascendente e nemmeno burocratico e paternalista, ma superatore dell'antinomia tra individuo e collettività in grazia di un elemento mediatore che è il gruppo, l'associazione di categoria, la corporazione. Identificazione, beninteso *in interiore hominis*, identificazione di volontà. Da questo principio fondamentale, SPIRITO deduce i capisaldi della nuova economia, e cioè essenziale politicità o storicità dell'economia, sistematicità o organicità della vita economica, obiettività dei fenomeni economici data dall'obiettività del fine statale. Di questi capisaldi — il primo risponde a una concezione filosofica non diversa da quella qui propugnata, il secondo a una concezione della vita economica non nuova tra gli economisti, ma di per sè non sufficiente a superare il punto di vista individualista; il terzo, ove ne fosse data la dimostrazione, sarebbe bastevole fondamento ad una scienza unitaria economica rinnovata sulle sue fondamenta. Invero non vi è chi non vegga come da una perentoria definizione del fine statale risulterebbero definiti tutti i fini individuali, e cadrebbe quindi ogni problematicità circa i *dati* della politica economica che verrebbero ad inserirsi come anelli necessari nel sistema logico di ogni individuo. L'unità della scienza economica sarebbe raggiunta, perchè unica economia razionale sarebbe l'economia statale, comprensiva delle economie individuali. Il guaio si è che non giova affermare la obiettività del fine statale, occorre concretamente dimostrare in che cosa consista; e dimostrarlo in modo inoppugnabile. Questa dimostrazione non la troviamo negli scritti di SPIRITO; il quale poneva senz'altro sul piano istituzionale talune riforme da lui vagheggiate dello Stato Corporativo, ma piuttosto sorprendendo il nostro convincimento di studiosi che persuadendolo con la logica del ragionamento.

Il problema resta quindi aperto. In fondo, se ben si riflette, è lo stesso problema di quello della unitarietà della scienza economica: da SPIRITO formulato nei suoi termini più generali, qui considerato dal particolare angolo visuale della metodologia economica. Se lo vogliamo affrontare, questo problema del fine obiettivo statale, collocandosi dal punto di vista della scienza economica e delle sue esigenze teoriche, dobbiamo domandarci

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



anzitutto se non sia possibile definire teoricamente il fine statale in modo tale che non si possa pensare un fine diverso senza cadere nell'assurdo o nel contraddittorio, e costituire così una scienza unitaria dal punto di vista logico formale.

Una soluzione potrebbe esser quella di assumere in via di ipotesi non uno, ma parecchi fini statali logicamente pensabili: il benessere economico della collettività, la potenza, l'eguaglianza delle classi, il maggior numero di cittadini, il massimo di produzione, la massima esplicazione della personalità di pochi eletti, e via dicendo; e costruire per ognuno di essi in astratto un tipo di Stato. Otterremmo così una tipologia di Stati, ciascuno caratterizzato da un determinato fine, da cui si potrebbero dedurre i fini economici da realizzare e i mezzi da preordinare, e quindi le quantità da produrre, i capitali da investire in questo o quel settore e così via dicendo. Una soluzione siffatta è senz'altro da scartare. Perchè la scienza è bensì riduzione del concreto all'astratto, del molteplice all'unitario, del vario ed accidentale al tipico, e poggia su ipotesi, ma non per questo è fantasia o meglio fantasticheria; e le sue ipotesi non possono prescindere dall'esperienza; la scienza non costruisce castelli in aria, non giuoca con logicismi, ma costruisce la realtà nelle sue leggi e quindi nella sua intelligibilità.

Un'altra soluzione potrebbe essre suggerita dal metodo logico sperimentale: muovere cioè dall'osservazione degli atti di intervento statale per procedere alla loro classificazione secondo le uniformità riscontrate, e risalire poi alla costruzione di determinati tipi di politica economica, poniamo industriale-protezionista, oppure autarchico, e via dicendo. Un metodo cosiffatto, in quanto consente lo studio sistematico di un dato indirizzo di politica economica in tutti i suoi effetti mediati e immediati, è eccellente strumento di indagine che soddisfa alle esigenze teoriche di un MORGENSTERN, però, finchè limitato allo studio degli effetti, non differisce dal metodo, già da noi esaminato, che ho detto degli schemi parziali. Nulla esso può dirci intorno al problema dell'adozione di questo piuttosto che di quell'indirizzo di politica economica. Invero, il problema potrebbe esser superato o, meglio, eliminato se, richiamandoci ai presupposti

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



del metodo logico sperimentale, cioè al concetto di leggi di natura, noi considerassimo i diversi tipi di politica economica come dati naturali e pertanto li pensassimo come legati, quasi proprietà necessarie, a determinati tipi di Stato. Ma è evidente l'assurdità di tale ragionamento che fa dello Stato un ente necessariamente e naturalmente determinato. Se già ci rifiutiamo di considerare naturalisticamente determinato l'individuo, che pure ha un corpo che obbedisce a leggi fisiologiche e biologiche, cioè naturali, ed anche nelle attività spirituali può in certo senso ritenersi condizionato da un substrato psicofisiologico, tanto più dobbiamo ripudiare una concezione naturalistica dello Stato, che è essenzialmente creazione umana legata allo sviluppo della cultura e della civiltà umana.

4. — Scartate successivamente queste varie soluzioni che hanno in comune la formulazione di concetti generali astratti, non resta che ricercare la soluzione in un altro campo della logica, facendo cioè ricorso a concetti individuali storici.

Per poter precisare i termini in cui il nostro problema viene a presentarsi, conviene prendere le mosse dalla contrapposizione di teoria e storia, dibattuta nel famoso *Methodenstreit.*

« Il mondo dei fenomeni, ha scritto con grande lucidità il MENGER (1) può esser considerato sotto due punti di vista essenzialmente diversi. Oggetto del nostro interesse scientifico può essere o la conoscenza dei fenomeni concreti collocati nel loro tempo e spazio e nei loro concreti rapporti, o la conoscenza della *forma* sotto la quale essi tornano ad apparire col mutare di questi rapporti. L'indagine, nel primo caso, mira a conoscere l'aspetto *concreto*, più precisamente *individuale*, del fenomeno, nel secondo caso, l'aspetto generale. In relazione a queste due principali forme della conoscenza, distinguiamo due grandi ordini di conoscenze scientifiche, di cui la prima chiameremo per brevità, la *conoscenza individuale* e la seconda la *conoscenza generale*. E possiamo anche distinguere due metodi, l'idiografico, descrit-

(1) MENGER, *Il metodo ecc.*, *op. cit.*, p. 21.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tivo, che porta alla conoscenza dell'individuale e il *nomotetico*, che porta alla conoscenza di leggi. Entrambi questi metodi sono impiegati tanto nella indagine naturalistica quanto in quella storica, seppure prevalgono nelle scienze naturali il metodo nomotetico e nelle scienze storiche il metodo idiografico.

Riferendoci ora al campo dell'economia diremo che lo studio dei fenomeni economici individuali dà luogo alla storia economica, mentre lo studio dei fenomeni economici generali è compito della teoria economica. Sono due forme di conoscenza distinte, ciascuna delle quali ci consente la comprensione di due aspetti diversi della realtà. E' ozioso chiedere alla teoria economica, necessariamente astratta, unilaterale nel suo punto di vista, che essa ci dia la conoscenza dell'individuale nella sua concretezza, o le si rimproveri che, nella sua assolutezza, non tenga conto del molteplice in cui il concreto reale si presenta o della relatività degli istituti storici. Eppure queste sono le critiche che più volte sono state dirette all'economia teorica, in polemiche rimaste celebri nella storia delle dottrine economiche [1] ma senza profonda eco nella storia del pensiero, appunto

---

(1) Per non accumulare citazioni, mi limito a far menzione dell'opera, sotto più rispetti fondamentale, di W. Sombart, *Die Drei Nationalökonomien*, Leipzig, 1930. Le pp. 140 - 155 riassumono ottimamente i vari motivi critici dell'economia teorica, che nel « Methodenstreit » trovarono clamorosa espressione. Della vastissima letteratura sull'argomento val la pena di menzionare, perchè non citati dal Sombart, il vecchio saggio di W. Hasbach, *Zur Geschichte des Methodenstreites in der politischen Oekonomie*, nello Schmollers Jahrbuch, XIX Bd.; J. Schumpeter, *Gustav von Schmoller und die Probleme von heute*, in Schmollers Jahrbuch, Bd. L. Sullo Schmoller originalissimo il saggio del Veblen, *Gustav Schmoller's Economics*, ora in *The Place of Science in Modern Civilisation*, p. 252 e segg. Posteriormente al vol. del Sombart sono usciti J. Remer, *Die geistigen Grundlagen der historischen Schule der Volkswirtschaftslehre*, Lipsia, 1935; C. Brinkmann, *Gustav Schmoller und die Volkswirtschaftslehre*, Stuttgart, 1937; nè si può prescindere, per i problemi trattati sopra nel testo, dal fascicolo dello Schmollers Jahrbuch dedicato al Sombart (gennaio 1937) dell'altro dedicato allo Spiethaff (1938).

Poco nota tra noi è la ripercussione che il « Methodenstreit » ha avuto sulla letteratura americana. Trovo in R. V. Teggart, *Thorstein Veblen, a chapter in american economic thought*, Univ. of California Press, Berkely, 1932, una interessante bibliografia (a p. 8 in nota) di una disputa avvenuta in *Science* (Vol. 7 e 8, 1886-1887), mi parteciparono Seligman e Ely, Newcomb, Hadley, Clark, Patten, ecc.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



per l'errato fondamento da cui muovevano. Così lo storicismo degenera in evoluzionismo e la scuola storica dell'economia non riesce a darci che delle monografie di storia economica smarrendo nella descrizione del particolare la capacità di sollevarsi all'universale della teoria.

Eppure, in fondo a queste critiche errate c'è una esigenza più generale che gli economisti non han saputo formulare, ma che è stata raccolta dalla filosofia; l'esigenza antiintellettualistica, antidommatica, antinaturalistica. Alludo a quel moto di idee che si manifesta negli ultimi anni del secolo scorso e che può dirsi la reazione dell'idealismo contro la scienza. Del rinnovamento profondo seguito in ogni campo del pensiero non dobbiamo qui far parola, perchè non è compito nostro far storia della filosofia. Basti dire che, come nelle scienze naturali, crollata la ingenua e rozza fede in una natura fuori del nostro pensiero con le sue leggi di cui lo scienziato è passivo constatatore, si ripropone il problema del significato dell'esperienza e del valore formale delle leggi della scienza della natura; così nelle scienze dello spirito vengono spazzati via i residui del positivismo, del materialismo con le sue spiegazioni biologiche, fisiologiche, psicologiche e torna ad instaurarsi la concezione vichiana di un mondo civile pienamente intelligibile allo spirito umano appunto perchè creazione di questo mondo. Per ritrovare se stesso nel mondo, per comprenderne i fatti gli istituti le leggi, basta che l'uomo interroghi la storia. Storia significa dunque, non svolgimento di fatti nel tempo, non narrazione cronologica, ma comprensione della realtà in cui ci troviamo e di cui siamo non i semplici spettatori ma gli stessi artefici (1).

---

(1) Decisivo l'apporto di Benedetto Croce. In un suo recentissimo saggio, *Le concept de la philosophie comme historisme absolu*, in Revue de Métaph. et de morale genn. 1940, il Croce, mentre ritrova i segni delle costruzioni metafisiche, aventi *un aspect naturaliste*, nelle filosofie idealiste (metafisica dello spirito), trova la soluzione del dualismo filosofia e storia, ossia universale astratto e individuale concreto, nel «concevoir le philosophie comme aussi dépendante de l'histoire que celle-ci d'elle-même e nel concepire questa reciproca dipendenza come *unità sintetica e dialettica*. Aggiunge il Croce: «La démonstration de l'unité de la philosophie et de l'histoire doit donc être entendue et conduite d'une autre manière: c'est-à-dire,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Che gli economisti in generale, e particolarmente quelli italiani, abbiano aperto il loro orizzonte speculativo a questa nuova concezione del mondo e proceduto a un ripensamento della loro scienza, non può davvero affermarsi (¹); ma in questi ul-

---

une fois admis que le jugement historique soit unité de l'universel, du sujet et du prédicat, de la représentation et du concept, en montrant qu'il n'y a pas de jugement, de jugement plein et véritable, qui ne soit historique ecc. ». Veda il lettore di quanto il pensiero italiano ha sopravanzato lo storicismo tedesco, del Rickert, dal Dilthey al Weber al Sombart senza dire dei recentissimi, che sotto l'influsso di filosofi (Heidegger, Jasper etc.) e di economisti filosofi (Gottl-Ottlilienfeld) stanno perdendosi in un nuovo ontologismo che arriva sino all'adorazione dei feticci che si sono creati (*Volk*, *Gemeinschaft*, ecc.). Che il giudizio economico sia un giudizio storico ho tentato di dimostrare in un breve articolo, *Etica e Filosofia*, in « Civiltà fascista », 1936.

(¹) L'impostazione storica era già stata oscuramente sentita come necessaria anche dal PARETO; in un passo illuminante egli scrive: Il sistema economico è composto di certe molecole mosse dai gusti, e sottoposte ai vincoli degli ostacoli per ottenere i beni economici. Il sistema sociale è molto più complesso, ed anche se lo vogliano fare semplice quanto è possibile senza cadere in troppo gravi errori, dovremo almeno considerarlo come composto di certe molecole dove stanno residui, derivazioni, interessi, inclinazioni, e che, soggette a numerosi vincoli, compiono azioni logiche ed azioni non logiche. Così al § 2079 del suo *Trattato* di Sociologia. E nel paragrafo successivo parla di « miscele di gruppi di residui che stanno negli individui », e in una nota al § 2078 dice: « I residui e le derivazioni che abbiamo considerati in Sociologia, debbonsi, in parte almeno, considerare come concetti analoghi a quello dell'ofelimità in Economia ».

Uscendo fuori dal linguaggio naturalistico del PARETO, possiamo dire che il giudizio che guida l'uomo nell'atto pratico è un giudizio sintetico (miscele). Il PARETO non si chiede come avvenga questa miscela, la accetta come fatto, la constata e la classifica naturalisticamente secondo caratteri esteriori ed estrinseci, e quindi senza intenderla nella sua ragion d'essere. Ma deve constatar che anche la scienza economica non può prescindere da queste valutazioni complesse: è noto infatti quello che ha scritto a proposito del protezionismo: nella indagine di questo problema egli ammette che vi sono *effetti mediati* in grazia dei quali « l'aumento della produzione economica può essere tanto da superare la distruzione di ricchezza prodotta dalla protezione, per cui, tirate le somme, questa può dare un utile e non una perdita di ricchezza; può quindi seguire, ma non segue necessariamente, che la prosperità economica di un paese si accresca colla protezione industriale » (*op. cit.*, § 2217). E più avanti, dopo aver accennato a questi effetti mediati, aggiunge: « la conoscenza delle cagioni di questi vari effetti, che sono pure economici, non si poteva avere dalla sola economia politica: ma occorreva combinarne lo studio con quello di altra scienza più generale che ci insegnasse a tener conto delle deri-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



timi anni, in grazia anche a polemiche che hanno agitate le acque sino allora limpide e tranquille, molti, specialmente dei giovani, hanno sentito il morso di questo pensiero critico e si sono accinti a una revisione e ricostruzione dei principî fondamentali della nostra scienza. Non faccio nomi, chè troppo lungo sarebbe attribuire a ciascuno il suo. Indubbiamente ha giovato a questo moto concettuale l'esperienza corporativa; ma non è da tacere che un senso di disagio e la necessità di rinnovare i metodi e i presupposti della scienza economica tradizionale è stato avvertito anche presso popoli e presso indirizzi scientifici tuttora aderenti a ideologie individualiste (1).

Tuttavia, anche tra i nostri corporativisti, di solito ci si è arrestati a quella posizione ambigua e illogica che considera la scienza economica come scienza di mezzi. Non si è compreso che una sutura tra economia individuale ed economia statale non è possibile se non abbandonando decisamente la concezione naturalistica e meccanicistica. Altrimenti resta un iato invarcabile tra il mondo della natura, cui appartiene l'uomo economico, e il mondo della storia, cui appartiene lo Stato. Solo quando ci si renda conto che tutto nell'economia è storia, che i rapporti tra la natura e l'uomo si riassumono in un dominio dell'uomo sulla

---

vazioni.... e che ci mostrasse quante e quali fossero le forze realmente operanti sui fenomeni, i quali, benchè in apparenza strettamente economici, dipendevano in realtà da altri fenomeni sociali » (§ 2219). Al di fuori del linguaggio paretiano, ciò vuol dire che i fenomeni economici nella lora integrità, con gli effetti mediati, non possono spiegarsi mediante la sola premessa edonistica; la sociologia paretiana è lo sforzo di ricostruire un economia su una premessa più vasta. Ed è, pur nella sua forma astratta naturalistica, opera storica, in quanto obbedisce a una esigenza storicistica; e può valere anche utilmente come strumento di interpretazione di fatti storici. Questo aspetto ha visto molto bene U. SPIRITO (nel suo saggio su *Vilfredo Pareto*, ora in *La Critica della Economia Liberale*, p. 29 e segg.), il quale scrive: « Gli è proprio il cozzo continuo ed inelimitabile di astratto e concreto, di scienza e di storia, che affina il senso critico del PARETO e lo spoglia via via della massima parte del dogmatismo degli economisti vecchio stile, avviandolo ad una concezione sempre più storicistica della scienza ». Il pensiero di SPIRITO non mi sembra sia stato afferrato dai suoi contraddittori (Ricci).

(1) Alludo agli istituzionalisti americani, e ai tentativi di rinnovamento *dall'interno* delle teorie economiche che avvertiamo nel Keynes.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



natura che trasforma rapporti naturalistici in rapporti di valore, soltanto allora il problema, che oggi abbiamo affrontato, può dirsi vinto. Il dualismo si risolve in una fondamentale unità: l'unità del pensiero che pensa storicamente questo grande dramma di cui attori sono beni materiali e gli uomini nelle loro formazioni storico sociali.

5. — Se non è soverchia presunzione, vorrei qui tentare. con la maggior brevità, di segnare i capisaldi di una scienza economica intesa come scienza storicistica.

Essi sono:

1) Esiste una pluralità di soggetti economici, individui, aziende, gruppi, lo Stato (¹), ecc.

2) Ogni soggetto ha una sua ragione di vita economica, per la quale dispiega un'attività: l'individuo per procacciarsi un reddito, l'azienda per realizzare un profitto, i gruppi per far valere un loro interesse, lo Stato per sopperire ai bisogni generali del Paese. Questa ragione di vita è storicamente determinata.

3) Ogni soggetto abbisogna di mezzi per mantenersi e persistere nella vita. E' un errore il credere nella naturalità dei bisogni. Anche il bisogno più elementare, quello della alimentazione, ha, sì, un'origine fisiologica, ma nel modo della soddisfazione si configura diversamente nel tempo e nello spazio, risente delle tradizioni, delle consuetudini, del grado di civiltà raggiunto dal popolo cui l'individuo appartiene (²).

4) Ogni soggetto economico ha molteplici fini da realizzare, che implicano modificazioni nei mezzi materiali di cui dispone. La scienza economica studia queste trasformazioni nei

---

(¹) Se il processo di entificazione è rigettato dalla speculazione filosofica, non altrettanto può dirsi del pensiero teoretico, che deve necessariamente ricostruire un'astratta realtà, una natura economica. Proprio questa entificazione di soggetti *funzionali* ci libera dal psicologismo e dall'individualismo naturalistico della vecchia economia.

(²) Già il Marshall ha parlato di bisogni «convenzionali».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



loro effetti; ma non basta. I mezzi non si subordinano ai fini in un rapporto irreversibile: a loro volta i fini si atteggiano diversamente a seconda dei mezzi disponibili. Fini e mezzi formano così un sistema razionale, che è investito dal giudizio economico. Non si pu quindi parlare di fini *dati*. Anche i fini sono sottoposti a un giudizio di convenienza.

5) Il giudizio economico è un giudizio storico, perchè ha il suo fondamento nella concezione che possediamo del mondo storico, dalla quale deriva la razionalità di ogni nostra attività teoretica e pratica.

6) Non esiste un ordine naturale economico; gli atti economici, in quanto si svolgono in una società civile, debbono necessariamente aver forma giuridica. L'ordine economico è quindi intrinsecamente un ordine giuridico.

7) L'atto economico non è subordinato ad una etica che, nella sua trascendenza, si ponga come volontà eteronoma rispetto alla volontà economica. L'atto economico è moralità, perchè il giudizio economico è sintetico, e in esso trovano espressione tutti i valori spirituali (economici etici giuridici politici ecc.), perchè la consapevolezza storicistica è libertà interiore e quindi moralità. La scienza economica non deve essere mai precettistica.

Ecco, nella loro scheletrica formulazione, le idee direttive di questo corso di economia vagheggiato. E mi preme avvertire subito che, mentre l'impostazione e lo spirito animatore risponde alla rinnovata coscienza storicistica del nostro tempo, l'esposizione delle singole dottrine, dei teoremi e delle leggi che costituiscono il sistema teorico della scienza economica potrà presentarsi nella formulazione consueta. Io diffido dai rivoluzionari ad ogni costo, dagli eversori al cento per cento nella scienza come nella vita. Il mondo, la storia non conosce salti: le rivoluzioni non sono che evoluzioni a tempi molto accelerati; ma ogni rivoluzione affonda le sue radici nel passato. Perciò, chi vuol comprendere la logica dei fatti, deve essere un intelligente conservatore, che, come il serpe d'aprile, sa uscire dalla sua spoglia, e capisce l'oggi e intuisce il domani appunto perchè serba me-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



moria dell'ieri. Così nella scienza. Ogni epoca ha i suoi problemi scientifici e quindi una dommatica adeguata alla trattazione di questi problemi; man mano che nuovi problemi si presentano, anche la dommatica deve mutare, deve arricchirsi, farsi capace di sussumere nei suoi schemi la nuova realtà. Ma questo arricchimento non si ottiene già buttando via come zavorra o ferri vecchi il bagaglio scientifico che abbiamo sottomano; questo sarebbe impoverimento. Occorre sapersi invece valere con spirito critico di tutti i metodi, di tutte le nozioni della scienza tradizionale. Anche il metodo matematico, ad esempio, che pur sembra legato ad una concezione meccanicistica dell'economia, deve esser conservato; perchè quale altro metodo potrebbe meglio rappresentare ad esempio le simultanee variazioni che si hanno tra gli elementi di una determinata configurazione economica, al variare di uno di questi elementi?

Se non temessi il paragone col ciarlatano che vanta le virtù del suo specifico, vorrei dir questo: che la concezione storicistica consente di valersi di tutti i metodi senza per questo accettare i presupposti che stanno al fondamento di essi. Se ad esempio studio la produzione di un determinato bene, e la considero in rapporto alle condizioni geografiche ambientali, mi varrò di un metodo naturalistico; se prendo in esame il rapporto tra costo di produzione e il prezzo che suppongo determinato, mi gioverà collocarmi da un punto di vista economico-privato; viceversa, se studio la formazione del prezzo sul mercato, mi varrò del metodo degli equilibri parziali e dell'equilibrio generale; farò appello alla dinamica economica se vorrò studiare le variazioni delle quantità economiche o dei prezzi nel tempo, e potrò anche ricorrere all'indagine statistico-induttiva. Se mi porrò il problema di incrementare o meno questa produzione, sarà la politica economica che potrà venirmi incontro ad insegnarmi le vie idonee a conseguire lo scopo e ad evitare contraddizioni. E se si tratterà di disciplinare o controllare questa produzione, potrò fruttuosamente pormi questo problema solo se avrò nitida la visione di una economia ordinata secondo piani e programmi, e saranno i recenti capitoli aggiunti in questi ultimi anni al libro della scienza economica che mi forniranno gli indispensabili ele-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



menti di studio [1]. Tutti i metodi dunque sono buoni per risolvere particolari questioni, quando i termini siano da noi chiaramente definiti; ma è il problema della definizione dei termini, ossia della intelligibilità dei fatti che trovano espressione in quei termini, che si può affrontare soltanto con una concezione storicistica della scienza.

Prevedo una facile obiezione: ma questo pensiero storico che pensa il mondo economico quale obiettività può vantare? Non abbiamo a che fare con le concezioni subiettive di questo o quel pensatore? e senza una validità obiettiva, quale scienza è possibile? [2].

In questa obiezione si cela anzitutto un errore assai diffuso, che è quello di immaginare i sistemi scientifici come aventi una validità assoluta. Anche nelle scienze fisiche dove pure le leggi hanno un rigore logico che non ammette il contrario, l'oggettività della conoscenza scientifica o viene ammessa *a priori* o ricondotta alla categoria Kantiana della causalità; e per costruire i sistemi teorici bisogna avvalersi d'ipotesi, che un grandissimo fisico ha definito «il prodotto della fantasia che procede a tentoni» [3].

Anche in questo campo non possiamo svincolarci dalla men-

---

(1) Può giovare allo studio dei problemi economici corporativi fare ricorso all'indagine giuridica. Invero, non mi sembra si possa altrimenti pervenire a una definizione *concreta dell'interesse generale*, che la Carta del Lavoro pone come fine dell'attività economica individuale, se non ricercandola negli interessi di categoria quali essi vengono affermandosi col passare dalla sfera metagiuridica alla sfera giuridica. È proprio qui, in questo processo continuo di giuridicizzazione (mi si perdoni l'orrenda parola) della vita economica che noi possiamo cogliere il coagularsi come il germe nell'uovo, e il formarsi di interessi superindividuali. Il processo per cui l'interesse individuale assurge a interesse di categoria e infine a interesse nazionale è processo storico-politico che investe e modifica la vita economica, nè si sovrappone sempre ad essa come impacciosa camicia di Nesso, ma spesso ne consolida le intime esigenze (e il distinguere l'uno dall'altro caso e il frenare con interventismo statale sbagliato e inopportuno deve essere compito anche dall'economista). L'aver messo in rilievo l'importanza teorica di questo ordine di indagini è stato, se non sbaglio, contributo della Scuola Pisana di Scienze Corporative (Cesarini Sforza, Carli, Arena).

(2) È questa l'obiezione cui risponde M. Ueber con il suo famoso saggio.

(3) M. Planck, *Wege zur physikalischen Erkenntnis*, Lipsia, 1934, p. 150.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



te del ricercatore. E' ormai opinione pacificamente accolta che la ricerca storica è sempre soggettiva, che la pretesa di scrivere una storia obiettivamente esatta, che narri gli avvenimenti passati così come realmente si sono svolti, è assurda. Eppure non si vorrà negare dignità di scienza alla fisica; e non si parla di metodo scientifico nei riguardi della storia? E' fatale che tutto ciò che si pensa, e quindi anche la scienza e le leggi e i teoremi scientifici, sia pensato da un cervello di uomo, e che rechi impresse le stigmate delle limitate facoltà mentali umane. Ciò nondimeno, il pensiero umano è capace di dare alle sue intuizioni una forma logica così rigorosa da soddisfare alla esigenza di una scienza di assoluta validità. Le ipotesi delle scienze fisiche come le intuizioni delle scienze storiche in tanto possono valere come principî fondamentali, non in quanto si dimostrano oggettivamente *veri*, ma in quanto è possibile dedurre da quel principio un sistema teorico perfettamente coerente (¹).

Ammetto che di intuizioni storiche possono esservene tante quante sono gli economisti; *tot capita, tot sententiae.* Pavento anch'io il pericolo che si gabellino per costruzioni scientifiche le tesi più assurde, le pretese filosofie della storia, le tendenziose o interessate argomentazioni. Avremo forse delle mitiche economie, delle città corporative da mettere accanto alle città del sole o alle città di Dio. Di queste costruzioni avrà significato e validità scientifica soltanto quella che sia capace di ricondurre a unità sistematica e in modo non contraddittorio, sia i fini che in quelle intuizioni trovano il loro logico fondamento, sia gli effetti che derivano dall'attuazione di quei fini.

Calarsi nei fatti e cogliere l'immanente razionalità degli avvenimenti senza lasciarsi prendere la mano dai convincimenti personali etici e religiosi, dalla passione politica e dallo spirito fazioso di parte, peggio, da interessi particolari; ficcare lo sguardo ben addentro al giuoco delle azioni e reazioni e intendere senza condannare od esaltare, senza spacciare ricette o dettar

(¹) « Wir sehen dass die Bedeautung einer wissenschaftlichen Idee häufig nicht sowohl in ihrem Wahrheitsgehalt, als vielmehr in ihrem Wertgehalt liegt » : PLANCK, *op. cit.*, p. 277.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



precetti, e nello stesso tempo estrapolare il ragionamento sino a comprendere in una unica linea logica anche gli eventi dell'indomani, è fatica riservata a una smilza schiera di eletti.

A pochi, a pochissimi può esser dato ingegno così potente e così alato da sollevarsi fino alle altezze sovrane onde si domina tutto il reale nella sua infinita moltiplicità e si colgono, in una visione sintetica, i tratti essenziali dei destini dei popoli. Ma non è affatto necessario che siano molti; ne bastano pochi per generazione, e non è nemmeno necessario che questi pochi siano economisti o professori di economia. Basta ogni tanto un genio che segni le mète; a noi professori di economia, secondo il proprio ingegno, le proprie attitudini e inclinazioni, spetta l'onesta fatica di dissodare questo o quel settore economico, nè giova riproporci ad ogni istante il problema dei *fini* economici.

Ma se questo può dirsi in linea di adattamento empirico per il singolo, non può valere per lo studioso nella sua ideale funzione; e se una tale rinunzia può giustificarsi come momentanea necessità di studioso, raccoltosi nell'indagine tecnica di problemi economici, non può valere programmaticamente: chi può abdicare al dovere che incombe a qualsiasi uomo di pensiero, di comprendere il suo tempo e contribuire alla vita morale e politica della sua nazione?

La divisione praticamente necessaria, del lavoro scientifico, come le difficoltà impervie che stanno sulla via di certi problemi non debbono impedirci di affermare, come esige la logica, la profonda sostanziale unità della scienza economica in tutte le sue parti i suoi metodi e i suoi problemi.

**Giuseppe Bruguier Pacini**

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

## La sanità della stirpe e il matrimonio

Vecchio e sempre nuovo tema perchè mai affrontato decisamente tra noi.

Fissiamo due postulati preliminari per la trattazione sua.

Primo. — Il Regime fascista ha voluto favorire il matrimonio. Per questo è stata soppressa anche qualche cautela che prima si ritenne essenziale non solo per la serietà del vincolo, ma anche per la sua più perfetta costituzione dal punto di vista fisiologico: precisamente il più alto limite di età per contrarlo. Con un adeguamento del diritto civile al canonico; il quale, però, per il suo carattere universale, è destinato ad avere vigore anche presso popolazioni fisiologicamente precoci.

Secondo. — Ma il Regime non ha trascurato di porre limiti al matrimonio per la esigenza di preservare la stirpe da gravi tare effetto di penetrazione di elementi diversi ed inferiori. Onde la legislazione razziale, sopra tutto in quanto vieta unioni legali (ed anche extra legali) con persone appartenenti a razze di colore. Allora, in realtà, è pervenuto, ancorchè sotto un angolo visuale assai ristretto, ad affermare il principio della «sanità della stirpe».

Sotto un assai ristretto angolo visuale, abbiamo detto: che, a nostro avviso, potrebbe costituire lo spunto per iniziative *de jure condendo* assai più coraggiose.

Da molto tempo medici, sociologi, moralisti hanno posto in chiara luce i pericoli e danni gravissimi di vincoli coniugali tra persone affette da malattie incurabili, contagiose o peggio ereditarie. E la conoscenza di questi pericoli e danni non è più privilegio di intellettuali, ma è ormai assai diffusa.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Eppure, con una indifferenza impressionante, i vincoli deprecabili si stringono: e tutti possiamo contemplarne, con tristezza mista di sdegno, le conseguenze dolorose nel coniuge e sopra tutto nella prole troppo spesso tarata, perenne e non sempre muto rimprovero per gli artefici suoi.

Ma le censure non dovrebbero avere altra direzione? Non è forse l'impressionante indifferenza dei nubenti il riflesso di una non meno impressionante indifferenza legislativa?

Perchè così il matrimonio continua impunemente ad essere il mezzo più efficace alla ripercussione e diffusione di malattie non curabili, il veicolo ideale per la loro trasmissione alle generazioni future: il «seminarium reipublicae» è anche la inesausta sorgente del decadimento della stirpe.

Eloquenti le cifre. Ci fermiamo alle più rilevanti che attengono alle malattie ereditarie. L'accertamento più completo e meglio organizzato è stato, per adesso, quello compiuto in Germania nel 1934 dopo la pubblicazione della famosa legge 14 luglio 1933 sulla sterilizzazione. Orbene: come riferisce la *Zeitschift für Psychische Hygiene* (fasc. 2-3 del 1936), tutti gli istituti sanitari e tutte le cliniche obbligate a far ricerche sul carattere ereditario delle affezioni da cui erano colpiti i loro pazienti ed a darne comunicazione all'ufficio sanitario statale, hanno dichiarato che su 229.689 malati curati nell'anno d'accertamento, 60.430 erano ereditari: malattie più frequenti: negli uomini la corea, l'epilessia, l'alcoolismo; nelle donne, la debolezza di spirito e la psicosi circolare; distribuita egualmente, tra i due sessi, la schizofrenia. Riducendo a percentuale, può dirsi che su 100 malati 27 lo sono per malattie ereditarie. In una popolazione non certo più scadente di altre per fisica costituzione e prestanza.

La viva preoccupazione che il matrimonio possa compromettere la sanità della stirpe ha oggi in molti paesi civili destato l'opera legislativa.

In Germania la legge sulla salute matrimoniale (*Ehegesundheitsgesetz* del 18 ottobre 1935) al § 1 proibisce il matrimonio se uno dei fidanzati soffre di malattia con pericolo di contagio che fa temere un danno considerevole della salute del-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



l'altra parte o dei discendenti, ovvero è interdetto o si trova sotto provvisoria tutela, ovvero soffre di una perturbazione dello spirito tale da apparire socialmente inopportuno il matrimonio, ovvero di una malattia ereditaria nel senso della legge per la preservazione delle giovani generazioni dalle malattie ereditarie (l. del '33 sulla sterilizzazione). Se contratto malgrado il divieto, il matrimonio è nullo (§ 3). Segue la legge 6 luglio 1938 per l'unificazione del diritto matrimoniale nel *Land* dell'Austria (ove il matrimonio canonico ha perduto ogni valore) e nel restante territorio del *Reich,* la quale ai §§ 5 e 20 conferma il divieto di contrarre matrimoni non desiderabili per ragioni di salute del popolo e gli effetti di tale divieto, conforme è prescritto dalla legge precedente. In particolare. E' istituito un certificato prematrimoniale, redatto su esami ed indagini diverse finchè sarà pronta la cartella sanitaria personale per ogni cittadino del *Reich,* dal quale, ricorrendo o meno le condizioni predette, risulta se il matrimonio è escluso o permesso: può essere anche solo sconsigliato se il soggetto appaia poco idoneo a soddisfare i doveri famigliari. Il certificato è rilasciato non al singolo, ma alla coppia dei nubenti per il dato scientificamente acquisito che certe malattie trasmissibili perdono — se pur non definitivamente — importanza ove l'individuo affetto si unisca con persona esente. La nullità del matrimonio vietato è fatta valere dal procuratore di Stato: ricorrendo la buona fede si ha riguardo solo al coniuge ed ai terzi nei rapporti patrimoniali.

Nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste valgono norme diverse. Nella Russia propriamente detta il codice del matrimonio, la famiglia, la tutela del 19 novembre 1926 non conosce condizioni del matrimonio valido, ma condizioni della sua registrazione che ha valore puramente probatorio: tra queste cade l'avvertimento reciproco degli sposi affetti da malattia psichica e l'assenza di debolezza di spirito o di malattia mentale legalmente accertata. Le stesse condizioni ora dette divengono però condizioni del matrimonio valido nella Russia Bianca e nella Georgia pei codici corrispondenti del 27 gennaio 1927 e del 21 gennaio 1930. Di più, pel codice 4 luglio 1928 della re-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



pubblica transcaucasica dell'Aserbejdzan, è necessario presentare un certificato medico di salute degli sposi per la registrazione del matrimonio, qui essenziale al valore giuridico del vincolo.

In America una legge del giugno 1938 prescrive la visita medica prematrimoniale nello Stato di New York; e disposizione consimile ha promulgato al Messico lo Stato di Vera Cruz.

In Inghilterra la legge 30 luglio 1937 sulle cause matrimoniali include, tra le cause di annullabilità del matrimonio, la malattia di spirito o il difetto mentale, l'accesso ricorrente di insania o epilessia e la malattia venerea in forma infettiva esistenti al tempo del matrimonio ed ignorate dall'altro coniuge; se fatte valere entro un anno dal matrimonio e se fra la scoperta di esse e l'inizio della procedura sono mancati rapporti coniugali, salva la legittimità dei figli primi concepiti.

In Ungheria il così detto «articolo di legge» XXXI del 1894 pone tra gli impedimenti dirimenti il matrimonio oltre la interdizione per infermità di mente e l'alienazione mentale o incoscienza, il sordomutismo totale.

Tutto questo senza tener conto della sterilizzazione disposta in Germania, in Finlandia (l. 13 giugno 1935), in Estonia (G. U. 98-1936, art. 776) e permessa in Inghilterra e in America, la quale ha finalità assai più decise che non l'ostacolo alla procreazione nel matrimonio; ma sempre rispecchia l'esigenza di autelare la sanità della stirpe, se pure non questa solamente.

Da siffatto movimento legislativo è rimasta finora estranea l'Italia.

Pertanto essa trovasi al riguardo in uno stadio che potremmo ben dire arretrato.

Non che vogliamo, con ciò, riferirci a provvedimenti di sterilizzazione contro la procreazione. Essa fissa l'irreparabile quando — è stato dimostrato — manca la certezza scientifica che autorizzi a fissarlo. E' una pena di morte fisiologica che colpisce chi può essere fisiologicamente riabilitato. Costituisce, perciò, una ingiustizia e più un errore e danno sociale. E ciò, si noti, senza che si raggiunga lo scopo di estinguere le malattie ereditarie: come pure è stato dimostrato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Vogliamo invece riferirci alla considerazione giuridica delle malattie che attentano alla sanità della stirpe traverso il matrimonio.

Vero che il codice civile del '65 previde due malattie dei nubenti, cioè la grave e abituale infermità di mente purchè avesse dato luogo prima del matrimonio (art. 61) o desse luogo dopo il matrimonio (art. 112) a sentenza d'interdizione e l'impotenza all'unione sessuale perpetua, anteriore al matrimonio (art. 107); cui il nuovo primo libro di codice civile, entrato in vigore il 1° luglio scorso, aggiunge l'infermità mentale che solo a causa dell'età non può dar luogo all'interdizione (art. 100 u. c.) e più ancora la non qualificata anche transitoria (art. 118), nonchè la mancanza di organi necessari per la generazione, se ignota all'altro coniuge (art. 121).

Ma la *impotentia, coeundi o generandi,* non entra nel novero delle malattie che attentano la sanità della stirpe e pertanto è contemplata indifferentemente dalle legislazioni che si curano o si disinteressano della materia.

Resta l'infermità mentale, transitoria o permanente, abbia quest'ultima dato o sia per dare — o non possa dare solo a causa dell'età — luogo all'interdizione. E qui potrebbe trattarsi da vero di malattia ereditaria che attenta la sanità della stirpe.

Ma la nostra legge, invece, la contempla per riflesso del difetto di volontà a consentire alle nozze: tanto che si preoccupa dell'insania transitoria «per qualunque causa» (art. 118).

L'infermità mentale, poi, costituisce ostacolo a contrarre matrimonio solo quando sia grave, abituale e constatata da sentenza — o non constatata da sentenza unicamente a causa della età —: negli altri casi, il matrimonio può contrarsi, salvo l'annullamento.

Come appare il nostro diritto trascura il problema delle malattie che attentano alla sanità della stirpe: il quale solo in modo indiretto e del tutto parziale e insufficiente affiora per un osservatore di buona volontà.

Quel problema è stato agitato di recente nel Convegno interuniversitario per gli studi sulla razza indetto dal Guf di Milano nel gennaio 1939. Allora sono stati dibattuti dal punto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



di vista medico-giuridico i vari problemi attinenti alla razza anche per riguardo al matrimonio: e tra le opposte tesi è prevalsa quella di proibire matrimoni funesti per la specie.

Può aggiungersi che il Comitato di collaborazione giuridica italo-germanica riunito nel marzo successivo, sul tema « razza e diritto » ha approvato una relazione la quale, pure dando peculiare risalto al problema ebraico, contiene una enunciazione sul fine dello Stato totalitario di assicurare « la integrità morale e la sanità fisico-psichica del proprio popolo nella successione delle generazioni ».

Accediamo a queste affermazioni che però devono essere precisate, e sopra tutto difese.

La precisazione compete ai medici ed ai giuristi.

A questi spetta anzi tutto risolvere il dubbio se debbano essere prese in considerazione le sole malattie ereditarie o tutte le malattie che possano ripercuotersi o diffondersi nella compagine famigliare. Esistono legislazioni — come la germanica — molto larghe nelle ammissioni. Propenderemo per ammettere nel nostro ordinamento il solo riguardo alle malattie ereditarie che costituiscono il più sicuro e grave pericolo per la stirpe. Ai medici la precisazione di quali esse siano in astratto e di quando se ne presenti in concreto la pericolosità. E qui ci piace ricordare i cospicui studi sulla « profilassi delle malattie ereditarie » della sezione di patologia della Società italiana per il progresso delle scienze, pubblicati negli Atti della Riunione di Bologna del 1938. Segnato il punto, l'inesistenza di tali malattie può essere eretta a condizione per contrarre matrimonio. Condizione il cui ricorso potrà accertarsi tecnicamente e risultare da una attestazione — eventualmente rivedibile — avente pubblica fede. Il matrimonio contratto in difetto della condizione richiesta potrà essere colpito da nullità assoluta insanabile.

Ma una simile riforma deve essere prima difesa: e qui il compito maggiore spetta al giurista.

Gravi preoccupazioni d'indole sociale non ci sembra, infatti, sorgano, per l'accoglimento di essa. Si è rilevato, è vero, il pericolo del concubinato, una volta escluso il matrimonio. Ma il concubinato si avrebbe, in realtà, in una bassa percentuale

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



di casi e, di più, è notoriamente molto meno prolifico del coniugio. Nè sembra giustificato il timore che lo faciliti una disposizione, come quella del diritto germanico, scientificamente correttissima, secondo la quale il certificato prematrimoniale è rilasciato non al singolo, ma alla coppia richiedente nell'immediatezza del matrimonio.

Preoccupazioni gravi sorgono, invece, d'indole rigorosamente giuridica.

Ad attuare una riforma siffatta si erge l'ostacolo che sembra insuperabile del Concordato tra lo Stato e la Santa Sede e così del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico.

Invero è noto che il diritto canonico non ammette impedimenti derivanti da malattie sia pure ereditarie: tanto che sconosce anche l'infermità di mente grave ed abituale, ancorchè accertata con sentenza d'interdizione.

Osserviamo però che ciò non ha impedito allo Stato di negare subito gli effetti civili al matrimonio contratto dall'interdetto. Di poi al matrimonio tra appartenenti a razze diverse: che per la Chiesa possono essere tutti fratelli in Cristo mentre lo Stato intende evitarne la promiscuità nociva alla stirpe, ed anche solo politicamente inopportuna.

Ha con ciò lo Stato violato il Concordato?

Occorre rilevare che per virtù del generale riconoscimento del valore civile delle norme canoniche sul matrimonio, si allarga notevolmente il quadro dell'ordinamento matrimoniale valido per lo Stato, includente, oggi, i due ordinamenti particolari paralleli, canonico e civile.

Ora l'ordinamento matrimoniale valido per lo Stato dopo il Concordato non è necessariamente immobile.

Invero lo Stato non può rinunciare alla potestà di introdurre nuove garanzie nel suo ordinamento particolare, per la costituzione del vincolo matrimoniale. E del pari non può rinunciare la Chiesa a una simile potestà.

Ma se avvenga una mutazione di un ordinamento particolare del matrimonio che lo ponga in contrasto insuperabile con

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



l'altro ordinamento particolare, sorge l'esigenza di un correttivo che questo innovi.

Come l'ordinamento civile fu modificato dalla l. 27 maggio 1929 n. 847 e più dal primo libro del nuovo codice civile (1), per avvicinarlo o renderlo identico in vari punti al canonico, non è escluso che ove l'ordinamento canonico venisse in qualche punto notevolmente ritoccato potesse il civile subìre altre modifiche.

Per converso, modifiche notevoli arrecate all'ordinamento civile non possono restare indifferenti per l'ordinamento canonico: s'intende in quanto esso rileva per lo Stato.

In tal modo, appunto, è escluso che, superati i contrasti più gravi con la legge d'esecuzione del Concordato, gravi contrasti risorgano tra i due ordinamenti nell'ampio quadro dell'ordinamento matrimoniale italiano.

Ecco perchè scrivevamo, or fa un anno, che come lo Stato negò la trascrizione di matrimoni canonici con l'art. 12 della legge del '29 ridetta e con l'art. 6 della legge 17 novembre 1938 n. 1728, potrebbe negarla per matrimoni canonici di persone affette da malattie ereditarie (2).

E qui sciogliamo la riserva.

Se lo Stato, per alta esigenza sociale, dovrà introdurre nel suo ordinamento particolare il divieto di matrimonio per gli affetti da malattie ereditarie, la mutazione verrà a riverberarsi nell'ordinamento particolare canonico in quanto rileva per lo Stato: mediante il rifiuto di trascrizione del matrimonio canonico contratto tra coloro che da quelle malattie sono affetti.

Adunque, secondo noi, il Concordato non costituisce un ostacolo insuperabile per la introduzione di una condizione a contrarre matrimonio consistente nell'inesistenza di malattia ereditaria: da valere pel matrimonio civile ed anche pel canonico ad effetti civili.

Vogliamo anche soggiungere una riflessione.

Sappiamo che il diritto della Chiesa non è suscettivo di una evoluzione relativamente rapida come quella del diritto dello

---

(1) V. nostro articolo *Il valore del Concordato in materia matrimoniale, Il diritto ecclesiastico*, 1939, n. 2.

(2) *Palestra del diritto*, n. 11-12 del 1938.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Stato. Lo stesso suo carattere di universalità vi si oppone. Eppure, col volgere dei tempi, quante mutazioni quel diritto ha ricevute! La materia degli impedimenti matrimoniali sta a dimostrarlo: quando trattisi di impedimenti di diritto umano. Chi può dirci che una evoluzione futura di quel diritto non potrà manifestarsi nel senso di ammettere l'impedimento canonico ove si auspica il sorgimento del divieto civile? Fermo il principio che il *favor matrimonii* è favore del sacramento. Ma la Chiesa ha posto al matrimonio ostacoli più numerosi dello Stato: anche per ragioni squisitamente morali: poni l'impedimento dirimente dell'attentato al precedente matrimonio con adulterio o con matrimonio soltanto civile o l'impedimento dirimente *publicae honestatis*. Ora le manifestazioni della morale non sono invariabili. Certi vincoli matrimoniali tra parenti — generatori di prole tarata — che non furono ripugnanti alla morale *ab antiquo* vi ripugnarono in appresso: e sorse l'impedimento al matrimonio. Certi vincoli matrimoniali con persone affette da malattie ereditarie — generatori di prole tarata — che fino ad oggi non hanno ripugnato alla morale, possono ripugnarci oggi e meglio vi ripugneranno in futuro: e potrà sorgere l'impedimento. La ripugnanza essendo in passato sorta, come oggi sorge e domani si radicherà a causa di un più perfetto conoscimento che desta una nuova sensibilità. Certo, se la morale muta nel tempo, non muta nel contempo nei popoli. Ciò che ostacola le mutazioni di un diritto universale che voglia ad essa adeguarsi. Ma la Chiesa è maestra insuperabile in siffatti adattamenti. Ricordiamo che l'impedimento della *cognatio legalis* è dichiarato dirimente o solo impediente per la Chiesa secondo che per la legge dello Stato in cui il matrimonio si celebra ne determina o meno l'annullamento. Pari trattamento potrebbe ricevere un impedimento della malattia ereditaria. Così potrebbe sorgere per la Chiesa — sulla base della morale — un divieto sorto per lo Stato sulla base delle esigenze materiali della salute della stirpe. Previsioni? Sempre meno fallaci, quanto più lo Stato anticipi le realizzazioni proprie. Chè, anche in questo campo, è lo Stato cui compete osare.

**G. B. Funaioli**

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

# I rapporti tra autorità ed individuo nei diversi stadi di evoluzione delle nazioni *

Non vi è forse, in tutto il campo delle scienze sociali, problema che assuma, nel momento attuale, maggiore importanza di quello dei rapporti tra autorità ed individuo, che il Comitato per la celebrazione del terzo centenario della Università di Harvard mi ha invitato a trattare stasera davanti a voi. E nessun problema più di esso esige che i fatti passati e presenti vengano esaminati con larghezza di vedute, se si vuol arrivare ad una conclusione che abbia valore scientifico. Un po' di luce potrà forse venirci dall'esame dei rapporti che intercorrono tra autorità ed individuo nei diversi stadi di evoluzione delle nazioni.

---

* Nel suo terzo centenario, l'Università di Harvard — la più antica e la più gloriosa delle Americhe — ha conferito la laurea *ad honorem* ad una sessantina di scienziati di fama internazionale, tra cui al Professore Corrado Gini. Ogni laureato era invitato a tenere in tale occasione una pubblica conferenza. Il Prof. Gini venne invitato a parlare sui rapporti tra Autorità ed Individuo, argomento particolarmente delicato nell'intransigente ambiente democratico degli Stati Uniti; e la sua conferenza, inspirata a rigida obbiettività scientifica, ottenne un successo eccezionale, raccogliendo lodi e larghi consensi anche nella stampa americana.

La conferenza, letta, come di prammatica, nella lingua del paese, fu pubblicata nel testo americano. Dato il grande interesse che l'argomento riveste per gli studiosi; data, sopratutto, la profondità ed originalità di concetti, cui il lavoro s'ispira e si fonde, abbiamo pregato il prof. Gini di autorizzarci a pubblicarla anche in italiano e di corredarla con alcuni riferimenti bibliografici ad altri suoi scritti che si collegano alla materia trattata. (*N. d. D.*)

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



* * *

E' evidente che l'ordine sociale non può venire assicurato senza un minimo di autorità, ma, al di là di quel minimo, quali differenze da popolo a popolo e da epoca ad epoca! Si va, invero, da regimi nei quali l'autorità pubblica si arroga il diritto di disciplinare persino i rapporti sessuali fra coniugi — come fu il caso presso le Missioni dei Gesuiti nell'America Meridionale — a regimi in cui l'intervento del potere centrale resta limitato alla sola difesa contro i nemici esterni. Nè meno profonde sono le differenze che si osservano nell'esercizio dell'autorità famigliare e della potestà religiosa, le due altre forme di autorità che più fortemente agiscono sull'individuo. Si può dire che, in questi campi, si passa addirittura dal tutto al nulla.

Sorge la domanda se, in una materia dove le divergenze sono così profonde, sia possibile individuare alcuni fenomeni a tipo ricorrente che meritino di essere considerati alla stregua di leggi scientifiche. Ecco il punto fondamentale del problema che mi propongo di trattare questa sera.

* * *

Senza dubbio si possono individuare, nei tempi storici a noi meglio noti, certe tendenze dei rapporti esistenti fra autorità ed individuo a modificarsi in senso determinato. Nell'età moderna, ad esempio, come nei tardi periodi delle civiltà greca e romana, si riscontra una graduale decadenza dell'autorità famigliare. In materia religiosa, si parte dall'alto misticismo religioso del medioevo per arrivare, attraverso un processo di progressivo indebolimento della fede, alla filosofia materialista che pervase il secolo decimonono, alla quale ha tenuto dietro una rinascita del misticismo in questi ultimi anni. Nel settore dell'autorità politica, da tempo si è constatata la esistenza di un ciclo. Il potere, accentrato in poche mani, tende a frazionarsi a poco a poco e a generalizzarsi, fin che si perviene ad un regime democratico, al quale si reagisce poi, più o meno bru-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



scamente, con la ricostituzione di un regime autoritario (1). Nella economia interna delle nazioni, si era progressivamente passati, negli ultimi secoli, dal corporativismo all'individualismo, ed ora assistiamo al movimento inverso verso uno Stato corporativo o sindacalista. Analogamente, nei rapporti economici internazionali, la storia ci mostra come, abbandonando le concezioni autoritarie e mercantiliste già prevalenti, si fosse arrivati a programmi a carattere sempre più spiccatamente liberista, i quali, a loro volta, hanno poi ceduto il passo ad affermazioni protezioniste, che, sviluppandosi progressivamente, hanno portato a quel controllo dell'industria nazionale e del commercio estero, da parte dello Stato, che vediamo oggi adottato, in forme più o meno accentuate, presso tante nazioni (2).

Sarebbe difficile negare a queste tendenze il carattere di leggi di sequenza. Ma, spingendo più oltre la nostra indagine, possiamo domandarci se non esistano rapporti sistematici fra tale succedersi regolare di avvenimenti e le circostanze esterne o le condizioni interne delle nazioni, e se non sia possibile individuare siffatte circostanze o condizioni in modo da poter pervenire, anche in questo campo, a leggi di dipendenza o di interdipendenza, la cui scoperta costituisce l'ultima mèta della ricerca scientifica.

* * *

La tesi che, nel variare dei rapporti fra autorità ed individuo, riconosce un adattamento al modificarsi delle condizioni esterne ed interne dei popoli è confortata dalla constatazione che il sistema o regime che sortisce i maggiori successi non è sempre il medesimo. Al contrario, il successo arride ora ad un

---

(1) Per la spiegazione di tale ciclo, cfr. *Prime linee di patologia economica*, IV ed., Giuffrè, Milano, 1935, Parte I, Cap. II, § 13: *La tendenza al frazionamento dell'autorità e il ciclo politico delle forme di governo*, pag. 107 e segg.

(2) Cfr. *Varietà e uniformità nel campo della politica economica*, introduzione al volume di L. Cioli, *Orientamenti e sviluppi della politica economica attraverso il tempo*, 1933 (Istituto di Statistica della R. Università di Roma), riprodotta in « Rivista di Politica Economica », 1933, fascicoli VI-VIII.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



regime ora ad un altro; e in genere risulta più efficiente il regime tipico dell'epoca sua, tanto da far credere che esso sia quello che alle esigenze dei tempi meglio risponde. Così, nel secolo scorso — che vide il trionfo dell'individualismo, del materialismo, del liberalismo — le maggiori imprese furono compiute dall'Inghilterra, dove tale concezione ebbe le sue manifestazioni più schiette. Al contrario, gli imperi di Roma e di Bisanzio, come quelli degli Aztechi e degli Inca, offrono esempi cospicui di ordinamenti accentrati, che troneggiano, nella loro epoca, a guisa di altipiani dominanti la sottostante pianura, sopra le circostanti unità politiche secondarie, manifestamente intralciate, nella loro azione, dai difetti dei regimi che le reggono.

Ma quali sono le condizioni interne ed esterne che fanno sì che il regime autoritario, o invece individualista, meglio convenga ad una data epoca e in essa si affermi e fiorisca? E sarà possibile individuare, in queste condizioni, tendenze evolutive o cicliche tali da spiegare i movimenti di fondo che si osservano nella storia dei rapporti fra l'individuo e la famiglia, lo Stato, la potestà religiosa?

* * *

E' evidente che i vantaggi di un regime individualista sono massimi, e i suoi inconvenienti minimi, per gruppi di individui che possiedono in alto grado spirito di iniziativa, fiducia in se stessi e nel progresso collettivo e, ad un tempo, auto-disciplina e uniformità nella propria condotta. Quando, invece, si tratta di popolazioni frivole e proclivi alle illusioni, oppure di indole neghittosa e pessimista; quando il popolo è troppo attaccato alle tradizioni, o invece incostante e incoerente; quando gli riesce difficile frenare la sua impulsività, o al contrario cade facilmente in preda all'apatia, allora un regime autoritario sembra essere stimolo indispensabile all'iniziativa o, viceversa, freno necessario agli eccessi passionali.

L'omogeneità delle caratteristiche fisiche, degli interessi e dei sentimenti, che tende a creare un'atmosfera di reciproca simpatia e di conformismo, oppure uno spirito di mutua tolle-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



ranza che appiana le asperità derivanti dalle esistenti differenze, è condizione che permette al gruppo sociale una feconda convivenza, basata sullo spontaneo consenso dei suoi membri. Viceversa, questo risultato non si potrà ottenere se non mediante la vigile pressione dell'autorità quando si tratti di popoli di razze diverse, quando esistono nel gruppo notevoli disparità sociali, quando gli interessi sono contrastanti, i sentimenti divergenti, e gli umori, per giunta, intransigenti.

Una popolazione, che, in fatto di attitudini intellettuali ed artistiche e di moralità, presenti un buon livello generale, offre un terreno più propizio al regime individualista e democratico che non una in cui esistano marcate disparità. Queste infatti creano una gerarchia naturale, facilitano lo stabilirsi di un governo aristocratico e ne accentuano i vantaggi. La presenza, in particolare, di una forte personalità, che, pur rispecchiando i sentimenti e la mentalità e interpretando le aspirazioni della massa, se ne distacchi nettamente per efficienza, potentemente contribuisce alla costituzione e alla conservazione di un regime autoritario.

E' del pari evidente che, là dove l'istruzione è molto diffusa, il popolo saprà tutelare meglio i suoi interessi che dove l'ignoranza è generale. Quando le masse sono analfabete e prevalgono idee arretrate in fatto di tecnica e di igiene, il bisogno d'una guida s'impone. D'altra parte, quando lo sviluppo raggiunto dalle scienze sociali permette di prevedere i movimenti futuri e rivela l'esistenza di meccanismi auto-regolatori dell'organismo sociale, allora si sente il bisogno di un centro coordinatore che sia in grado di avvalersi di queste cognizioni per disciplinare le attività individuali e sociali nel modo più consono all'interesse nazionale (1).

---

(1) È quella che ho chiamato la «politica economica di regolazione». Cfr. *Prime linee*, ecc., op. cit., Parte III, Cap. I e II e Parte V, Cap. III, § 25, pag. 680 e segg. e gli scritti anteriori: *Le basi teoriche della politica economica*, prolusione al corso di Politica e Statistica Economica presso la Facoltà di Scienze politiche della R. Università di Roma, «Economia», febbraio 1926, (traduzione inglese in «The Journal of Political Economy», dicembre 1929) e *Varietà e uniformità* ecc., op. cit.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Il concetto edonista e razionalista della vita, ponendo a base della società l'interesse del singolo, trova la sua espressione nell'ordinamento individualista, soprattutto se questo, come spesso avviene, assume carattere epicureo e materialista. Invece, l'istinto, il misticismo, il sentimento religioso, che possono costituire buoni surrogati dell'interesse individuale nello stimolare la produzione economica e il progresso sociale, offrono un terreno propizio allo sviluppo di un regime autoritario.

In molte società, l'atteggiamento psicologico prevalente in materia di lavoro, regolando lo sforzo produttivo così da assicurare un tenore di vita soddisfacente, offre una garanzia automatica tanto contro gli eccessi quanto contro le deficienze della produzione, mentre gli istinti fondamentali della riproduzione e della accumulazione, assecondati dalla curiosità scientifica, dalle tendenze artistiche, dai sentimenti filantropici, bastano per coordinare gli interessi della generazione presente con quelli delle generazioni future. Ma, quando una razionalizzazione eccessiva o l'indebolimento dell'istinto genetico induce i singoli ad anteporre ad ogni altra considerazione le proprie soddisfazioni personali, tanto da disinteressarsi della procreazione e del benessere delle future generazioni, allora la necessità dell'intervento dell'autorità, a tutela degli interessi generali, si impone [1]. Similmente, può risultare necessario l'intervento dell'autorità per garantire un'adeguata assiduità al lavoro — come per lunghi secoli si è ottenuto con l'istituto della schiavitù — qualora le masse abbiano tendenza a lavorare soltanto nella misura occorrente per assicurarsi lo stretto necessario; ma l'intervento può risultare del pari opportuno per evitare il pericolo opposto della sovraproduzione, qualora il piacere del la-

(1) Su questa e su altre fasi della politica demografica, cfr.: *Nascita, evoluzione e morte delle nazioni*, Parte II: *Politica della popolazione*, Quaderni dell'Istituto di Statistica della R. Università di Roma, (tradotto in inglese, a cura dell'Università di Chicago, sotto il titolo: *The Cyclical Rise and Fall of Populations*) e *Le basi scientifiche della politica della popolazione, corso impartito nella R. Università di Roma, raccolto a cura del Dott.* GIULIO RUGIU (Istituto di Statistica della R. Università di Roma, 1931).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



voro — radicatosi nella psicologia umana per effetto della selezione, della educazione e della tradizione [1] — induca gli imprenditori a spingere la produzione al di là della capacità d'assorbimento del mercato.

* * *

Non meno importanti delle qualità intrinseche della popolazione, nel determinare i rapporti fra autorità ed individuo, sono le condizioni economiche dell'ambiente.

I paesi dotati di risorse naturali abbondanti e di capitali adeguati mirano soprattutto ad uno sviluppo rapido della produzione. In confronto a questo, i problemi della distribuzione e le preoccupazioni per i cicli economici, assumono scarsa importanza. Occorre soprattutto, in tal caso, la possibilità di azioni e reazioni pronte e adattabili per approfittare, nella maniera più vantaggiosa, delle svariate e mutevoli occasioni che si offrono. L'iniziativa privata, incoraggiata dagli alti compensi corrisposti tanto al capitale che al lavoro e animata da una vivace concorrenza, si sviluppa in pieno e con notevole successo. Imprese di ogni genere e di ogni dimensione sorgono in folla e liberamente si espandono, si combattono e si fondono, cadono e risorgono, dando luogo ad un equilibrio spontaneo in continuo rinnovamento. Quando, invece, lo sviluppo della produzione è lento, il movimento al rialzo non riesce più a sommergere il ritmo dei cicli economici, i quali si manifestano in forma anche più accentuata quando la produzione è stazionaria. I problemi attinenti alla stabilità economica e alla equa ripartizione della ricchezza assumono allora maggiore rilievo in confronto a quelli relativi alla produzione: e la necessità di un controllo

(1) Cfr., per l'importanza che questo fattore assume nell'economia moderna, l'articolo *La crise mondiale*, in «L'Information», 20-22 agosto 1931, *Prime linee* ecc., op. cit., pag. 552, 591-597, 699 e la recente conferenza: *America: stirpe di lavoratori* (*Un profilo del Nord America*), letta al Centro Italiano di Studi Americani (Pubbl. n. 13, 1940), di cui la traduzione in tedesco, accompagnata da un'ampia documentazione statistica, sarà pubblicata nel prossimo numero del «Weltwirtschaftliches Archiv».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



si fa sentire. Appena una crisi si delinea, il popolo fa appello al governo, il quale difficilmente può negare il suo intervento. Quand'anche questo non sia vantaggioso dal punto di vista economico, può tuttavia, dal punto di vista sociale, riuscire preferibile al non-intervento. Se poi la retribuzione del capitale scende normalmente al di sotto di quel limite, insito nella psicologia umana, che segna la differenza fra la valutazione delle soddisfazioni immediate e quella delle future, viene meno lo stimolo economico all'accumulazione individuale e il capitalismo privato non può più funzionare: lo Stato deve necessariamente addossarsi allora il compito della produzione (1).

Tale punto critico può essere anticipato da un fiscalismo eccessivo, che aggravi il capitale per sovvenire alle impellenti necessità dell'erario. L'uniformità dei bisogni e la conseguente anelasticità della domanda possono costituire altre condizioni favorevoli alla collettivizzazione della produzione, in quanto che la produzione, in tali condizioni, si stabilizza e i consumi tendono a divenire uniformi e standardizzati. L'accentramento geografico della produzione, in quanto ne agevola la gestione da parte di enti centrali, torna pure propizio alla collettivizzazione, la quale, d'altra parte, riesce facilitata dalla diffusione di aziende gigantesche, che abituano i loro dipendenti ad un lavoro assiduo e proficuo indipendentemente dallo stimolo di un apprezzabile interesse personale al successo dell'impresa. I grandi lavori pubblici, che superano le possibilità delle imprese private e che non possono essere redditizi se non in un lontano avvenire, sono per loro natura riservati agli enti pubblici, i quali potranno pure essere invitati a promuovere e integrare, se non addirittura a creare, grandi imprese anche in altri rami della produzione, qualora scarseggino i capitali privati o il risparmio si mostri renitente a tali investimenti.

Senza determinare la soluzione estrema del capitalismo di Stato, le forti e crescenti disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza in generale, o di alcune particolari categorie di

(1) Cfr. *Prime linee* ecc., op. cit., pag. 700 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



beni, come la proprietà fondiaria, può richiedere da parte dell'autorità statale misure speciali per assicurarne una più equa ripartizione e scansare i pericoli economici e sociali insiti nello strapotere della plutocrazia. Analogamente, può darsi che i consorzi dei datori di lavoro oppure quelli dei lavoratori raggiungano una potenza tale da riuscire ad assorbire, a danno degli antagonisti, tutto il valore aggiunto della produzione. In tal caso, l'intervento dello Stato per ristabilire condizioni più eque sarà pure giustificato. La conquista militare, la colonizzazione di paesi nuovi, l'esercizio del dominio politico su popolazioni straniere, inevitabilmente conducono ad un largo intervento dello Stato nella sfera privata (1).

D'altra parte, l'iniziativa individuale presenta notevoli vantaggi per certe attività e in certe condizioni. Tale è il caso per le attività commerciali, nelle quali lo spirito di intraprendenza e la rapida adattabilità a circostanze impreviste od eccezionali assumono importanza decisiva. Tale è tipicamente il caso per le attività scientifiche.

Le qualità individuali acquistano importanza particolare presso i popoli a scarsa densità demografica, dove la maggioranza degli abitanti vive lontana dal potere centrale e i singoli sono costretti ad una lotta continua contro le avversità della natura e contro animali pericolosi. A misura che la popolazione aumenta, i contatti con l'autorità civile si estendono e si intensificano; si sviluppa lo spirito della concorrenza e ad un tempo quello della collaborazione; la solidarietà sociale si afferma; cresce l'interesse che si prende alle attività e ai beni altrui; e le occasioni per l'intervento delle autorità centrali si moltiplicano.

Lo sviluppo demografico potrà poi acquistare importanza non soltanto indiretta, in quanto promuove lo sviluppo dei rapporti economici e della solidarietà sociale, ma anche diretta, in quanto può talvolta richiedere, esso stesso, l'intervento dello

(1) Vedi, per tale questione, *Prime linee* ecc., pag. 697 e segg. e la trattazione delle varie forme di politica economica fatta nella Parte V, Cap. III di detta opera, del pari che gli altri scritti citati nella nota a pag. 153 di questo articolo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Stato. Se vi è equilibrio fra la popolazione e le risorse naturali a sua disposizione, e fra il ritmo del loro rispettivo sviluppo, non vi è motivo che lo Stato intervenga per disciplinare il movimento demografico; se, invece, la popolazione è scarsa rispetto al territorio, o in regresso, o se, viceversa, sovrabbonda, tanto che ogni suo ulteriore sviluppo rappresenterebbe una minaccia per il tenore di vita della nazione, allora una politica demografica naturalmente si instaura e si sviluppa.

Anche la composizione qualitativa della popolazione può provocare l'intervento dello Stato; tale è il caso quando una percentuale troppo alta di elementi giovanili imprima un carattere di impulsività alla politica nazionale, o, viceversa, la prevalenza di elementi vecchi la renda timida e titubante, o quando l'eterogeneità raziale faccia desiderare la fusione delle varie stirpi da cui la nazione risulta o quando la presenza di stipiti degeneri, resa possibile da una insufficiente azione della selezione naturale, imponga alla società un onere eccessivo e metta in pericolo la integrità biologica della razza(1).

* * *

Dopo aver preso in considerazione le caratteristiche delle popolazioni sulle quali si esercita l'autorità, conviene considerare altresì le qualità degli organi che questa autorità esercitano.

La capacità, la prontezza, l'adattabilità, la rettitudine, la comprensione, la sensibilità ai bisogni collettivi, del pari che l'attitudine a collaborare col pubblico sono qualità che impiegati e dirigenti talvolta posseggono e talvolta non posseggono. La presenza di queste qualità dipende in parte dall'indole nazionale, in parte dalla selezione, dalla tradizione e dalla preparazione ricevuta dai funzionari, in parte da circostanze che risvegliano o acuiscono il senso della solidarietà sociale. L'utilità pratica dell'intervento statale, anche se teoricamente giustificato, potrà dipendere in modo decisivo dalla misura nella

(1) Per le forme, i criteri direttivi e gli effetti della politica demografica, cfr. le opere citate nella nota a pag. 154 di questo articolo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



quale l'amministrazione possiede questa qualità. Altro elemento decisivo è la fiducia che l'amministrazione statale gode presso la popolazione, fiducia che dipende, evidentemente, in buona parte, dalla presenza o no delle su riferite qualità, ma che può anche dipendere, in parte, da altre circostanze, quali la diversità di razza, i contrasti ideologici, i rapporti intercorsi in passato tra i funzionari e la generalità della popolazione.

Nelle nazioni civili moderne, l'autorità è esercitata principalmente dallo Stato; ma non sempre è stato così, ed anche attualmente lo è in grado assai diverso nei diversi paesi. La famiglia e la Chiesa sono, in linea generale, le altre due maggiori potestà; tuttavia, gli enti locali, i partiti politici, i sindacati professionali, le società sportive, le organizzazioni assistenziali o di carattere filantropico o educativo esercitano talvolta funzioni importanti di sorveglianza, direzione e disciplina delle attività individuali.

Generalmente vi è compenso fra lo sviluppo effettivo assunto da queste potestà e l'esercizio dell'autorità da parte degli organi statali. Quando l'azione esercitata dalle prime è debole o contrastante, allora l' autorità politica centrale è costretta a sostituirsi ad esse, e nasce lo Stato totalitario. Quando, invece, l'autorità dello Stato è meno sviluppata, allora si afferma maggiormente l'autorità esercitata dalla famiglia, dalla Chiesa, dalle società private, dagli enti locali. Questo spiega forse la parte così importante riservata, nella vita americana, alle associazioni di ogni genere, del pari che l'ordinamento delle Università, che, allo studioso europeo, appare stranamente autocratico.

* * *

Fin qui ci siamo occupati delle condizioni interne dello Stato ad esclusione delle sue relazioni internazionali. E' però evidente che la natura e la intensità dei rapporti esistenti fra un paese e le nazioni estere potranno esercitare un' influenza decisiva sull'intervento dello Stato nelle attività private.

Quanto più la situazione geografica o lo scarso sviluppo demografico dei popoli finitimi rendono un paese isolato, tanto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



meno attivi saranno i suoi rapporti internazionali. Prescindendo dalla situazione geografica, l'importanza relativa degli scambi internazionali, materiali ed intellettuali cresce in ragione inversa della estensione territoriale dello Stato e in ragione diretta della molteplicità delle sue risorse naturali, della specializzazione delle attività economiche, della varietà dei consumi. In due paesi uguali da questi vari punti di vista, l' interessamento dello Stato sarà più o meno vivo a seconda della diversa sensibilità economica delle rispettive popolazioni. Ma l'interessamento dello Stato, per quanto vivo, non implica necessariamente il suo intervento, qualora i rapporti internazionali si sviluppino in un senso consono all'interesse nazionale. Lo Stato interviene soltanto quando l'interesse collettivo, vero o supposto, reclama che si intensifichino, o in altra guisa si modifichino, i rapporti fra nazionali e stranieri.

Quando nazionali e stranieri si guardano con mutuo sospetto tanto da ostacolare i reciproci scambi commerciali che lo Stato desidererebbe invece promuovere, o quando, al contrario, lo Stato, per ragioni politiche o altre, vede di mal'occhio i loro rapporti, allora il commercio estero potrà diventare una attività riservata allo Stato. Senza addivenire a misure così spinte, lo Stato potrà intervenire in momenti difficili per ridurre il rischio inerente al commercio estero mediante la propria partecipazione alle imprese, oppure con la concessione di crediti all'esportazione. L'intervento statale a favore del commercio si accentua quando questo assume un'importanza speciale per assicurare il dominio o lo sfruttamento di colonie o di altri territori. L'interessamento dello Stato alla continuità degli scambi in atto è indubbiamente giustificato, perchè il commercio internazionale ha per effetto di intensificare la divisione del lavoro, che diventerebbe, da utile, svantaggiosa al paese qualora gli scambi cessassero. Di conseguenza, lo Stato si adopera per disporre di una flotta mercantile nazionale e per assicurare i rifornimenti delle materie prime e delle derrate alimentari occorrenti al consumo del paese.

Vi sono, invece, altre situazioni che spingono lo Stato a limitare i suoi rapporti con l'estero. Tale è il caso quando il li-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



bero esercizio di questi rapporti si risolve in un vantaggio sproporzionato per i paesi stranieri, così che a lungo andare la nazione sarebbe messa, rispetto ad essi, in posizione di relativa inferiorità, oppure quando l'acquisto delle divise occorrenti per far fronte a situazioni contingenti comprometterebbe le fonti future del reddito nazionale, oppure quando le importazioni sarebbero di ostacolo al progresso delle industrie nazionali, mantenendole in condizioni di inferiorità, dovute piuttosto a fattori storici che a circostanze attuali, od ostacolando i riassetti resi necessari dalle modificazioni sopravvenute nei costi o nella domanda del mercato internazionale (1).

Considerazioni analoghe valgono per le correnti migratorie da nazione a nazione. Queste correnti avranno maggiore o minore sviluppo a seconda della situazione geografica dei paesi, dello sviluppo presovi dai servizi di trasporto, delle disparità esistenti fra le risorse economiche o fra le condizioni di sicurezza e di libertà, della relativa densità demografica. Ma, anche in questo campo, l'intervento statale non si attua se non quando i movimenti risultanti dagli interessi e dalle preferenze dei singoli contrastino con l'interesse nazionale, e debbano perciò essere disciplinati.

La disciplina statale del commercio estero e delle correnti migratorie provoca reazioni inevitabili nella produzione nazionale e nell'accrescimento demografico e, qualora l'intervento dello Stato sia energico, ha ripercussioni più o meno importanti su tutte le attività nazionali. Non solo; essa può far sentire altresì la necessità di una autorità internazionale che coordini le varie misure statali e assicuri l'osservanza degli accordi internazionali.

---

(1) Vedi, su questo punto particolare: *La revisione del processo contro il protezionismo*, in « Atti del primo Congresso Nazionale di Chimica pura ed applicata » (Roma, 3-6 giugno 1923) e in « Economia », giugno-luglio 1923, e *Prime linee* ecc., op. cit., Parte V, Cap. III, particolarmente al § 20, pagg. 669-673 e al § 22, pagg. 674-675 e Parte II, §§ 11-14. pagg. 125-172.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



* * *

Abbiamo finora inteso riferirci a rapporti internazionali normali. Quando questi divengono, invece, anormali e l'incubo delle ostilità pesa sullo Stato, l'esercizio dell'autorità si estende e si intensifica. E' ben noto come la dittatura sia un regime sorto dalla guerra. Da secoli, infatti, si riconosce che il pericolo imminente esige pronte decisioni, azione risoluta, coordinamento di tutti i mezzi disponibili, subordinazione dell'individuo allo Stato in una misura che non può essere assicurata se non da un comando unico ed assoluto. In tali condizioni, non soltanto è inammissibile che l'individuo si rifiuti di obbedire agli ordini dell'autorità, ma diverrà lecito vietare e reprimere le critiche ed i dissensi come manifestazioni che potrebbero nuocere alla solidarietà e alla decisione indispensabili per superare il pericolo sovrastante.

La guerra, però, non è che una delle tante forme assunte dalle lotte internazionali. In periodi critici, può ben darsi che il destino di una nazione appaia legato all'esito della concorrenza internazionale nel campo dell'economia o della politica o della demografia o della religione: anche in tal caso si tenderà verso un regime autocratico, che permetta l'esercizio dell'autorità più assoluta; anche allora si potranno imporre limitazioni all'attività e al pensiero individuale, analoghe a quelle imposte in tempo di guerra.

Limitazioni, non soltanto all'azione, ma perfino al pensiero, sono, d'altronde, imposte anche in tempi normali, ogni qual volta si tratti di materie giudicate vitali per la stabilità sociale. Tuttavia, grazie alla educazione e alla tradizione, queste limitazioni sono spesso considerate così ovvie che nessuno se ne accorge. Così, a molti Europei appare strano che in certi Stati del Nord America sia vietato l'insegnamento della teoria della evoluzione, come a molti Americani appare strano che in certi Stati europei non sia permesso di insegnare le dottrine democratiche; ma Americani ed Europei sono pienamente d'accordo nel trovare ovvio che sia proibita ogni propaganda a favore della vendetta, della flagellazione, del cannibalismo, dell'incesto,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



della sodomia, tutte pratiche ritenute oggi ripugnanti ai principi fondamentali del vivere civile, quantunque, in altri tempi o in altri luoghi, esse siano state ammesse e riconosciute, e talvolta perfino poste a base dell'ordinamento sociale. La verità è che, quando i dettami dell'autorità ottengono il consenso generale, le limitazioni imposte non riescono gravose, e ogni conflitto fra autorità e individuo sparisce. Accade non di rado di sentir compiangere le condizioni fatte a certe categorie di persone che si considerano come calpestate dalla prepotenza del ceto dominante (tale ad esempio, è l'atteggiamento che spesso si prende nei riguardi della situazione fatta alla donna in molte società antiche e moderne), mentre quelle persone, conscie delle esigenze dell'ordinamento della società a cui appartengono, accettano la loro situazione senza alcun senso di sacrificio e si considerano come completamente libere.

* * *

Dobbiamo ora volgere la nostra attenzione al problema centrale di questa conferenza. Fra i molteplici elementi che abbiamo analizzato è possibile individuarne qualcuno che, variando regolarmente col tempo, sia atto a spiegare le uniformità che si riscontrano nella evoluzione dei rapporti esistenti fra autorità ed individuo?

Indubbiamente vi sono parecchi fattori che non variano col tempo, o variano così lentamente che possiamo in prima approssimazione riguardarli come costanti nella storia delle nazioni. A questa categoria appartengono fattori fisici, quali la situazione geografica, le condizioni climatiche, la ripartizione territoriale delle risorse naturali, le disponibilità di certe materie prime. Vi appartengono pure, in parte, i fattori biologici che determinano l'indole delle popolazioni. Benchè vi siano, come vedremo, buone ragioni per credere che detta indole si modifichi nel corso dell'evoluzione delle nazioni, tuttavia si può ammettere che, durante tutta la loro esistenza, queste conservino certe caratteristiche che assumono importanza per le relazioni che formano oggetto del nostro studio. Così, l'iniziativa personale e l'individualismo pronunciato sono sempre stati i tratti

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



caratteristici degli Anglo-Sassoni, ciò che spiega forse come i regimi autoritari e gli ideali collettivisti non abbiano mai avuto successo presso di loro, tanto che anche i moderni partiti socialisti hanno tra essi attenuato i loro programmi e si sono trasformati a poco a poco in partiti del lavoro, adattandosi senza difficoltà al regime borghese. Le caratteristiche opposte di docilità, di disciplina, di sottomissione passiva all'autorità esercitata dal gruppo sono comuni tra le popolazioni indiane dell'America, ove l'impero degli Inca e le Missioni dei Gesuiti ci hanno dato gli esempi più noti di organizzazioni comuniste ben riuscite. Questi tratti si ritrovano pure, a quanto pare, in Russia, dove, infatti, certi elementi a carattere comunista erano sempre presenti nelle comunità rurali e dove, per conseguenza — contrariamente a quanto è avvenuto negli altri paesi — le dottrine bolsceviche hanno potuto attecchire. E, d'altra parte, si direbbe che la forma mentale e morale dei Russi renda chi sale al potere proclive verso manifestazioni estreme di dispotismo, che sono state la regola nel vecchio regime czarista come lo sono nel nuovo regime bolscevico. Il concetto mistico della autorità si armonizza con il carattere giapponese, e persiste nonostante i cambiamenti radicali apportati all'organizzazione politica e sociale di quella nazione dall'assimilazione della civiltà occidentale. E' evidente che l'influenza delle tendenze evolutive o cicliche sui rapporti intercorrenti fra autorità ed individuo sarà meno marcata presso popoli siffatti che non presso altri dotati di caratteristiche meno pronunciate e persistenti (1).

Fra gli elementi già passati in rassegna, ve ne sono altri, capaci di esercitare una notevole influenza sulle direttive dello Stato, i quali non sono soggetti a variazioni periodiche, o perchè, come le dimensioni dello Stato e la prevalenza di certe occupazioni, dipendono da condizioni geografiche e dall'indole della popolazione, e sono per conseguenza assai stabili, o perchè, come il sorgere di personalità eccezionali, sono fortuite, per quanto, a nostro credere, non completamente indipendenti dalle tendenze cicliche.

---

(1) Cfr., in tal senso, *Varietà e uniformità* ecc., op. cit., § 5.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



* * *

Di carattere nettamente evolutivo è invece il gruppo di elementi che dipendono dall'accumularsi delle conoscenze e dal miglioramento della tecnica. Indubbiamente, in passato, il progredire della civiltà ha presentato numerose discontinuità, l'ultima delle quali fu rappresentata dal Medio Evo, che tenne dietro alle invasioni barbariche. E' difficile però credere che una simile discontinuità possa ripetersi in un futuro da noi prevedibile, e ciò perchè i rapporti sociali fra le varie stirpi sono divenuti ormai così stretti che non è concepibile che una civiltà decada e muoia senza che un'altra ne raccolga l'eredità. Può darsi, e alcuni indizi lo farebbero anzi prevedere, che la civiltà della razza caucasica sia destinata a disgregarsi e a sparire; e noi dobbiamo tener presente a questo proposito che la storia non offre esempio di una civiltà che si sia perpetuata indefinitamente. Ma, comunque, il seme della nostra civiltà si è già trapiantato e sviluppato in Giappone e si propaga con successo in seno alla razza gialla, e fin da ora possiamo prevedere che, quando, in un avvenire remoto, anche questa razza avrà compiuto la parabola della sua civiltà, altre ancora, quali i meticci euro-americani o le popolazioni dell'India o della Malesia, saranno in grado di raccoglierne l'eredità e portare il proprio contributo al progresso dell'umanità.

L'accumularsi delle cognizioni e il progresso tecnico portano al miglioramento delle comunicazioni, ad un aumento della produzione, che eleva il limite posto dalle sussistenze alla popolazione, a una divisione del lavoro sempre più specializzata e alla diversificazione crescente dei consumi. In tal modo si accentua sempre più l'interdipendenza economica ed intellettuale degli individui e dei popoli. Aumenta il benessere, si diffonde un più elevato tenore di vita, si generalizza di conseguenza la domanda per i prodotti occorrenti alla vita civile. D'altra parte, le copiose informazioni e i raffinati strumenti di elaborazione scientifica rendono sempre più attendibili le previsioni sociali. Si crea così una situazione che esige — lo abbiamo già notato — l'intervento coordinatore dell'autorità statale se non addirit-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tura di un ente internazionale. E difatti vediamo che il progredire della civiltà è accompagnato dallo sviluppo dell'intervento dello Stato o di enti internazionali al fine di disciplinare le attività degli individui o delle nazioni.

Indubbiamente questa tendenza è stata una delle cause che hanno portato all'abbandono della politica del *laissez faire* che fu caratteristica del secolo scorso.

* * *

Un altro gruppo di cause, di importanza non minore, presenta manifestazioni periodiche ed è connesso con l'evoluzione ciclica delle nazioni (1).

Il ciclo nazionale si inizia talvolta con la colonizzazione del territorio ad opera di classi lavoratrici; tal altra con la conquista di un paese a popolazione relativamente scarsa da parte di una stirpe più potente (2). Nel primo caso, la popolazione coloniale generalmente adotta un regime che si ispira ai concetti prevalenti nella madre patria; nel secondo, il paese viene governato dai conquistatori, con un regime autoritario confacente all'indole di un popolo guerriero. In entrambi i casi, la popolazione è poco densa, i servizi pubblici scarsi o nulli, la vita dura e pericolosa. Di conseguenza, gli individui, a tutela della propria sicurezza e per assicurarsi i rudimenti della vita sociale, si aggruppano in unità minori — famiglia, tribù, villaggio, comune, provincia — rette generalmente con pugno di ferro da un capo energico. Alla famiglia spettano, non soltanto i compiti della riproduzione e dell'allevamento dei figli, ma anche funzioni economiche e politiche di importanza fondamentale. In tali condizioni, la patria potestà è presso che illimitata. L'esistenza precaria e l'ignoranza predispongono al misticismo. L'au-

---

(1) Sulle relazioni tra stadio di evoluzione e politica economica, parecchie osservazioni erano già contenute in *Varietà e uniformità* ecc., op. cit., §§ 5-8.

(2) Per i cicli che si possono riconoscere nell'evoluzione delle nazioni, cfr. soprattutto *I fattori demografici nell'evoluzione delle nazioni*, 1912 (Istituto di Statistica della R. Università di Roma), *Nascita, evoluzione* ecc., op. cit., *Le basi scientifiche* ecc., op. cit., e *Prime linee* ecc., op. cit., Parte I, Cap. II, §§ 12-15.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



torità statale, anche se non riesce a penetrare nelle regioni più remote, ha in ogni modo un ampio campo su cui esercitarsi. La popolazione è numericamente insufficiente; nuovi immigranti sono desiderati e vengono ricercati. Al loro arrivo, debbono essere insediati o avviati verso le regioni meglio atte a riceverli. La popolazione è composta di elementi eterogenei, di varie provenienze e di diversa indole. E' qualitativamente inadeguata. L'istruzione e l'educazione sono deficienti; manca così uno dei freni più potenti alle passioni; attecchiscono i pregiudizi. Aggiungasi che le popolazioni coloniali presentano d'abitudine una percentuale sproporzionata di elementi giovanili, di scarsa esperienza e di carattere impulsivo. Le nuove generazioni non sono state ancora plasmate alle esigenze della convivenza sociale dalla lenta azione della vita collettiva. Nei contatti che ho avuto con popolazioni appartenenti a razze diverse, tuttora in via di sviluppo, ho potuto constatare come esse abbiano tutte in comune certi difetti: le persone mancano di puntualità, di sincerità, di coerenza, in una parola di serietà; non si può contare su di loro; sono poco sensibili alle altrui disgrazie economiche; lavorano mal volentieri oltre la misura strettamente necessaria per soddisfare i bisogni quotidiani; perdono il loro tempo in critiche e disperdono le loro forze in atti emulativi. Le corrispondenti qualità positive, indispensabili al buon funzionamento della vita sociale, si acquisiscono solo in seguito alla lenta azione della educazione, della tradizione e della selezione, che spesso deve venir integrata dall'intervento degli enti pubblici. Altre deficienze, quali la tecnica arretrata e la scarsità e timidezza del risparmio, sono dovute alle condizioni economiche, e provocano tutta una serie di misure statali che mirano a promuovere lo sviluppo delle attività produttive e a proteggerlo dalla concorrenza pericolosa di paesi più avanzati. Così, nonostante notevoli divergenze, si può distinguere, nello sviluppo di tutte le nazioni, un primo stadio, caratterizzato da una rigida autorità da parte della famiglia e della Chiesa e da una politica sociale dello Stato a carattere spiccatamente paternalistico. Queste condizioni vengono però più o meno rapidamente superate.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



* * *

La popolazione cresce di numero e migliora di qualità. L'istruzione si diffonde sempre più. La tecnica progredisce. La natura ostile è domata. Cessano le privazioni e i pericoli della vita di pioniere. La sicurezza personale è assicurata. Si afferma la divisione del lavoro. La famiglia gradualmente si spoglia delle sue funzioni economiche e politiche. La necessità di un illimitato esercizio della patria potestà vien meno. Il misticismo si arretra davanti all'avanzarsi del razionalismo. L'autorità della Chiesa si limita sempre più al foro interno. Le disposizioni minuziose e i vincoli imposti dai governi paternalistici non hanno ormai ragione di essere e cadono in disuso. I contatti prolungati fra i vari elementi della popolazione portano alla sua fusione biologica e culturale. Le divergenze derivanti dall'eterogeneità della razza e dei costumi gradatamente spariscono e lasciano luogo ad uno spiccato conformismo nei sentimenti e nella condotta. L'azione ininterrotta dell'educazione, della concorrenza, della tradizione, della selezione naturale e sociale viene via via correggendo i difetti caratteristici dei popoli a sviluppo incompleto. La solidarietà, l'efficienza, la fiducia in se stessi e nel progresso collettivo, lo spirito di intraprendenza e l'energia si generalizzano. E' probabile che fattori biologici contribuiscano a questi risultati, determinando un progresso nelle innate qualità fisiche e psichiche delle generazioni che si succedono. Vi contribuiscono pure fattori demografici. La ripartizione della popolazione fra i vari gruppi di età fa della società un sistema equilibrato, nel quale l'esperienza dei gruppi anziani agisce da freno alla impusività dei gruppi giovanili. L'incremento naturale delle varie classi sociali si differenzia in modo da favorire l'ascesa dagli strati inferiori dei migliori elementi, ciò che permette ai ceti dirigenti di mantenersi a contatto con i bisogni e i desideri delle masse. Infine, i fattori economici contribuiscono in misura notevole a tale evoluzione. Un equilibrio si stabilisce fra le risorse naturali e le forze di lavoro, equilibrio non stazionario, ma evolutivo, nel quale ogni progresso raggiunto porta con sè gli elementi di un progresso ulteriore.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Il risparmio fornisce tutto il capitale occorrente anche alle imprese più ardite ed aleatorie, del pari che agli investimenti a lunghissima scadenza. Lauti profitti e salari elevati sono di stimolo potente all'iniziativa privata. Malgrado la decrescente natalità, il tasso di aumento della popolazione, per effetto della ridotta mortalità, risulta più alto che mai, e tale da assicurare l'espansione progressiva del mercato interno per tutti i prodotti di base, mentre il moltiplicarsi dei bisogni, sempre più diversi e raffinati, crea nuove possibilità, che gli industriali sfruttano, incoraggia le invenzioni, e porta allo sviluppo integrale delle risorse naturali e delle doti intellettuali della nazione. Nuove imprese sorgono come per incanto; molte prosperano, altre soccombono in una concorrenza sfrenata. In un ambiente che offre tante possibilità al lavoro, al risparmio, alla produzione, ciascuno può facilmente sistemarsi secondo le sue attitudini; i più vari bisogni ricevono conveniente soddisfazione; il capitale trova senza difficoltà l'impiego più redditizio. Con lo sviluppo delle attività industriali, si delineano nettamente i cicli economici, ma non perciò si arresta il progresso generale, chè anzi essi appaiono come un ulteriore fattore di selezione e quindi, a lungo andare, di nuovo progresso. Il risparmio sale a cifre impressionanti, tanto che il ritmo di incremento della ricchezza supera notevolmente il ritmo dello sviluppo demografico. Si accentuano gli squilibri nella ripartizione della ricchezza; ma, grazie al miglioramento generale del tenore di vita, essi non urtano le masse. D'altra parte, essi facilitano quella concentrazione nell'esercizio delle imprese, che è necessaria allo sviluppo di certe branche produttive, e ingrossano il gettito delle imposte tanto da permettere una riduzione dell'onere fiscale.

Le amministrazioni pubbliche non riescono a tenere dietro ad un progresso tanto rapido, e, una volta distanziate, per molto tempo non riacquistano il terreno perduto, perchè gli elementi più intelligenti ed attivi della popolazione si dedicano sempre più alle imprese private. I rapporti fra funzionari mal retribuiti, lenti e incapaci, e industriali ricchi, poco disposti a perdere il loro tempo e abituati a superare ogni ostacolo, portano inevitabilmente alla corruzione. L'attività dello Stato è consi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



derata con diffidenza e disprezzo, come un male inevitabile che, nella misura del possibile, conviene circoscrivere. Ci si domanda perchè mai le società private, che si costituiscono e si finanziano con tanta facilità, non dovrebbero — come possono — sbrigare più efficacemente ed economicamente molte delle funzioni fino allora riserbate allo Stato. Intanto l'autorità politica si fraziona e diffonde fra tutte le classi sociali. Infatti, quando l'azione coercitiva viene a mancare, l'esercizio dell'autorità tende a ripartirsi uniformemente fra tutti i cittadini, dando luogo ad un fenomeno che può dirsi di « entropia politica ».

Tanto per ciò che riguarda la situazione interna. Nei rapporti internazionali, l'industria, raggiunto il massimo sviluppo compatibile con la situazione del mercato nazionale, cerca sbocchi all'estero; e, sentendosi abbastanza forte per vincere la concorrenza straniera, reclama il libero scambio. Così pure reclama libertà di movimenti migratori: la reclama al fine di rimediare alla scarsità della mano d'opera — non qualificata o qualificata — nei paesi a scarsa popolazione: la reclama al fine di assicurare alla nazione nuove zone di colonizzazione e di sfruttamento, nei paesi sovrapopolati.

Dominati dagli avvenimenti, ma coll'illusione di dominarli, gli studiosi generalizzano e idealizzano gli interessi nazionali e, su situazioni che non sono che transitorie, costruiscono teorie che vorrebbero essere universali ed eterne.

Siamo all'epoca del razionalismo, del liberismo, della democrazia, del *laissez faire*, del trionfo, in ogni sua forma, dei singoli sull'autorità collettiva.

* * *

Quest'epoca potrà durare più o meno a lungo, a seconda delle circostanze; ma è destinata a trasformarsi lentamente in un'epoca del tutto diversa. Dopo che ha conquistato l'economia, la scienza, la filosofia, l'amministrazione — il razionalismo invade la famiglia, già indebolita dalla perdita delle sue funzioni politiche ed economiche. La funzione riproduttiva, che persisteva, si basava, in primo luogo, sull'istinto genetico e, in secondo luogo, sull'orgoglio di casato e sul desiderio di perpetuarne il no-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



me, e aveva per corollario la subordinazione della personalità dei singoli agli interessi della stirpe. Ma il razionalismo insegna a signoreggiare gli istinti, a criticare le tradizioni; inspira un concetto edonistico della vita e, di conseguenza, mina le basi stesse della famiglia. E' probabile che un indebolimento dell'istinto genetico, dovuto ad un tempo a cause economiche, sociali e biologiche, contribuisca a produrre questi effetti (1). Frattanto le nascite si riducono insistentemente, mentre la mortalità continua a diminuire bensì, ma con ritmo sempre più lento, poichè il miglioramento delle condizioni igieniche si avvicina oramai a quel limite oltre il quale non potrà più agire sulla durata della vita, e, d'altra parte, la ridotta efficacia della selezione naturale comincia ormai a produrre i suoi inevitabili effetti negativi. La prima conseguenza di tutto questo è la prevalenza degli adulti nella popolazione, prevalenza momentaneamente vantaggiosa tanto dal punto di vista economico che da quello demografico. Più tardi, però, sono i gruppi dei vecchi ad acquistare un peso sproporzionato (2). La popolazione comincia allora a diminuire e — fenomeno non meno significativo — le sue caratteristiche subiscono una profonda modificazione. La nazione acquista le qualità della vecchiaia: prudenza, parsimo-

(1) Per l'influenza, diretta e indiretta, che i fattori biologici esercitano sul declinare delle popolazioni e per il loro intreccio coi fattori economici e sociali, cfr. *Contributi statistici ai problemi dell'eugenica*, in « Rivista italiana di Sociologia », maggio-giugno 1912 (pubblicato anche in inglese sotto il titolo: *Contributions of Demography to Eugenics*, in *Problems of Eugenics*, Atti del I° Congresso di Eugenica, Londra, 1912, Vol. II), *Nascita, evoluzione* ecc., op. cit.; *Le basi scientifiche* ecc., op. cit. e, soprattutto, la comunicazione, presentata al II Congresso della Federazione delle Società latine di Eugenica (Bucarest, settembre 1939) e al Congresso Nazionale di Scienze della Popolazione di Oporto (Settembre 1940), dal titolo *Les facteurs de la décroissance de la natalité à l'époque contemporaine*.

(2) L'importanza della composizione per età della popolazione nel determinare una fittizia vitalità demografica e una transitoria prosperità economica, in una data fase del ciclo evolutivo, è oggi universalmente riconosciuta e riguardata come uno dei risultati delle discipline statistiche di maggior portata scientifica e sociale. Sia pertanto permesso di ricordare che tale importanza è stata da me messa nella debita luce, quasi 30 anni fa, nella conferenza su *I fattori demografici dell'evoluzione delle nazioni*, tenuta a Trieste il 21-IV-1911 e pubblicata poi nel volume dallo stesso titolo, sopra citato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



nia, amore del quieto vivere, attaccamento allo *statu quo*, tradizionalismo, rispetto per l'autorità costituita, attaccamento alle gerarchie e alle forme, incapacità di dimenticare i vecchi rancori e di adattarsi alle nuove contingenze. Indubbiamente questa modificazione dell'indole nazionale è facilitata dalla larga diffusione del benessere e dal prevalere della mentalità e degli interessi della classe dei capitalisti, soprattutto dei piccoli risparmiatori. L'indebolimento dell'azione esercitata dalla selezione naturale, dovuto ai progressi della scienza medica, e l'indebolimento della selezione sociale, dovuto alla prosperità generale, vi hanno pure la loro parte. Coll'andare del tempo, altri effetti si manifestano. Per migliorare la razza, si ritiene giustificato di regolare razionalmente i matrimoni e le nascite, e si reclama l'intervento dello Stato per imporre tale disciplina, talvolta con disposizioni in netto contrasto con i diritti tradizionali dell'individuo (1). Il controllo razionale della riproduzione — che in pratica equivale alla sua limitazione — è attuato anzitutto dalle classi superiori. Ne risulta accresciuto, per queste, il bisogno di ricostituirsi, assimilando elementi attinti agli strati sociali inferiori, i quali però difficilmente possono ormai essere sufficienti a soddisfare, in modo adeguato, la sempre più forte domanda. Il conseguente allarme destato dalla degenerazione delle classi dirigenti provoca assai spesso l'intervento dello Stato per disciplinare, se non addirittura per vietare, l'ascesa sociale. Più tardi, quando il controllo delle nascite si estende alle masse, si delinea il pericolo di una progressiva diminuzione della popolazione. Allora si fa appello allo Stato

(1) Su le obbiezioni e riserve che, dal punto di vista scientifico e pratico, sollevano le misure che tendono a razionalizzare, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, le nascite, cfr. soprattutto *Le relazioni dell'eugenica con le altre scienze biologiche e sociali*, in « Atti del I° Congresso Italiano di Eugenetica Sociale » 1924; *Sul controllo delle nascite*, in « Difesa Sociale », 1925 (tradotto in inglese nei « Proceedings of the sixth International Malthusian and Birth Control Conference », New York, 1926); *Le obbiezioni alla politica della crescente natalità*, in « Archivio Fascista di Medicina politica » 1928; *Vecchi problemi e nuovi indirizzi nel campo dell'Eugenica*, in « Atti del II° Congresso Italiano di Genetica ed Eugenica » 1931; *Le basi scientifiche* ecc., op. cit.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



perchè segua direttive intese ad incoraggiare lo sviluppo demografico, a frenare l'emigrazione, a favorire l'immigrazione, a tassare i celibi, a dare la preferenza ai coniugati negli impieghi, negli alloggi, nelle successioni, a decretare assegni famigliari ed esenzioni fiscali a favore delle famiglie numerose, a provvedere all'assistenza dei figli dei lavoratori, a rieducare al rispetto della maternità, a sostituire al culto tradizionale della famiglia e degli antenati, quello della nazione e della razza, inteso come sprone alla procreazione. Nella impossibilità di arrestare la progressiva decadenza della famiglia, lo Stato si sforza di assumerne le funzioni.

La necessità dell'intervento statale si fa sentire non meno fortemente nel settore economico. L'agiatezza delle classi dirigenti attutisce in queste lo stimolo razionale all'attività economica. Tuttavia, la produzione si mantiene ancora ad un alto livello, grazie alla forza di impulsi istintivi, quali il desiderio di crescere in potenza economica e in prestigio sociale, la soddisfazione di compiere grandi cose, e soprattutto il piacere del lavoro, sviluppatosi in seguito ad un lungo processo educativo e selettivo. Il disprezzo per i ricchi oziosi, manifestato dalla società, favorisce questa tendenza. Però, diretta dall'istinto, la produzione non si adegua più alla domanda; i cicli economici si accentuano e degenerano sempre più frequentemente in crisi. Il problema della stabilità preoccupa ormai più che non quello del progresso. Il pubblico reclama, anche in questo campo, l'intervento disciplinatore dello Stato. Da parte loro, gli imprenditori cercano di fronteggiare direttamente la situazione, costituiscono società gigantesche, si riuniscono in trust e cartelli e si orientano verso accordi stipulati fra i vari rami della produzione. Le imprese in nome collettivo prevalgono ormai sulle aziende private. Ma, nei momenti difficili, le coalizioni di imprenditori mal resistono alla tentazione di sfruttare l'organizzazione monopolistica per aumentare i propri utili a danno dei consumatori e dei lavoratori, i quali, a loro volta, reagiscono. Questa reazione si fa sempre più violenta a misura che il concetto democratico della vita si estende dal campo politico a quello economico. Le masse vedono di mal occhio le imprese gigantesche e i patrimoni vistosi.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



Il problema della distribuzione fa passare in seconda linea quello della produzione della ricchezza, e l'autorità statale non può non assecondare il desiderio popolare che chiede un intervento regolatore. D'altra parte, gli operai, guidati dai loro capi, si organizzano in sindacati e riescono ad assicurarsi notevoli miglioramenti salariali. Nè basta; riescono ad imporre, ai sistemi di retribuzione, modalità e limiti intesi ad assicurar loro in ogni caso un tenore di vita soddisfacente, a prescindere dalle condizioni nelle quali versa l'impresa. Prima o poi, lo Stato interviene per stabilire i salari minimi. Talvolta si introducono sistemi di arbitrato obbligatorio per dirimere i conflitti fra capitale e lavoro, oppure si ricorre a sistemi anche più radicali per evitarne lo scoppio, con l'adozione, in una o in altra forma, del regime corporativo. Ma, se il principio del salario minimo è conforme ai dettami della coscienza sociale, non può non riuscire dannoso al capitalismo privato, ed è lo Stato in definitiva a farne le spese. Durante le crisi economiche, gli imprenditori si trovano costretti a chiudere gli stabilimenti, o per lo meno a ridurne l'attività, e i disoccupati, che si contano a milioni, debbono essere assistiti a spese dell'erario. Altra volta, con sistema non meno oneroso, si sussidiano le industrie. Anche le spese pubbliche destinate ad altri compiti assistenziali sono in continuo aumento. Alle uscite debbono far fronte le entrate, e le imposte salgono così a livelli fino allora sconosciuti. L'industria non può più tenere testa alla concorrenza estera. Diventa necessario proteggere quanto meno le industrie basi, e soprattutto l'agricoltura, e le industrie chiavi. La necessità della protezione non tarda a generalizzarsi. A poco a poco lo Stato si trova costretto ad intervenire sempre più attivamente nel settore del commercio estero; viene in soccorso dell'esportazione con crediti; accorda facilitazioni per la creazione di consorzi per l'esportazione e per l'importazione; nei trattati di commercio inserisce clausole che implicano, da parte dell'autorità centrale, una sorveglianza assidua, se non la diretta assunzione, delle vendite e degli acquisti; talvolta finisce per esercitare un controllo diretto su tutto il commercio estero. Ma, se questi vari espedienti riescono a salvare le imprese nazionali da una ro-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



vina imminente, non bastano tuttavia ad aumentarne sensibilmente gli utili industriali. Le attività redditizie del capitale sono in misura crescente intralciate, oltre che dal progressivo fiscalismo, da regolamentazioni economiche sempre più vessatorie, mentre l'inflazione monetaria periodicamente decurta i risparmi liquidi e, insieme alla riduzione del saggio di interesse, scoraggia l'accumulazione.

In queste condizioni, il risparmio spontaneo praticamente vien meno e il patrimonio nazionale non può venire ricostruito se non attraverso l'accumulazione statale. Ma spesso succede che, prima di arrivare a questo punto, il capitalismo di Stato si realizzi per altra via. Durante le crisi, il Governo, per evitare disordini sociali, si era ritenuto obbligato ad avocare a sè la gestione di grandi imprese che operavano in perdita. Tocca adesso al Governo di sostenerne le passività. Ma, perchè allora, a compenso, non avocare a sè anche le grandi imprese redditizie? Così avviene che la produzione privata finisce per essere limitata alle piccole aziende, spesso infeudate a quelle maggiori, e l'economia nazionale non tarda ad operare sotto un controllo statale presso che completo [1].

Varie circostanze concorrono a rendere tale soluzione possibile. La presenza di grandi società anonime ha già assuefatto la gente a lavorare con impegno senza essere direttamente interessata alla buona riuscita dell'impresa. L'uniformità dei consumi porta alla rigidità della domanda e alla standardizzazione della produzione, condizioni queste che rendono superflua la adattabilità che caratterizza l'imprenditore privato. Nel frattempo, l'attrezzamento dell'amministrazione pubblica si è adeguato a quello dell'impresa privata, se pure non l'ha superato.

---

[1] Sul progressivo affermarsi dei fattori collettivi nell'organizzazione economica e sulle sue determinanti, cfr. *Prime linee* ecc., op. cit. Parte V, Cap. III, dove è anche messo in luce il movimento di convergenza che si va realizzando - ormai palesemente - tra le forme estreme di organizzazione sociale (individualismo e collettivismo, liberalismo e socialismo di Stato). Tale movimento era stato, d'altronde, già segnalato nell'articolo su *La crisi mondiale*, in «La vita economica italiana» (marzo 1931).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



L'esperienza di secoli porta i suoi frutti. Gli accresciuti poteri dello Stato si riflettono nel maggiore prestigio e nei migliori stipendi dei suoi funzionari. L'amministrazione si fa di conseguenza più onesta, acquistandosi così la fiducia del pubblico. Il mito della nazione è fortemente sentito dalle alte gerarchie; si crea nella burocrazia una tradizione di austera devozione allo Stato. Gli impieghi statali, nelle loro varie forme, attirano ormai gli elementi più capaci ed attivi della popolazione, i quali preferiscono la stabilità e il prestigio della funzione pubblica alla mediocrità di una posizione privata e alle incertezze degli affari e delle professioni libere. Probabilmente gli uomini di eccezione non sono più numerosi in questo ultimo stadio della evoluzione nazionale che in quelli precedenti; ma la vita pubblica ha ora per essi maggiori attrattive e, quando i tempi lo richiedono, riesce pertanto più facile che emerga una forte personalità, capace di prendere in mano il timone dello Stato.

Così, in armonia con gli stadi successivi della evoluzione delle nazioni, i rapporti fra autorità ed individuo evolvono essi pure, passando dal paternalismo al liberismo e dal liberismo, attraverso un progressivo concentramento dell'autorità, ritornando ad un regime autocratico. Per chi conosce la moderna teoria del neo-organicismo [1], questi risultati non hanno nulla di sorprendente. Nei popoli, come negli individui, tale teoria riconosce un periodo iniziale di sviluppo ed un periodo finale di declino, durante i quali l'organismo ha bisogno di maggiore disciplina e controllo, e, tra essi, un periodo intermedio, nel

---

[1] Tale teoria è stata compiutamente formulata nella prolusione tenuta nel 1926 al corso di Sociologia della R. Università di Roma (*Il neo-organicismo*, Studio editoriale moderno, Catania, 1927), ma già era stata svolta nelle *Lezioni di patologia econom ca*, professate negli anni accademici 1923-24 e 1924-25 nella Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e sviluppate poi nel sopra citato volume *Prime linee* ecc. Per ulteriori sviluppi, vedi l'articolo *Un tentativo di armonizzare teorie disparate ed osservazioni contrastanti nel campo dei fenomeni sociali*, in « Rivista di Politica Economica », 1935 (una traduzione inglese ne è apparsa nel « Journal of the Social Sciences » di Calcutta, gennaio 1937 ed un'altra, con alcune aggiunte, in « Rural Sociology », giugno 1937).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



quale l'organismo, in pieno possesso di tutte le sue facoltà, può godere di una maggiore libertà. Questa analogia serve per mettere in evidenza l'errore di tanti partigiani della politica del *laissez faire,* i quali arguiscono che il progresso è il frutto della libertà perchè generalmente l'uno è accompagnato dall'altra. Sarebbe come pretendere che gli adulti sono più forti dei ragazzi e dei vecchi perchè la loro condotta ed il loro regime di vita sono sottoposti a minori restrizioni. La conferma della nostra tesi è data — lo abbiamo già avvertito — dalla storia dei periodi di declino, quali l'epoca ellenistica o la tarda epoca romana o la bizantina, nelle quali più prospere e potenti non furono le nazioni rimaste attaccate al liberismo, ma quelle che seppero darsi un regime centralizzato ed autoritario rispondente alle esigenze dei tempi.

* * *

S'intende che qui io ho presentato uno schema teorico. Ovviamente, la divisione della vita dei popoli e dei rapporti fra autorità ed individuo, in tre stadi, non è che un espediente metodologico. L'evoluzione — ben lo sappiamo — è continua. Nè dobbiamo attenderci una corrispondenza esatta fra la storia concreta di un dato popolo e lo schema astratto che noi abbiamo tracciato della evoluzione delle nazioni. La varietà della vita reale è tale che è già molto se riusciamo ad afferrarne alcune tendenze generali; di fatto intervengono molti elementi perturbatori. Non vi sono due popoli, come non vi sono due individui, il cui sviluppo sia identico e, per molti popoli, come per molti individui, il ciclo della vita viene troncato, a punti diversi, prima di compiersi. E' anzi probabile che i fattori di perturbazione abbiano una portata maggiore sulla vita dei popoli che su quella degli individui. Altri fattori contrastano la regolare corrispondenza tra stadio evolutivo e rapporti fra autorità ed individuo. Ho già accennato ad alcuni di tali fattori: condizioni geofisiche, caratteristiche nazionali, vicende varie di natura fortuita. Vi è però un altro elemento che merita la nostra atten-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



zione: la reciproca influenza che si esercita tra popoli che si trovano a stadi diversi della loro evoluzione (1).

Il prestigio che emana dalle nazioni più potenti porta alla diffusione dei regimi da esse adottati. L'imitazione è una forza sociale che agisce pur nelle relazioni internazionali, e vi è una moda anche nei rapporti fra autorità ed individuo. Così, la popolarità di cui godettero le dottrine liberiste nel secolo scorso spiega come certi Stati di seconda categoria ne abbiano seguito le direttive, anche se esse non erano in realtà conformi ai loro interessi. Indipendentemente da fattori irrazionali, è naturale che le nazioni che si trovano in arretrato cerchino di bruciare le tappe per raggiungere quelle che stanno in testa e che i Governi che ne hanno la responsabilità si sforzino pertanto, con una politica di autorità, a spingere la popolazione neghittosa o attardata. Se questa tuttavia non risponde adeguatamente agli stimoli, la distanza non viene superata e il regime autoritario si prolunga indefinitamente, qualunque sia la forma di governo, come è avvenuto ed avviene in Russia.

La solidarietà di interessi e di sentimenti fra due popolazioni può pure rappresentare talvolta un elemento perturbatore. Ciò avviene di frequente tra paesi alleati o tra metropoli e colonie.

Altro fattore di perturbazione è costituito dalla concorrenza o dalle ritorsioni, attuate o temute: Stati libero-scambisti hanno dovuto adottare a volte una politica protezionista a scopo di rappresaglia; viceversa, Stati protezionisti sono stati spesso indotti ad abbassare i dazi doganali, reclamati a tutela dell'industria nazionale, per evitare le rappresaglie di altri Stati. Il controllo del commercio estero da parte del Governo sovietico si è dimostrato un'arma potente nelle competizioni internazionali e ha spinto altri Governi ad intervenire essi pure nel campo degli scambi commerciali. Analogamente, la svalutazione monetaria, alla quale alcune grandi potenze hanno fatto ricor-

(1) Su questi e su altri fattori, che determinano l'analogia nelle direttive della politica economica, seguite, nella medesima epoca, dai vari Stati, cfr. *Varietà e uniformità* ecc., op. cit., § 9.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



so allo scopo, o quanto meno con il risultato, di favorire le proprie esportazioni, ha indotto altri Stati a seguirne l'esempio, mentre altri ancora furono costretti ad introdurre un rigido controllo dei cambi e del commercio estero per mantenere la parità della valuta.

Quando la concorrenza internazionale si fa generale ed aspra e la minaccia della guerra sovrasta e si estende, tutti gli Stati, qualunque sia il loro stadio di evoluzione, hanno tendenza a ricorrere ad un regime autoritario.

A queste congiunture internazionali, non sono, d'altronde, estranei fattori ciclici. Oltre al ciclo demografico economico, del quale ho già parlato, esiste probabilmente un altro ciclo, più lungo, di natura biologica, che interessa non singole nazioni, ma intere razze. Plutarco ci narra come i saggi dell'Etruria avessero riconosciuto l'esistenza di tale ciclo a lungo decorso, che essi chiamavano « l'anno grande ». Il suo chiudersi segna la decadenza di una grande razza che vi aveva esercitato un potere egemonico, mentre un'altra razza sorge a prenderne il posto sul proscenio della storia. Durante siffatti tormentati periodi di transazione, la dittatura — istituzione che deve le sue origini storiche a contingenze eccezionali e per sua natura meglio si addice ad assolvere compiti di carattere transitorio — può anche diventare una necessità permanente, nonostante i sacrifici che impone, almeno nei primi tempi, all'individuo. In tali circostanze, la lotta tra collettività prende il sopravvento sulle competizioni individuali e la prosperità e la libera espansione delle nazioni assumono maggiore importanza che la libertà e il benessere dei singoli. Sulla scena mutevole della storia, protagonisti sono le nazioni e non gli individui. Taluno potrà forse aggiungere che, in tali epoche, la libera iniziativa degli Stati, non vincolata da restrizioni paternalistiche imposte loro da enti internazionali, è la condizione che meglio risponde ai veri interessi dell'umanità.

La sostituzione di una razza ad un'altra non può, evidentemente, effettuarsi d'un tratto. Talvolta tutta un'epoca è necessaria per effettuare tale transizione, nè è detto che nel frattempo la razza in regresso sia condannata ad un'esistenza ingloriosa. Può anzi darsi che, sfruttando la ricchezza, il potere e la

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



esperienza accumulati durante il passato periodo ascendente, essa riesca a compiere, in tale periodo, alcune delle sue imprese più insigni. Plutarco ci dice che gli auguri etruschi riconobbero i segni infallibili della prossima chiusura dell'« anno grande » durante la prima guerra civile. Tuttavia, dopo questa, la civiltà di Roma durò, non certamente senza crisi, ma certamente non senza gloria, e quasi sempre sotto un regime autocratico, per alcuni secoli in Roma stessa, e per molti altri secoli poi si prolungò nella sua propaggine, Bisanzio.

Io ho sempre avuto una speciale antipatia per le profezie, e non ho poi la buona fortuna, che aveva Plutarco, di scrivere due secoli dopo l'accaduto — una circostanza che generalmente conferisce attendibilità alle divinazioni, o almeno permette di scegliere la meglio rispondente ai fatti — ma, rimanendo sul terreno esclusivamente scientifico — dal quale preferisco non dipartirmi — mi sembra che le considerazioni sviluppate in questa conferenza possano aiutare a rendersi conto dell'attuale congiuntura mondiale. Io sarei ben lieto se esse potessero giovare alla mutua comprensione tra la nostra vecchia Europa e la vostra più giovane America.

**Corrado Gini**

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

# POLEMICHE

## Mistica Fascista

Si tenne nel febbraio scorso, a Milano, il Convegno di Mistica fascista, alla scuola intitolata al nome di Sandro Italico Mussolini, la quale fu presieduta già dal padre stesso di Sandro, da Arnaldo (ed è presieduta oggi dal figlio Vito). Il tema posto in discussione era questo: *Perchè siamo dei mistici*. Tema molto attraente, come si vede bene, e non privo di oscurità, meritevoli di chiarimento. Bisogna dire sùbito che fu lasciata ai convenuti piena libertà di discussione, col solo sottinteso che ci si moveva dentro l'ámbito di una fede politica comune, della quale ognuno poteva tentare, a suo rischio e pericolo, l'interpretazione più conforme alla sua cultura e al suo senso religioso della vita (1).

Il direttore della Scuola lesse, prima della discussione, alcuni pensieri del Duce, i quali mi parvero molto opportuni: quasi un'indicazione del pensiero generale che avrebbe dovuto dominare nel Convegno. Sono pensieri ben noti a tutti noi: che « il Fascismo non è soltanto azione, ma anche pensiero », per cui « pena la morte o, peggio, il suicidio, deve darsi un corpo di dottrine... (le quali) devono costituire una norma orientatrice »; che oggi « tutte le creazioni dello spirito, a cominciare da quelle religiose, vengono al primo piano »; ed il suo parere su i limiti del sa-

---

(1) Il dott. F. Mezzasoma, che presiedeva il Convegno, previde súbito una probabile divergenza di vedute, e tuttavia esordì nel suo discorso introduttivo con queste parole: « A me non sembra che la disparità delle opinioni su l'argomento possa costituire un giusto motivo per sconsigliarne l'esame e la discussione. Se mai, il contrario. Il tema è arduo e complesso non c'è dubbio: ma è di quelli che tormentano ed appassionano, di quelli che trovano, proprio nel contrasto delle concezioni, la ragione prima della loro sempre palpitante attualità ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



pere scientifico: « Non ritengo che la scienza possa arrivare a spiegare il perchè del mondo dei fenomeni, e quindi rimarrà sempre una zona di mistero, una parete chiusa: lo spirito umano deve scrivere su questa parete una sola parola: Dio ». C'è « una Provvidenza che dirige tutto ». Ed esistono, secondo il Duce, delle « verità eterne, senza di che la lotta dell'uomo contro l'uomo, di tutti contro tutti, finirebbe nel caos selvaggio e nel tramonto di ogni civiltà »; e dava lode ad Arnaldo di aver scritto di Lui: « Egli ha saputo ricondursi alle grandi verità divine che resistono all'urto dei secoli », e commentava: « Con queste parole, Arnaldo dimostrava di conoscere le intime e tormentate battaglie del mio spirito ». Per non cadere « nelle secche dello scetticismo e della negazione », ci vuole una fede, perchè, solo chi possiede la fede, ha « una sicura bussola per ogni viaggio ideale ». Quella fede ch'è anche poesia: « Poesia dell'amore e della morte, della speranza e della rassegnazione, della vita terrena e del di là seducente e consolatore ». Poesia, ch'è, anche, bontà: come fu in Arnaldo: « Essa è il risultato di una visione del mondo, nella quale gli elementi ottimistici superano i pessimistici, poichè la bontà non può essere scettica, ma deve essere credente ».

Credente di quale fede? In quale Dio? « Egli (Arnaldo) era un credente, ma non — com'egli disse nell'ultima conferenza alla Scuola di Mistica fascista — credente in un Dio generico che si chiama talvolta, per sminuirlo, Infinito, Cosmo, Essenza; ma in Dio nostro Signore, Creatore del Cielo e della Terra, e nel suo Figliuolo che un giorno premierà le nostre poche virtù, e perdonerà, speriamo, i molti difetti legati alle vicende della nostra vita terrena ».

In fine: « Se il Fascismo non fosse una fede, come darebbe lo stoicismo e il coraggio ai suoi gregari? Solo una fede che ha raggiunto le altitudini religiose può suggerire le parole uscite dalle labbra ormai esangui di Federico Florio ». « Non si può compiere nulla di grande se non si è in istato di amorosa passione, in stato di *misticismo religioso* ».

• • •

Dicevo che questi pensieri del Duce, espressi in altre e varie circostanze, possono considerarsi un'indicazione del pensiero generale che dovrebbe orientare chi si accinge a dare una risposta al quesito: « Perchè siamo dei mistici ». Ma non che, così, ogni dubbio e difficoltà siano dissipati. Vediamo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



Ci sono, secondo il Duce, alcune verità, le quali, mentre, da un lato, formano il fondamento più saldo e perentorio alla vita morale così degli individui come dei popoli, dall'altro fanno appello a un principio schiettamente religioso. Questo principio è — detto in parole schiette — la fede in Dio. E questo Dio — per lo meno, se vogliamo stare con la fede di Arnaldo, la quale sembra condivisa dal grande Fratello — è il Dio del Cristianesimo, anzi del Cristianesimo Cattolico.

Questa fede, per sé puramente religiosa o, meglio, etico-religiosa, non è concepita qui come un motivo che alieni l'uomo dalla vita; anzi è concepita come una fede ch'è, insieme, poesia e motivo di vita profonda, intensa, sì da investire tutta la personalità, anche la fede politica, la quale si colora, per riflesso, dello stesso senso religioso, e può assurgere al grado sublime di quasi « amorosa passione per l'ideale », come nel Florio. Questo il Duce definì uno stato di « misticismo religioso », il quale, qui, va inteso, evidentemente, in riferimento all'ideale politico, ossia come anticipazione dell'idea di una « Mistica fascista ».

Il problema si pone, allora, in questi termini. Se (come non par dubbio) una fede religiosa può esistere indipendentemente dalla fede politica, anche questa deve poter esistere indipendentemente da ogni fede religiosa. Ora, intendendo (come abitualmente s'intende) per « misticismo » il grado più elevato e ardente di una fede, pare che, allo stesso modo in cui si parla di misticismo religioso, si possa e debba parlare di un misticismo meramente politico, quando la fede, poniamo, nell'Idea fascista raggiunge il livello più alto, cioè — come la definisce il Duce — l'« amorosa passione » dei Martiri e degli eroi della Rivoluzione.

D'altra parte, sembra che parlare di « fede politica », se per *fede* s'intende, non la mera opinione o un semplice sentimento (stati d'animo, per sé, passeggeri e, in ogni modo, non tali da prendere e investire la personalità tutt'intera); se per *fede*, dunque, s'intende questo, sembra che parlare di « fede politica », senza nessun presupposto propriamente religioso, sia far uso, al più, di una metafora. E sia, anzi, alquanto strano e bizzarro rubare allo spirito religioso l'idea di « mistica » per regalarla a un mondo profano dove il misticismo non ha nessun interesse, col pericolo di avvilire questo concetto, riserbato alle manifestazioni più alte e pure dell'umanità pensante e credente, sino a predicarlo di certi stati d'animo esaltato per cause che non sono sempre le più degne dell'uomo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



* * *

Al Convegno furono presentate due relazioni a stampa: l'una, del Padellaro, su *La tradizione antirazionalistica del pensiero italiano;* l'altra, del Di Marzio, su le *Caratteristiche e momenti mistici della storia italiana*: entrambe pensate a fondo dai loro autori e ricche di spunti per ulteriori ricerche e meditazioni.

Per la prima relazione, invitato a parlare, io trovai qualcosa a ridire su l'idea di anticipare, in certo modo, e far presente sin dall'antichità un problema venuto in chiaro soltanto nell'età moderna e presentato per la prima volta dal Fascismo in una soluzione integrale. Si può, secondo il Relatore, affermare che « quella medesima cosa che ora chiamiamo mistica fascista esisteva già nella romanità, reggeva la tradizione del nostro pensiero, si innalzava a coscienza eroica nel Vico e diveniva germe di risurrezione dell'Italia » (p. 23).

Mi trovai, invece, del tutto concorde con il Relatore, in quello che più importava: *su la necessità di non prescindere dal presupposto religioso pur restando in una concezione del tutto laica della vita politica.* « La tentazione perenne del pensiero, di laicizzarsi negando il divino, solo con coraggio eroico si vince. Si può affermare che il pensiero italiano non fu mai laico, perchè ebbe insopprimibile l'aspirazione, incrollabile la ceretezza, che i due ordini, l'umano e il divino, dovessero coesistere, affinchè quell'essere paradossale ch'è l'uomo potesse avere integra vita spirituale, la vita dei due ordini. Persino la collisione tra i due ordini, episodica nella nostra storia, rende testimonianza che la mente italiana non si acqueta nel monologo, ma alimenta e attira il dialogo, talvolta tragico, tra il verbo dell'uomo e il verbo sovrumano » (p. 22). Della laicità — è chiaro — si parla qui in altro senso da quello della mia affermazione, ma con identica intenzione. E però viene riconosciuta la natura puramente umana della mistica fascista, ma, insieme, se ne istituisce il confronto con quella propriamente religiosa: « La mistica fascista, adunque, è mistica umana, e come tale è in rapporto *analogico* con la mistica religiosa » (ivi).

Questo « rapporto analogico », in verità, può lasciare qualche dubbiezza: forse che la Mistica fascista è mistica soltanto per analogia? Ma, allora, potremmo dar ragione al Di Marzio, che tale analogia, nella sua Relazione, ritiene superflua: « Dobbiamo, per chiarezza d'impostazione, definire subito il problema come un problema politico, e cercare

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



di non servirci, neppure sotto forma di analogia o di paragone, di riferimenti o parallelismi di carattere religioso » (p. 3). I due Relatori, evidentemente, non andavano d'accordo in quel Convegno.

Si noti, tuttavia, che il Di Marzio pensava a un misticismo religioso molto lontano da quello di cui qui facciamo gran conto: « Anacoreti e contemplativi non possono essere oggetto del nostro esame neppure dal punto di vista storico.... lasceremo, perciò, da parte tutte le forme mistiche che possono avere un richiamo ad estasi o a magia, a dissolvimento o a beatitudine » (ivi).

E' ben strano che proprio noi nati e cresciuti dentro una millenaria tradizione di civiltà cristiana, anzi cattolica, ignoriamo talvolta i caratteri e principii fondamentali di questa civiltà. Alcuni di noi hanno inarcato le ciglia, or sono pochi anni, nell'apprendere su un libro del BERGSON, filosofo ebreo e francese, come soltanto il misticismo cristiano meriti questa denominazione, perchè esso soltanto, mentre eleva la personalità umana a principio e fondamento della vita morale e di quella etico-sociale, fa di Dio una fonte di vita puramente spirituale e della fede in Lui una forza creatrice di sempre nuovi valori nel mondo della storia umana. Sì che anche questo mondo storico-sociale non s'intende nel suo dinamismo etico senza il presupposto di una fede, come quella cristiana, che vuol essere portata e vissuta fra gli uomini, dove il Figlio stesso di Dio volle intervenire personalmente.

Il Cristianesimo è la religione propria dell'uomo, incardinato com'è, infatti, nel dogma dell'Uomo-Dio (non più di un Dio-Natura). E l'uomo del Cristianesimo è, anzitutto, un « crociato »: un milite della sua fede, che per la sua fede deve combattere e dare la vita. La fede cristiana è una fede combattiva. Che alcuni l'abbiano inteso e vissuto, e l'intendano e vivano ancor oggi, in forme di vita contemplativa e solitaria, non è argomento da addurre in contrario. Anche nel Fascismo non tutti furono, a lor tempo, squadristi, e ancor oggi non tutti preferiscono — quando non è necessaria — l'azione al pensiero riflesso e meditativo.

E se per « misticismo » s'intendesse quell'insieme di pratiche e credenze, più o meno oscure e malsane, a cui anche il Di Marzio sembra accennare, allora ripeteremo ancor una volta (ma non siamo noi i soli ad affermarlo) che nessuna fede religiosa è meno incline del Cristianesimo, così come è inteso nella Chiesa Cattolica, a un tal misticismo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



• • •

S'è detto ora che non tutti — nel Cristianesimo come nel Fascismo — sentono e intendono identicamente, pur vivendo e pensando dentro la stessa sfera di fede politica o religiosa. In altri termini: la questione se il Fascismo abbia, o no, un presupposto religioso, non riguarda gli individui praticamente (quasi si trattasse d'un obbligo di credere: cosa assurda), ma riguarda la concezione ch'è a base della dottrina e l'orientamento generale della sua azione politica (1).

La questione, allora, è quest'altra: se il Fascismo è — come è — un *nuovo tipo di civiltà* (così l'ha definito il Duce), e se di questa nuova civiltà dovrà essere improntato il secolo (anche questo è suo vaticinio), si chiede quale sia la nota più originale che distingue il Fascismo dalle concezioni passate e da quelle contemporanee (oltrepassate, anche queste, rispetto a esso).

La concezione economico-sociale? Certo, qui il Fascismo ha portato, nel mondo sconvolto dalle lotte economiche, una parola di straordinaria importanza e di decisiva novità: l'idea Corporativa. Ma questa idea, presa fuori del principio politico che la ispira e regge tutta quanta, può abbassarsi al livello d'una questione soltanto di giustizia sociale, importante e originale quanto si vuole, ma non tale, poi, da non poter essere accettata anche in Regimi molto lontani dal Fascismo.

Diremo, allora, ch'è la concezione strettamente politica quella che costituisce l'originalità e importanza fondamentale del Fascismo? Intendo per « concezione strettamente politica » ciò che suol definirsi anche *il nuovo senso dello Stato*, di cui è stato ed è, indubbiamente, creatore il Fascismo. Ma, anche qui, vogliamo restringere questa novità al carattere « autoritario » e « totalitario », che lo Stato ha acquistato per

---

(1) Per l'individuo, in quanto tale, si può dir questo: che nel momento dell'azione, se questa viene sentita e vissuta eroicamente, di necessità affiora nell'anima il pensiero, fondamentalmente religioso, di un valore dell'esistenza che va oltre quello della sua storica manifestazione. Dal punto di vista pratico non è necessario che quella religiosità, nell'individuo, venga ulteriormente precisata: essa resta, quindi, in quella indeterminatezza che si definisce, per l'appunto, « mistica ». Ma questa « misticità » non impedisce, anzi esige, che, poi, il senso della religiosità venga meglio determinato nei suoi presupposti dottrinari. Se no, si avrebbe soltanto una « mistica dell'azione », buona per ogni scopo politico, anche contrario al Fascismo: non, una « mistica fascista ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



merito del Fascismo? C'è rischio — di nuovo — che questa concezione dello Stato ci porti su la stessa linea di Regimi molto lontani dal nostro.

Mi sembra che dobbiamo, allora, per sfuggire a questi rischi, dichiarare che, sia la questione sociale e sia quella politica, vanno vedute da un punto di vista ulteriore, più alto e comprensivo, il quale solo, finalmente, dà il senso e il tono generale di quella concezione che noi consideriamo esclusiva del Fascismo. Questo punto di vista ulteriore, più alto e comprensivo, è, a mio avviso, la concezione totale del mondo storico e della funzione che uno Stato deve in esso esplicare al lume di un'idea ch'è politica, certamente, ma ha, insieme, un presupposto religioso, anzi cristiano, anzi cattolico. In altri termini: il Fascismo è una concezione politica sorta nella mente di un Genio tipicamente italiano, ossia sorta dentro una tradizione di idee e di sentimenti dominata dal senso realistico della storia e — insieme — da una intuizione generale della vita ch'è propria del Cristianesimo Cattolico.

Si vorrebbe forse rinunciare a questa tradizione per la parte religiosa, e mettersi per la via di un laicismo che faccia a meno di ogni dogma, o di un nazionalismo che non riconosca altro « corpo mistico » se non quello della comunanza di razza e di sentimenti? Sarebbe una laicità stile secolo dei lumi, ossia massonica; sarebbe un misticismo che aspirerebbe a una nuova forma di paganesimo. E sarebbe questo un andar innanzi, un promuovere un nuovo tipo di civiltà nel mondo, una indicazione dell'unica tavola di salvezza che ancora rimane nell'urto e sconvolgimento e disorientamento da cui son presi tutti gli altri paesi? Non credo che sia stata questa l'intenzione di chi fondò la Scuola di Mistica fascista dedicata al nome di Sandro Italico, e nella quale oggi è più vivo che mai il ricordo di Arnaldo Mussolini.

* * *

Pure, coloro che recalcitrano a questa conclusione, forse vorrebbero dir qualcosa che non si può trascurare. Lo notammo già a proposito della Relazione del Padellaro: la verità tutt'intera non è ancora quella che spiega il Fascismo inserendolo dentro la continuità della nostra tradizione. L'altra metà è questa: che dentro la tradizione del pensiero politico e religioso del nostro Paese il Fascismo rappresenta una vera rivoluzione: una rivoluzione nella tradizione.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



Il Fascismo integra gli ideali e l'opera del Risorgimento, e li porta su un piano nuovo che nessuno avrebbe potuto prevedere prima che l'opera geniale del Duce desse forma ed espressione ad alcune idee giacenti come germi nascosti nell'anima dei migliori Italiani prima e dopo la Grande Guerra.

Per la parte politica, lo Stato nazionale è stato portato, anzitutto, sul terreno concreto degli interessi, non solo per una maggiore giustizia sociale, ma anche per la fondazione della sua autonomia e della sua potenza. Insieme a questa concretezza materiale, quella spirituale: lo Stato ha assorbito tutte le migliori energie e manifestazioni del suo popolo, dell'arte e della cultura, e si è fatto promotore di una riforma del carattere, dello stile, dell'educazione tutt'intera, per creare un nuovo tipo d'italiano. In fine, ha presentato questa nuova Italia al mondo delle Nazioni perchè le sia fatta giustizia e le siano riconosciuti i diritti a una funzione imperiale in ragione della sua potenza e della civiltà ch'essa rappresenta in seno al mondo e alla storia contemporanea. Precursore, sì, il Mazzini, ma quanto già lontano!

Ma anche nella tradizione del nostro pensiero religioso la Rivoluzione fascista ha portato, e sta ancora portando, una trasformazione radicale: non, certamente, per il lato dogmatico, chè questo non è affar suo; ma per tutto il lato in cui la religione si attua storicamente, per noi Italiani, in quell'Istituto, il quale, divino per la sua prima fondazione, è pur umano nella sua esplicazione mondana, e come tale entra in necessario rapporto con lo Stato. Non soltanto la vecchia mentalità massonica, ma anche la non meno vecchia mentalità del Cattolicismo politicante, sono state soppresse dalla Rivoluzione fascista. Soppresse in via di diritto, anche se non ancora del tutto in via di fatto: chè le vecchie abitudini mentali persistono ancora da una parte e dall'altra. Tutto allo Stato, dunque, di quanto riguarda gli interessi materiali e spirituali dell'uomo nel mondo della contingenza storica; tutto alla Chiesa e alla fede religiosa di quanto riguarda l'uomo al di là della contingenza, l'uomo nella pura interiorità della sua coscienza, dove si fondano i convincimenti più profondi su l'origine dell'esistenza e su la destinazione finale della sua personalità (1). Soltanto in questo modo

(1) Il vecchio contrasto, dunque, fra il « temporale » e lo « spirituale » va inteso in questo nuovo significato, per cui nel temporale è incluso anche lo spirituale, limi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



è possibile essere « fascisti cattolici » in perfetta e assoluta identità con i « cattolici fascisti ». (Anche qui: precursore, sì, il Gioberti di questa « riforma del Cattolicismo », ma quanto già lontano anche lui!).

Che, poi, le radici della fede politica siano vivificate da quella fresca ed inesauribile sorgente di vita e di energia spirituale ch'è la fede religiosa in generale, e in particolare la fede cristiana cattolica, intesa come or ora s'è chiarito, è interesse evidente e fondamentale dello Stato. Dello Stato italiano in prima linea, il quale contiene in sè la sede della Chiesa Cattolica, e però ha permanente e vivo il problema nel proprio seno.

Ma anche la Chiesa ha evidente e fondamentale interesse che lo Stato prenda e assorba in sè l'uomo tutt'intero, corpo e anima, per la parte che riguarda la vita nel mondo: non solo perchè, così, la missione puramente spirituale della Chiesa emerga in maggiore chiarezza, ma anche perchè lo Stato, assumendosi intera la responsabilità dell'esistenza dell'uomo nel mondo, divenga meglio consapevole della necessità di quei principii, di quelle « verità eterne », senza di cui neppure i civili reggimenti possono durare, nè possono i popoli rappresentare qualche grande idea nel mondo della storia. *Credere*, ad esempio, perchè?... La ragione, dunque, e il pensiero soltanto critico non bastano, da sè, a dar un senso e un orientamento alla vita. — Perchè *obbedire?* L'autorità, infatti, alla quale ci inchiniamo, non è una volontà arbitraria, ma luminosa, previdente e provvidente: noi sappiamo con certezza ch'essa vede il nostro bene (nostro, ossia di ognuno e di tutti insieme) meglio che non vediamo noi. — Perchè *combattere?* Perchè la vita è, appunto, milizia, e si salva soltanto chi è pronto, ogni momento, a far sacrificio della sua esistenza. — Trasferite su un piano puramente laico e mondano, dentro queste « virtù fasciste », hanno lasciato la loro eco le tre « virtù teologali » cristiane: fede, speranza, carità.

Per quanto il loro interesse sia inverso, l'uno di mondanizzare l'uo-

---

tatamente all'esistenza storica, o mondana che dir si voglia; e per spirituale si ha da intendere la spiritualità pura, ossia la coscienza nella sua pura interiorità. Non si tratta più, semplicemente, di una dipendenza del temporale dallo spirituale (il che è pur giusto): c'è una dipendenza, benchè limitata, anche della spiritualità dalla temporalità, in quanto, per l'uomo che vive nel mondo, e finchè vive nel mondo, la prima ha l'obbligo di affermarsi nella seconda.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



mo, l'altra di spiritualizzarlo, pure lo Stato e la Chiesa hanno fini convergenti e costituiscono una sintesi imperniata nella personalità dell'uomo. Lo Stato mondanizza l'uomo sino al limite estremo dell'esistenza, ma a quel limite lo accoglie la Chiesa con i problemi dell'oltretomba. La Chiesa spiritualizza l'uomo per un Regno che non è di questo mondo, ma lo Stato proprio su questo uomo deve fare il maggiore assegnamento per il suo regno nel mondo.

Il Padellaro disse giusto: l'uomo è un paradosso, e paradossale è la posizione dell'uomo nel mondo. Egli è posto, infatti, in mezzo fra il mondo e Dio. L'uno e l'altro vogliono l'uomo tutto intero, ed egli deve tutt'intero darsi a entrambi, insieme, se vuol vivere la sua vera vita, ch'è nel mondo, ma non del mondo. Qualora, infatti, manchi il distacco, neppure è possibile comprendere, valutare, amare. L'uomo è uomo per questo: perchè — mentre il bruto è ermeticamente chiuso nel mondo — egli questo mondo mette fra parentesi e si raccoglie nella pura interiorità della sua coscienza: solo, ossia in compagnia e in colloquio, come nella preghiera, col suo Dio. Ma, se egli s'indugiasse nel colloquio a tal punto da scordare il mondo, neppure obbedirebbe al comandamento del suo Dio. Egli deve portare nel mondo, ossia nel mondo suo, ch'è quello storicamente determinato dal popolo e dallo Stato a cui appartiene, la sua fede nei valori eterni dello spirito, la certezza che l'opera sua non sarà vana in niun caso, l'ardore di chi ama sino al sacrificio estremo. Così, posto in quel punto preciso dello spazio e del tempo, adempirà il comandamento a lui affidato. Portando tutta l'anima sua, misticamente, per il trionfo di una più grande civiltà nel mondo della storia, egli ritorna ingrandito a se stesso: la sua vita può chiudersi in ogni istante come una totalità perfettamente conchiusa. Egli ha realizzato, infatti, la sua personalità tutt'intera, in se stesso, innanzi agli uomini e innanzi a Dio.

**Armando Carlini**

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

## Il finalismo nell' economia

Il Prof. Bruguier nell'ultimo fascicolo di questa rivista si è voluto occupare del mio studio sulla concezione finalistica dell'economia e per questo debbo a lui, come agli altri che già cortesemente si occuparono del mio saggio, un vivo ringraziamento. Dopo che in lungo e in largo si era parlato di economia come scienza dei mezzi mi sia concesso esprimere qui la mia viva soddisfazione nel constatare che molti, e tra questi Giuseppe Bruguier, dividono con me la persuasione circa una essenza finalistica dell'economia (¹). E questa è la cosa essenziale. Allo scopo, però, di non far passare sotto silenzio alcune obiezioni che il cortese recensore ha voluto muovermi, ritengo necessario far seguire qui alcune brevi, anzi addirittura laconiche precisazioni.

Prima di tutto devo rilevare che il Prof. Bruguier fa ricorso a quel metodo di critica tanto sbrigativo quanto, mi consenta il recensore, greggio, che consiste nel riportare i brani dell'autore, interpolandoli con dei puri e semplici *sic* tra parentesi. Tale ricorso, per altro, non mi sembra proprio adeguato allo spirito penetrante e fine dell'egregio recensore. In secondo luogo, penso che nell'interesse della verità scientifica sia meglio che la critica determini in modo concreto i propri dubbi ed è questo lo spirito con il quale mi accingo a rispondere ad alcuni interrogativi del Bruguier.

Al Bruguier non risulta chiaro come la forma finale dell'economia possa essere espressa dal principio del massimo rendimento con mezzi

(¹) Ricordo tra i molti, due forti scrittori che più recentemente si sono occupati dell'argomento N. Massimo Fovel in vari recenti acutissimi saggi e Amintore Fanfani in un noto spazioso studio assai interessante sul volontarismo nelle dottrine economiche.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



dati (oppure del minimo mezzo con risultato dato). Non è chiaro dice il Bruguier, e non può essere chiaro come il principio del massimo rendimento etc., che è un principio meramente formale, possa tramutarsi in principio finale. Il dubbio è, certamente, suggerito al B. dalle distinzioni e dalle antitesi che si sono rinnovate, sopratutto da alcune correnti del pensiero contemporaneo, tra *forma* e *fine*. Osservo pure che di fronte ad una concezione finalistica dell'attività economica il B. avrebbe dovuto porsi in questa dottrina di fini e non nella dottrina meramente formale. Data questa osservazione conviene precisare il significato dei concetti di forma e di formale che il B. usa in analogia a quella che è l'accezione loro corrente non tanto in filosofia, quanto in diritto ed in economia. Vediamo un po' d'intenderci: noi abbiamo di fronte un principio economico (massimo rendimento con mezzi dati); perchè siamo concordi nell'appropriargli il nome ed il ruolo di principio? Evidentemente perchè riconosciamo che quel principio contiene in sè una razionalità che gli è propria; per questa razionalità, per esempio, si dice che, in ordine alla conservazione inalterata della vita, il risparmio dei beni e la capitalizzazione dei redditi sono autentici valori per la vita e sono preferibili allo sperpero delle ricchezze, essi costituiscono, quindi, uno scopo ed un fine cui l'uomo deve tendere.

Allora in virtù della sua intrinseca razionalità noi diciamo che un principio (e, quindi quel principio) è un comando universalmente valevole. Ora un principio, come comando universalmente valevole è un ordine che si deve dare alle azioni ed è pure una forma universale della condotta dell'uomo (ciò che deve essere, ciò che deve farsi). Come forma tipo della condotta dell'uomo, quel principio economico può dirsi forma della volontà dell'uomo; può dirsi forma della sua finalità: può dirsi cioè, intrinsecamente, *forma finale*. Non è chiarito l'apparente dissidio che si vuol trovare tra il fine dell'atto economico e la sua stessa forma?

E passiamo ad un secondo ed ultimo punto, un po' più scabroso del primo: qui il Bruguier non mi intende perchè mi costringe al suo punto di vista mentre io penso che il critico abbia il dovere di abbandonare le proprie posizioni mentali per mettersi, invece dal punto di vista dell'autore onde poi batterlo, se mai, sul suo terreno. Se il critico non segue questa norma non si viene mai a capo di nulla e la critica diventa sterile; pertanto, avendo io tassativamente definito in che cosa consiste l'economico e l'economicità, il prof. Bruguier non può

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



farmi ammettere che il carattere dell'economicità sia cosa diversa da quella da me definita. Il prof. Bruguier deve essersi accorto che io non mi riconduco al concetto di economicità che una ben nota e rispettabile dottrina definisce come volizione del particolare (veramente neanche il Bruguier come corporativista dovrebbe accettarla: ma questo non mi riguarda). Il tornaconto, ciò che il Guicciardini chiama il « particulare », può essere una condizione che spinge all'azione economica senza che, per questo, definisca esso stesso l'azione economica. Io penso che il mio tornaconto, la volizione del mio particolare, abbia così poco da spartire col carattere economico di ciò che devo compiere che più e più volte nella vita accade, all'uomo, di essere spinto ad agire da un interesse personale e di compiere invece un'azione che risulta antieconomica ([1]).

All'egregio recensore sembra, infine, un'operazione eccessivamente astratta (perchè comporta una recisione dell'azione dalla sfera della vita pratica e trasferimento di essa alla sfera del teorico) la considerazione del minimo mezzo che io faccio emergere da una sorta di frattura dell'azione reale. Frattura che, si badi bene, non è frutto della mia fantasia, ma operazione che l'uomo, in un istante di riflessione e di calcolo nel corso di una sua certa azione compie, allo scopo di poter razionalmente distinguere in essa il fine specifico diretto per cui quell'azione è stata posta in essere dai fini complementari che congiuntamente si raggiungono. Ma che cosa impedisce al B. di accettare questa costruzione? Non ragioni intrinseche che, comunque, sarebbero giustificabili; impedise al Bruguier l'accettazione del mio punto di vista, semplicemente la sua aprioristica eccessiva aderenza all'idea di una distinzione effettiva tra sfera del teorico e sfera del pratico divisione della cui esistenza non tutti, certo, sono persuasi anche se si voglia postulare come *tertium quid* il metaforico concetto della circolarità dei due momenti.

**Manlio Resta**

---

([1]) Questo è, poi, il succo della critica all'individualismo mossa dalle recenti teorie dell'economia corporativa.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

## RASSEGNA DI DIRITTO DEL LAVORO

Questa rassegna è dedicata al diritto del lavoro, considerato dal punto di vista della sua elaborazione dottrinale durante il 1939.

Nel suo vero e proprio significato la denominazione « diritto del lavoro » deve riferirsi a quella parte dell'ordinamento giuridico, che è relativa alla disciplina dei rapporti contrattuali di lavoro subordinato; ma in essa è qui compresa anche quella parte dell'ordinamento giuridico, che in genere si designa come « legislazione sociale », e che è relativa alla tutela del lavoratore considerato in un multiforme complesso di sue esigenze e di sue aspirazioni, oltre ed al di fuori della sua posizione specifica di parte contraente in un rapporto di lavoro subordinato. Si tratta, quindi, di un ordinamento privatistico (anche se le norme da esso derivanti hanno carattere di ordine pubblico), integrato da un ordinamento di carattere nettamente pubblicistico.

Il diritto del lavoro ha, anche nel nostro paese, una notevole tradizione dottrinale e legislativa, che rimonta agli ultimi anni del secolo scorso, e, molto più tardi, esso ha rappresentato il punto di partenza per l'ordinamento corporativo fascista, con il quale è stato in un primo tempo confuso, ma dal quale si va via via più nettamente differenziando da varî punti di vista. Mentre la maggior parte dei paesi stranieri si è fermata al puro e semplice diritto del lavoro, l'Italia, nel suo attuale sistema legislativo, vede il diritto del lavoro completato da un ordinamento, non solo pubblico, ma anche di pura organizzazione, il diritto corporativo: due parti dell'ordinamento giuridico, che, oggi sopratutto, hanno ognuna la propria autonomia.

Bisogna però riconoscere che l'autonomia del diritto del lavoro non è completamente pacifica nella nostra dottrina, come pure non è pacifica la terminologia (e non si tratta di questioni puramente for-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



mali), sia per quel che riguarda il contenuto dell'ordinamento posto dal diritto del lavoro, sia per quel che riguarda la denominazione dell'ordinamento stesso. Sull'autonomia del diritto del lavoro e, in generale, sull'opportunità di una distinzione qualsiasi nell'ordinamento giuridico, ha fatto recentemente qualche riserva, sia pure di scorcio, il prof. P. Greco in una esauriente monografia (*Il contratto di lavoro*, Torino 1939), che fa parte del « Trattato di diritto civile italiano » diretto dal prof. F. Vassalli, e che, anzi, sembra risentire, da varii punti di vista, le conseguenze di questo suo inquadramento (particolarmente interessante il tentativo di ricondurre il contratto di lavoro nello schema generale della locazione: pag. 31 e segg.).

Senza voler certo dimenticare l'insuperabile unitarietà dell'ordinamento giuridico statuale, non sembra tuttavia che si possa prescindere dal considerare separatamente le sue singole parti, e questo non solo dal punto di vista didattico, ma anche dal punto di vista scientifico. Una determinata parte dell'ordinamento giuridico può infatti considerarsi autonoma, in quanto può rivendicare principî generali, ad essa caratteristici, che servono a contraddistinguerla ed a guidare lo studioso nell'esame e nell'interpretazione delle varie disposizioni. Così il diritto del lavoro ha tra i suoi principî generali quello della protezione del contraente economicamente più debole e, quindi di quella imperatività relativa delle disposizioni da esso derivanti, che è stata ribadita nell'art. 54 del regolamento 1° luglio 1926 n. 1130, mentre il contratto di lavoro è da tempo uscito dagli schemi della locazione per ricevere una disciplina in gran parte differenziata da quella di altri contratti.

* * *

Una recente riprova di questa autonomia del diritto del lavoro e, insieme, della maturità e completezza della sua elaborazione scientifica, può vedersi nella pubblicazione di un « Trattato di diritto del lavoro », diretto dai proff. U. Borsi e F. Pergolesi (Padova 1939).

Il Trattato è in quattro grossi volumi, ognuno dei quali raduna i vari argomenti secondo un principio unitario, che conferisce a ciascuno di essi un carattere ben definito.

Il primo volume è dedicato al diritto del lavoro in senso stretto, ossia alla disciplina dei rapporti contrattuali di lavoro subordinato, quale risulta dalle leggi generali e, sopratutto, da quelle leggi di ca-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



tegoria che sono i contratti collettivi di lavoro. Si tratta quindi di uno studio del contratto individuale di lavoro subordinato, considerato sia nei suoi elementi (G. D'Eufemia, *Nozioni generali sul contratto individuale di lavoro*), sia nella composizione contrattuale di tali elementi, tanto in generale (L. Riva Sanseverino, *Il contratto individuale di lavoro: contratto d'impiego privato e contratto di lavoro manuale*), che in determinati contratti aventi ognuno una particolare disciplina legislativa (G. De Semo, *Il contratto individuale di lavoro: contratti speciali*).

Nel secondo volume sono raccolte varie brevi monografie, le quali trattano materie che costituiscono, in un certo qual modo, il punto di passaggio dal diritto del lavoro in senso stretto alla legislazione sociale nel senso sopraccennato. Il volume è intitolato « La disciplina sociale del lavoro », e si tratta precisamente di un commento delle disposizioni, contenute per lo più in leggi generali, che, pur seguitando a riferirsi alla disciplina dei rapporti contrattuali di lavoro subordinato, accentuano particolarmente la tutela del lavoratore, sopratutto quando si tratta di donne e di fanciulli (B. Biagi, *Il libretto di lavoro;* L. R. Levi, *Gli assegni famigliari ai lavoratori;* F. Guidotti, *Il lavoro delle donne e dei fanciulli e la tutela della maternità delle lavoratrici;* L. R. Levi, *La tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro*). Non molto intonata alle caratteristiche di questo secondo volume sembra la monografia di R. Ravà e R. Balzarini, *Le disposizioni particolari ad alcune categorie di lavoratori*, la quale tratta argomenti che forse avrebbero trovato più opportuna sede, sia nella parte relativa al collocamento (G. Mazzoni, *La disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro*), sia tra i contratti di lavoro speciali, illustrati nel primo volume: le considerazioni fatte dagli autori all'inizio di questa monografia (pag. 541 e segg.) appaiono infatti tutt'altro che decisive.

Alla legislazione sociale considerata nel suo essenziale contenuto — le cosiddette assicurazioni sociali — è interamente dedicato il terzo volume del Trattato, nel quale, a due studi di carattere generale e sistematico sul complesso problema della struttura giuridica di queste assicurazioni (L. Raggi, *Nozioni generali sulle assicurazioni sociali;* V. Gueli, *Sistema giuridico delle assicurazioni sociali*), seguono alcune monografie illustrative delle singole assicurazioni secondo l'ordinamento allora vigente (le varie riforme del 1939 non hanno potuto esser te-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



nute presenti), tra le quali particolarmente notevole, anche per la maggior rilevanza dell'istituzione dal punto di vista giuridico, quella sull'assicurazione infortuni e malattie professionali (G. BALELLA e G. NERVI, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*).

Nella disciplina dei rapporti di lavoro rientrano anche, sia pure entro limiti piuttosto modesti, talune norme comprese in parti dell'ordinamento giuridico diverse da quella corrispondente al diritto del lavoro, come sarebbero il diritto tributario, il diritto penale, il diritto coloniale, il diritto internazionale, i quali, dal punto di vista del IV volume del Trattato in esame, sono configurati, naturalmente per le disposizioni relative al contratto di lavoro, come « ordinamenti speciali del diritto del lavoro ». Le varie monografie di cui si compone questo IV volume sono in genere opera di tecnici della materia generale, ed in esse la materia stessa è considerata nelle sue particolari interferenze con il contratto di lavoro (M. PUGLIESE, *Diritto tributario del lavoro;* O. VANNINI, *Diritto penale del lavoro;* F. PERGOLESI, *Diritto coloniale del lavoro;* G. BALLADORE PALLJERI, *Diritto internazionale del lavoro*). Queste monografie sono poi completate da uno studio sugli aspetti processuali del rapporto contrattuale di lavoro subordinato, anch'esso dovuto ad uno specialista della materia (N. JAEGER, *Diritto processuale del lavoro: controversie individuali*), il quale ha anche illustrato, nel III volume del Trattato, *Il contenzioso delle assicurazioni sociali*.

Questo Trattato rappresenta certamente un contributo decisivo alla sistemazione ed elaborazione scientifica del diritto del lavoro; e questo suo riconosciuto successo, principalmente dovuto all'autorità ed alla competenza dei Direttori, è stato certo reso possibile anche dal fatto che il diritto del lavoro, a differenza del diritto corporativo, ha ormai raggiunto una configurazione positiva relativamente definitiva ed esauriente.

Molti degli argomenti trattati meriterebbero senza dubbio una segnalazione, e talora una discussione approfondita. Basti, per esempio, citare (anche in quanto si tratta di un argomento ora più che mai all'ordine del giorno, e non solo nella nostra dottrina) la definizione di « fonte », considerata sia in generale che nei particolari riguardi del diritto del lavoro. Nel 1° volume del Trattato, e precisamente nella monografia *Nozione, sistema e fonti del diritto del lavoro,*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



il Pergolesi afferma testualmente (pag. 61) « fonti normative sono *i modi di produzione* delle norme, per norme intendendo gli imperativi legali, che disciplinano la struttura ed i rapporti intersubiettivi di un ordinamento giuridico ». La definizione è alquanto oscura e forse discutibile: tra l'altro essa farebbe supporre che, in base alla nota distinzione del concetto generale di fonte in fonti di produzione e fonti di cognizione, l'A. si fosse riferito alle prime; invece è accaduto precisamente il contrario, perchè in seguito troviamo elencate ed illustrate proprio le fonti di cognizione nei riguardi del diritto del lavoro. Per le fonti di produzione bisogna andare sino al II volume del Trattato, e precisamente alla prima parte (pag. 3 e segg.) della monografia di G. Chiarelli, *Gli organi di elaborazione, di applicazione e di controllo del diritto del lavoro;* monografia che non sembra troppo felicemente situata nel volume dedicato, come si è visto, alla disciplina sociale del lavoro per mezzo di norme legislative generali, anche considerando che, nel nostro attuale ordinamento, la prevalente fonte di produzione è rappresentata, per il diritto del lavoro, dalle associazioni professionali giuridicamente riconosciute, e la prevalente fonte di cognizione è rappresentata dai contratti collettivi di lavoro.

* * *

Il prof. L. Barassi ha pubblicato un corso di *Diritto corporativo e diritto del lavoro* (Milano 1939), il quale, come avverte lo stesso A., non è che un compendio dei suoi precedenti e ben noti corsi nelle due materie, fatto per gli studenti delle Facoltà di scienze economiche e commerciali.

La posizione che il prof. Barassi occupa nella dottrina del diritto del lavoro è troppo nota e riconosciuta, perchè debba essere qui particolarmente ricordata: pregio essenziale e caratteristico di questa sua più recente opera è quello di aver saputo condensare in un numero di pagine relativamente limitato, tanto il diritto corporativo quanto il diritto del lavoro. Se queste due materie hanno una loro reciproca autonomia, è certo che la loro simultanea trattazione serve a dare, soprattutto se destinata agli studenti, una visione completa del nostro attuale ordinamento in materia di disciplina corporativa delle iniziative e dei rapporti economici, ivi compresi i rapporti di lavoro subordinato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Nella parte del corso dedicata al diritto del lavoro, particolare interesse riveste la questione della contrattualità del rapporto di lavoro (pag. 168), questione che il Barassi aveva già precedentemente trattato (*Il diritto del lavoro,* Milano 1935, vol. I, pag. 108 e segg.) e che anche recentemente ha ripreso in esame (*Il « rapporto di lavoro » e la sua contrattualità,* in « Diritto del lavoro », 1939, I, 69). Il problema è di grande importanza, in quanto esso implica la determinazione del campo di applicazione dell'ordinamento posto dal diritto del lavoro; campo di applicazione che è e rimane quello dei rapporti contrattuali di lavoro subordinato. Come nota lo stesso Barassi, su tale delimitazione si sono recentemente fatte delle riserve, nel senso di sostituire al concetto di contratto di lavoro il più largo concetto di rapporto di lavoro, il quale sarebbe direttamente disciplinato dal contratto collettivo (Levi Deveali, *Il rapporto di lavoro,* Milano 1937, pag. 4 e segg.; Angelelli, *Principî di legislazione del lavoro,* Roma 1938, pag. 103 e segg., e in certo senso anche Mazzoni, *Teoria dei limiti di applicabilità del contratto collettivo di lavoro,* Milano 1939, pag. 156).

A queste riserve si può anzitutto obiettare che risulta, in linea di fatto, piuttosto difficile configurare un rapporto di lavoro non disciplinato da contratto: infatti l'esempio tipico invocato dagli autori suddetti è quello di un contratto di lavoro contenente clausole invalide, le parti del quale resterebbero prive della tutela derivante dalle disposizioni contenute nel diritto del lavoro. Ma si può facilmente opporre che, o l'invalidità colpisce i cosidetti patti aggiunti, che in genere sono quelli derivanti dall'autonomia individuale, e allora la loro nullità può — come per lo più accade in omaggio alla regola *utile per inutile non vitiatur* — lasciare in piedi il contratto per tutte le clausole non colpite da invalidità; oppure l'invalidità colpisce clausole essenziali, che in genere sono quelle disciplinate obiettivamente dai contratti collettivi, e allora anche in questo caso vale, per l'espressa disposizione dell'art. 54 del regolamento 1926, quello che potrebbe chiamarsi « principio di conservazione » in senso lato, ossia non dal punto di vista interpretativo ma dal punto di vista legislativo, e le clausole individuali nulle sono automaticamente sostituite dalle corrispondenti clausole del contratto collettivo. L'ipotesi del lavoro nullo ha quindi una importanza molto limitata, e resta sempre aperto, al lavoratore, il ricorso al diritto comune, come, per esempio, all'art. 450 cod. civ.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



Che le norme derivanti dal diritto del lavoro richiedano necessariamente, per la loro applicabilità, l'esistenza di un contratto, risulta del resto ben chiaro (ed è questo che conta, in definitiva) dal nostro diritto positivo attualmente in vigore. La circostanza che la legge 20 aprile 1934 n. 653 sul lavoro delle donne e dei fanciulli presume (art. 4) compresi nel suo campo di applicazione coloro che «si trovano sul luogo del lavoro», non è che una conferma *a contrariis* della tesi giustamente prevalente, e ad ogni modo la disposizione ha per conseguenza pratica un semplice spostamento dell'onere della prova.

Questa teoria del rapporto di lavoro, o rapporto di occupazione (*Beschäftigungsverhältnis*), come oggetto del diritto del lavoro, era del resto, come è noto, stata da tempo enunciata dalla dottrina tedesca: e nello stesso senso è anche il progetto di una legge sul rapporto di lavoro preparato dall'Accademia del diritto tedesco e da essa pubblicato nel maggio 1938 (cfr. sopratutto l'art. 1 del progetto).

• • •

Del «Trattato di diritto corporativo» diretto dal prof. G. CHIARELLI è stato sinora pubblicato un solo volume, relativo al «La disciplina corporativa dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici» (Milano 1939), il quale contiene anche una monografia (G. PETRACCONE, *Il rapporto individuale di lavoro e la previdenza e l'assistenza sociale nell'ordinamento corporativo*), che ha diretta, anzi esclusiva, attinenza con il diritto del lavoro. Si tratta precisamente di uno studio a finalità istituzionali, nel quale vengono descritti, anzitutto, il rapporto individuale di lavoro subordinato e la sua disciplina contrattuale e, in secondo luogo, le assicurazioni sociali e le varie forme di assistenza. Una importante riserva che si potrebbe fare nei riguardi di questo studio sarebbe, sia, in generale, la sua collocazione in un Trattato di diritto corporativo, quando lo stesso A. tiene a trattare dell'autonomia del diritto del lavoro (pag. 389 e segg.) ed a confermarla esplicitamente («occorre escludere ogni incorporamento del diritto del lavoro nel diritto sindacale corporativo», pag. 391), sia, in particolare, la sistemazione di tale studio tra le due monografie rispettivamente dedicate al contratto collettivo di lavoro e alle norme corporative, ossia alle forme di produzione giuridica, tipiche del nostro attuale ordinamento, per la disciplina di categoria dei rapporti di lavo-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



ro e degli altri rapporti economici in generale. In queste monografie il diritto corporativo appare infatti, con particolare evidenza, in quella sua fondamentale caratteristica di ordinamento di pura organizzazione, che serve a differenziarlo anche dal diritto del lavoro: una successiva trattazione del contratto collettivo e del diritto del lavoro potrebbe quindi essere giustificata dalla finalità di considerare il contratto collettivo anzitutto dal punto di vista istituzionale e, in secondo luogo, dal punto di vista normativo, essendo esso, come è noto, la principale fonte per il diritto del lavoro.

Accanto a questo notevole numero di pubblicazioni di carattere istituzionale, rare sono le pubblicazioni di carattere monografico, anche perchè i singoli istituti del diritto del lavoro vengono in genere presi in considerazione sopratutto in articoli, particolarmente frequenti nelle riviste specializzate in problemi corporativi.

Degna di speciale segnalazione è la monografia, di intonazione nettamente privatistica, di M. Savino, *Il lavoro nei rapporti associativi* (Roma 1939), che ha il merito di aver messo in rilievo l'importanza pratica e, più ancora, l'importanza teorica dei rapporti a base associativa tra capitale e lavoro nell'ordinamento corporativo italiano. Come è noto, tali rapporti sono normalmente esclusi dal diritto del lavoro. in quanto esso si riferisce solo al contratto di lavoro quale contratto a base di scambio, mentre essi sono compresi nel più largo campo dei rapporti economici, i quali ora possono avere la loro disciplina di categoria anche per mezzo di quella forma giuridica parallela al contratto collettivo che è la norma corporativa. I rapporti di lavoro a base associativa vengono quindi ad interessare il diritto del lavoro solo indirettamente ed eccezionalmente: indirettamente, in quanto la loro individuazione, non sempre facile e pacifica sopratutto nel settore agricolo, concorre a precisare il campo di applicazione dell'ordinamento posto dal diritto del lavoro; eccezionalmente, in quanto talora questi rapporti sono stati espressamente dichiarati compresi nella sfera di attuazione di determinate disposizioni facenti parte del diritto del lavoro.

**Luisa Riva Sanseverino**

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

# RECENSIONI

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI AGRICOLTORI, *Studi giuridici.* Vol. II, Roma, 1939-40, L. 40.

Il volume contiene le osservazoni della Commissione giuridica e dell'Ufficio di studi legislativi della Confederazione Fascista degli Agricoltori sul progetto del IV libro del cod. civ. presentato nel 1936. Come è noto questo progetto — riproduzione integrale del testo del progetto di codice italo-francese del 1927 — è stato abbandonato dal Guardasigilli Grandi ed ora viene sostituito da un nuovo progetto. Non perciò le osservazioni in oggetto sono meno rilevanti. Esse anzi — intermedie tra i due progetti — possono essere utilissime per rilevare ed apprezzare certi sviluppi negli istituti, per valutare la portata della revisione da essi ricevuta nel progetto ultimo che di tali osservazioni ha potuto giovarsi.

Sotto questo profilo meritano particolare attenzione i rilievi fatti sulla disciplina dei contratti agrari: così dell'affitto che il progetto primitivo regolò in modo insufficiente, anche per non avere tenuto conto della evoluzione economica e giuridica che il rapporto ha raggiunto tra noi, espressa in accordi economici e in contratti collettivi di capitale importanza in certi campi (poni quello dei miglioramenti); così della mezzadria per la quale la Confederazione offre un compiuto progetto ispirato al carattere associativo del rapporto e bene modellato sulla Carta della mezzadria che l'anteriore progetto non ebbe presente; così della soccida nei cui riguardi è pure presentato apposito progetto nell'intento di richiamare il contratto alla sua vera funzione, separandolo da contratti a questa estranei.

Ma anche sugli altri istituti, generali e particolari, abbondano osservazioni e proposte oculate ed acute, bene intonate alle pratiche esigenze avute in vista dal legislatore.

Nè mancano cenni a rilievi fondamentali per il sistema. Come quello sulla omissione di una gerarchia delle fonti — la cui esigenza potrà essere appagata in sede di principi generali dell'ordinamento giuridico fascista preconizzato dal Guardasigilli —; o quello sulla inserzio-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



ne dei plurilaterali nella classificazione dei contratti; o quello sulla esigenza di una disciplina dei rapporti di lavoro, Anzi per soddisfarla il volume si chiude con una appendice sulla regolamentazione del contratto stesso.

Per le cose dette appare assai evidente che l'opera rimarrà un documento tra i più rilevanti e significativi nel quadro dei lavori di preparazione del nuovo codice in materia di obbligazioni e contratti.

*G. B. F.*

AGOSTINO SAVELLI, *Storia d'Italia dal tramontare al risorgere dell'Impero* (476-1936). G. C. Sansoni, Firenze 1940-XVIII.

« Questo volume del Savelli, (692 pagine in ottavo, L. 30) espone in forma piana, ma con vigile senso scientifico, le vicende della nostra storia, dal tramonto dell'Impero alla sua rinascita.

L'opera è condotta secondo un disegno di intelligente economia e concede pertanto alla narrazione uno sviluppo sempre maggiore man mano che essa si inoltra verso epoche più recenti e vicine nel tempo e nello spirito.

Il metodo cui si è attenuto l'Autore rappresenta il giusto contemperamento fra la pura ricerca *erudita* e la considerazione critica. Questa viene più volentieri inverata negli stessi avvenimenti che sono oggetto dell'esposizione storica. L'organica e compiuta struttura del libro e il nome dell'Autore, rendono questa *Storia* opera di grata lettura e di sostanziosa educazione storico culturale ».

Abbiamo voluto riportare le stesse parole, colle quali l'editore Sansoni accompagna il volume, perchè raramente ci è dato trovare una presentazione editoriale più sobria e più fondamentalmente giusta.

Confermando per nostro conto codesto giudizio e riservandoci di trattare con più agio di quest'opera destinata a destare il più vivo interesse, ci basterà per ora aggiungere qualche rapida osservazione destinata a lumeggiarne l'immediatezza, la novità e l'importanza.

E prima di tutto questa, di cui possiamo farci garanti. che cioè l'Autore, pur seguendo un piano largamente meditato, ha steso l'opera sua con impeto giovanile e quasi di getto. valendosi della sua mirabile preparazione storica, sorretta da una memoria sempre felice e da un altrettanto felice facoltà di coordinare, sintetizzare ed esporre con disinvolta ed elegante semplicità la serie lunga degli avvenimenti.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



Era naturale quindi che ne uscisse « in sintesi compiuta ed organica » un quadro grandioso delle nostre vicende storiche di quindici secoli, così come si erano delineate e colorite nel pensiero e nel sentimento dallo scrittore: quadro paragonabile sotto certi rispetti a quello che un secola fa, agli inizi del Risorgimento — in altra tempèrie e con disegno e fine diversi — offrì al popolo italiano Cesare Balbo col suo celebre *Sommario della Storia d'Italia.*

E se l'idea direttrice fu pel Balbo *il liberalismo,* pel Savelli è stato invece *il nazionalismo,* inteso nel suo senso più profondo ed attivo: quell'idea di potenza e sviluppo della vita nazionale, di cui egli è stato uno dei primi e più autorevoli assertori in Italia e che gli ha resa spontanea una narrazione « perfettamente aderente ai fatti e allo spirito del fascismo », pur rimanendo giudice sereno e imparziale. Lontano da preconcetti e da esagerazioni e astruserie verbali, il Savelli è rimasto anche qui, come in altri suoi precedenti lavori, un fedele seguace della più pura tradizione italiana e interprete sicuro dello spirito nazionale, rivolto a una sua più alta missione civilizzatrice. Egli ha chiamato in rassegna i fatti perchè parlassero da sè, e non ha avuto bisogno, nemmeno per gli avvenimenti più recenti, di rivedere, come si dice, le sue posizioni.

Noi lo rivediamo ancora come lo abbiamo conosciuto da tanti anni, nella sua fisionomia di precursore e maestro, semplice ed aperto, misurato e fermissimo ne' suoi principi: l'Italia innanzi tutto, l'Italia sopra tutto!

Delle tre parti in cui si divide la narrazione — evo medio, moderno, contemporaneo — la più interessante, data la preparazione speficica dello scrittore, doveva riuscire naturalmente l'ultima, dove sono svolte con ampiezza le vicende politiche dell'età contemporanea fino alla proclamazione del nuovo Impero. Informazione sempre sicura; ma qui la passione del narratore è più viva, perchè si tratta in certo modo di vita vissuta; tuttavia non per questo meno sorvegliata ed equanime: è una passione tutta interiore, che vibra in ogni parte e che si conchiude nelle parole di certezza con cui il Savelli termina la sua nobile fatica: — Qualunque prova sia riserbata all'Europa, crediamo col Duce, che nessuno può piegare la volontà dell'Italia, se non Dio, poichè essa ascende come una « Roma nova » nel mondo.

*V. B.*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



SCIPIONE GEMMA, *Storia dei trattati e degli atti diplomatici europei.* Firenze, Barbéra, 1940-XVIII.

L'opera, preceduta da un completo cenno sulle raccolte principali di trattati e di atti diplomatici, è composta di quattro libri e di una appendice.

Il primo libro comprende il periodo che va dal Congresso di Vienna al 1848-49; il secondo quello dal 1848 al 1871; il terzo quello dal 1871 al 1914; il quarto dal 1914 ai giorni nostri. Nell'appendice sono esposti gli avvenimenti recentissimi che hanno portato all'attuale conflitto. Ogni libro è preceduto da una accurata bibliografia.

Nelle chiare pagine di questo manuale trovano una precisa illustrazione di tutte le complicate vicende di questo periodo della vita politica europea, e vi sono chiariti l'efficacia e la portata dei numerosi atti dai vari Stati compiuti attraverso Congressi o intese particolari, sia che abbiano riferimento al continente, sia che comunque riguardino i loro possedimenti coloniali.

Particolare cura dedica l'autore ai problemi italiani, esaminando con acutezza il periodo del nostro Risorgimento, seguendo lo sviluppo della attività politica dell'Italia dalla formazione del Regno di Piemonte all'Unità nazionale, dalla guerra mondiale fino ai nostri giorni e illustrando lo spirito realistico portato dalla rivoluzione fascista nel campo dei rapporti internazionali attraverso quella serie di accordi di pacificazione europea (Patto a quattro, accordi Mussolini-Laval del 1935, accordo italo-britannico del 1938) stipulati dal Governo italiano e destinati a porre le basi per una pacifica revisione dei trattati post-bellici, che, come giustamente afferma l'A. « non avevano dato una vera pace, ma piuttosto un armistizio ». Dopo avere illustrato l'affermazione e la politica dell'Asse, in appendice sono esposte le vicende degli ultimi mesi della vita europea fino al conflitto russo-finlandese.

In questo suo lavoro, esposto in forma lucidissima e condotto con rigoroso metodo scientifico il GEMMA ha dato una nuova chiara prova della sua profonda cultura di storico, della sua sensibilità di politico, del suo fine senso di giurista, compiendo altresì opera quanto mai utile e meritoria.

*E. Massart.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI — *L'Industria in A. O. I., anno XVII.*

— *L'Industria dell'Italia Fascista, anno XVIII.*

La Confederazione Fascista degli Industriali ha compiuto, con questi due interessanti manuali, opera utilissima.

*L'Industria in A. O. I.* è un grosso volume, in elegante veste tipografica e corredato di numerose illustrazioni, dovuto alla collaborazione di tecnici e di studiosi, e tendente a documentare la vasta opera intrapresa dagli industriali italiani per la valorizzazione dell' Impero.

Tutti i più importanti settori dell'attività industriale sono illustrati in interessanti monografie, nelle quali non ci si limita ad esporre il lavoro compiuto, ma si additano anche le possibilità e gli sviluppi avvenire.

Al termine del volume, è stata posta una raccolta di legislazione comprendente tutti i decreti e regolamenti per l'esercizio dell'industria in A .O. I. Opportuna iniziativa questa, che, oltre a rispondere ad esigenze di ordine pratico, reca un utilissimo servizio agli studiosi di diritto coloniale, mettendo a loro disposizione un ricco materiale difficilmente consultabile.

E' da augurarsi che a questo volume altri ne seguano periodicamente perchè oltre a testimoniare l'apporto recato alla costruzione del nostro avvenire africano dall'industria fascista, recheranno un utile contributo per la conoscenza e lo studio dei nostri possedimenti d'Oltremare.

Il secondo manuale (*L'Industria dell'Italia Fascista*) consta di due parti: la prima, di carattere storico, nella quale è esposto lo sviluppo dell'industria italiana dagli inizi, che risalgono alla fine del settecento, fino ai giorni nostri con particolare riguardo agli sviluppi che l'industria ha subìto durante i diciotto anni di regime; la seconda, di carattere descrittivo, materiata di cifre e di dati, nella quale, dopo un esame dei caratteri generali dell'industria italiana, sono esaminate partitamente le singole attività industriali, di cui se ne mette in luce lo sviluppo e l'attuale potenzialità.

Il volume, afferma il Balella nella sua introduzione, ha l'intendimento di fornire alle persone colte non specializzate e sopratutto ai giovani che si affacciano alla vita e si appassionano alle questioni che

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma



interessano il paese gli elementi per una migliore conoscenza di questa fondamentale forza della Nazione che è la sua industria.

Tale scopo è pienamente raggiunto, e si è recato anche un utile servigio agli studiosi.

*e. mt.*

STUDI ECONOMICO-GIURIDICI PUBBLICATI PER CURA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, XXVIII, 1940. Istituto di Scienze giuridiche, economiche e politiche della R. Università di Cagliari. Milano, A. Giuffrè, ed., 1940, XVIII.

Questo interessante volume, il XXVIII della Serie, contiene i seguenti studi:

MARIO TOSCANO, *L'Italia e la crisi europea del luglio* 1914. — GIUSEPPE AULETTA, *Collaborazione corporativa fra imprese ed autonomia del diritto commerciale.* — ENRICO SAILIS, *Fondamento e natura giuridica della reggenza.* — GINO BARBIERI, *Ideali economici degli Italiani all'inizio dell'età moderna.* — GIOVANNI BALBI, *L'obbligazione di custodire.* — GUIDO MENEGAZZI, *La crisi dei sistemi finanziari* e Cenni bibliografici.

La benemerita Facoltà Giuridica della R. Università di Cagliari continua così, degnamente, la sua nobile tradizione.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA ROMA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

## OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

ARDEMANI EDOARDO: *Costi e prezzi nelle concerie al cromo* (Università Cattolica del Sacro Cuore. Saggi e ricerche. Serie terza: Scienze Sociali, Vol. II). — Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero » 1940-XVIII.

BIAGI BRUNO: *La legislazione sociale di guerra* (Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale). Appendice alla pubblicazione « Le Assicurazioni Sociali » Annata XV, N. 5 (Settembre-Ottobre 1939-XVIII). — Firenze, Stab. Grafici A. Vallecchi, 1939.

CORPACI FRANCESCO: *I partiti politici in Italia dalla destra alla grande guerra (1861-1918)* (Biblioteca di Cultura politica a cura dell'Istituto nazionale di cultura fascista. Serie seconda, 8). — Messina, Casa Ed. Giuseppe Principato, 1939.

*Costi e ricavi nel commercio al dettaglio* (Collana di Studi della Confederazione Fascista dei Commercianti, Roma, XVII).

DEL GIUDICE RICCARDO: *Agli educatori dei ciechi e dei sordomuti* (Estratto). — Firenze, Felice Le Monnier, 1940.

DEL GIUDICE RICCARDO: *Anniversario della mussoliniana Carta della Scuola* (Estratto). — Firenze, Stabilimenti Grafici Vallecchi, s. a.

DEL GIUDICE RICCARDO: *Il fascismo per l'educazione dei minorati fisici e psichici* (Estratto). — Firenze, Felice Le Monnier 1940-XVIII.

DEL GIUDICE RICCARDO: *Orientamento e selezione nella Carta della Scuola* (Estratto). Roma, Editori Fratelli Palombi, 1940-XVIII.

DEMARIA GIOVANNI: *Cambi manovrati e clearings complementari nella nuova politica autarchica* — Roma, S. A. Editoriale del Commercio, 1939.

FANFANI AMINTORE: *Indagini sulla « rivoluzione dei prezzi »*. (Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Serie

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma



terza: Scienze Sociali, Vol. XXI). — Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero » 1940.

*Fonti (Le) di energia* (Ministero delle Corporazioni) (Quaderni sull'autarchia in Italia IV). — Roma, Soc. An. Tip. Castaldi, 1939.

GIANNI BATTISTA: *La nuova rivoluzione economica (Industrializzazione dei paesi agricoli e ritorno alla terra dei paesi industriali).* (Studi di politica, finanza ed economia pubblicati a cura della « Rivista di Politica Economica ») (Estratto). — Roma, Soc. An. Ed. de l'Organizzazione Industriale, 1939.

GIANNI BATTISTA: *« L'iniziativa sindacale » nell'economia corporativa* (Estratto). (Edizioni della Rivista « Commercio ». — Roma, Stab. Tip. C. Colombo, 1940.

*Imposta (L') sul patrimonio in Italia ed all'estero* (Quaderni dell'Associazione per le Società Italiane per azioni. — Roma, Soc. Tip. Castaldi, 1939.

MARPICATI ARTURO: *Dante e il Foscolo* (Studi di « Civiltà Fascista » Serie V, N. 3. — Roma, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 1939.

PANUNZIO SERGIO: *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni* (Collana di Studi della Confederazione Fascista dei Commercianti, Roma XVII). — Roma, Stab. Arti Grafiche Trinacria, 1939.

SEGA CARLO: *Osservazioni sulla natura giuridica e sull'efficacia dell'accordo economico collettivo* (Estratto). — Bari, Soc. Ed. Tipografica, 1939.

WRANGEL KURT: *Die lebensversicherung in geschichtliche, elhischer und sozialer Belenchtung.* — Wiesbaden, Wegweiser Verlagsdirektion, 1939.

ZECCA LUIGI: *Prezzi di importazione e di esportazione e ragioni di scambio nel nostro commercio con l'estero (1928-1938)* (Collana di studi della Confederazione Fascista dei Commercianti, Roma XVII). — Roma, Soc. An. Tip. Operaia Romana, 1939.

*Direttore:* CARLO ALBERTO BIGGINI

*Redattore capo responsabile:* EUGENIO MASSART

Proprietà letteraria riservata